

NIUN DIRITTO COMPETE

A L

380208

SOMMO PONTEFICE

SUL REGNO DI NAPOLI

DISSERTAZIONE ISTORICA-LEGALE

DEL CONSIGLIERE

NICOLO' CARAVITA,

Tradotta dal latino, ed illustrata
con varie note.



ALETOPOLI 1790.

GVIDI

Και γνωσιθε την αληθειαν , και η αληθεια ελευθερωσι
υμας .

*Et cognoscetis veritatem , et veritas liberabit
vos .*

Joann: cap. VIII. 32.

S. R. M.

SIGNORE

L'Originale della traduzione,
che vi presento , è opera
di uno dei più illustri Fogati ,
che abbiano fiorito in questi vo-
* fri

stri dominj nel principio del corrente secolo. Egli il primo u-
nendo, anzi corroborando i fat-
ti storici con le immutabili ra-
gioni del Diritto, mostrò pie-
namente l'originaria perfetta in-
dipendenza della vostra Monar-
chia, che soltanto in tempi di
divisione, e di errore potè l'al-
trui artificio tentare di far ap-
parire dubbiosa.

Io ho creduto ora opportu-
no il tradurre siffatta Opera per
rendere così più comuni, non
certo a niuno de' vostri fedelif-
simi Sudditi, ma a quei pochi,
che nelle parti vicine possono
ancora trovarsi o illusi, o desi-
derosi d'illudere, le luminose
pruove di questa patente veri-
tà, e mostrar loro da qual gran
tempo siano familiari fra noi.

Ma perciocchè mancarono al-

l'Au-

L'Autore molte dilucidazioni storiche, delle quali noi possiamo ora avvalerci, e che tutte concorrono a porre in più chiaro aspetto e gli argomenti, ed il glorioso assunto di lui, non poche sono le note, onde mi è sembrato necessario corredare la presente traduzione per meglio adempierne l'oggetto. Mentre queste sono tuttavia sotto il torchio, io nella ricorrenza di quella festività, che la Maestà Vostra, compiendo in essa già sono tre anni i voti dell'Autore, e del Pubblico, ha per noi renduta epoca sempre mai memorabile, mi affretto di umiliarle la traduzione soltanto, come sollecito frutto di quel zelo, che mi ha mosso a formarla, e di quei sentimenti, con i quali, mercè la Vostra Real Clemenza,


za,

F
1
za, sebbene nata in altro suo-
lo, posso non pertanto anch'io
contrassegnarmi

Di V. M.

Di Napoli a dì 29 Giugno 1790.

Fedelissima Suddita
Eleonora de Fonseca Pimentel.



DISCORSO PRELIMINARE

DI CHI TRADUCE,

FRa le molte scritture pubblicate per le attuali vertenze della nostra Corte con quella di Roma, e' pareva generalmente desiderarsi, che fosse riprodotta alla luce quella, che nel principio di questo secolo, cioè nel 1707 fu con molta dottrina scritta da Nicolò Caravita, illustre membro del Consiglio di S. Chiara: opera, di cui rarissimi erano divenuti gli esemplari, e con gelosia custoditi da chiunque alcuno ne possedeva, e perciò famigerata più per tradizione di antica lode, che perchè a molti fosse occorso vederla. E sebbene un zelante cittadino, ed amatore de' buoni studj ne avesse procurata la ristampa, pur nondimeno parve, che brama comune fosse lo averla dall'idioma latino, nel quale fu originariamente scritta, tradotta nel nostro, onde a tutti indistintamente si rendesse facile, ed intelligibile.

2 2

Per

Per servire adunque a siffatto pubblico desiderio ci siamo noi mossi a tradurla su l'originale antico, sperandò, che dalla cortesia de' Lettori ci sarebbe facilmente condonato, se alquanto avesse nelle nostre mani perduto del primigenio pregio della splendida eleganza, onde l'avea saputa abbellire l'autore; anche perchè avendolo egli sparsa l'opera sua di molteplici formole, e testi legali, non agevole cosa era il così recarli, che nulla perdendo della loro genuinità, pure alla nostra favella non apparissero barbari. E siccome non piccola differenza passava fra la cagione, onde s'indusse a scrivere l'autore, ed il punto ora contravvertito, trattandosi allora d'Investitura, che non si voleva conferire, ed ora di cosa, che si pretende come patto, e conseguenza d'Investitura conferita, per rendere l'opera di lui più utile alle circostanze presenti, e poterla, come se ora scritta, opporre eziandio agli avversarj, abbiamo creduto opportuno di sostituire l'un caso all'altro, variando il detto dell'autore nella sola posizione del fatto. Cosa, che tanto più facilmente abbiamo potuto eseguire, e con tanto più di coraggio abbiamo eseguita, quanto che le variazioni, piccolissime in se medesime, e disegnate ai lettori col racchiuderle fra gli

aste-

asterisci, non cadono che sulle prime, e le ultime pagine, vale a dire nella introduzione, e nella conclusione dell'opera; restando intatto il ragionamento dell'autore, ch'egli ha saputo intessere con argomenti, e ragioni tratte, come suol dirsi, dalle viscere della causa, (ch'essendo quella del Principato è sempre la stessa,) e quali intrinsecamente derivano dalle certe regole del diritto, e dalle immediate conseguenze di esse.

Ma perchè l'autore scrivendo nel principio di questo secolo, scriveva in tempo, in cui non si erano per anche pubblicati molti e dei monumenti, e delle opere, che han singolarmente giovato ad illustrare quel periodo della nostra storia, che si aggira dalla venuta dei Normanni nel Regno alla fondazione, e durata della loro Monarchia; affinchè non si avesse a trar partito da qualche errore, in cui, seguendo per altro i più accreditati fra gli Storici allora conosciuti, egli ha potuto trascorrere, e non prendessero gli avversarj occasione di far credere indeboliti gli argomenti per la contraria verificazione de' fatti; abbiamo stimato necessario di andarli tratto tratto con alcune annotazioni rischiarando ne' punti più interessanti, ed adattandovi insieme gli argomenti

medesimi. La qual cosa torna a maggior vantaggio, e lode non meno della causa, sempre trionfatrice, quali che siano le circostanze che l'accompagnano, che dell'autore medesimo, il quale ha potuto con sì robuste ragioni difenderla, che nulla perdano di vigore per la diversa asserzione de' fatti. Anzi essendosi nella così detta *Breve Istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie* novellamente stampata in Roma, creduto di accozzare tutte insieme le ragioni Romane, e potendo forse sembrare, che in taluna di esse si venga a dileguare, o a rispondere ad alcune o delle obiezioni, o degli argomenti del nostro autore; conveniente cosa ci è sembrata eziandio lo andare insieme paragonando gli argomenti di lui con quelli della *Breve Istoria*, ed a questi rispondendo, o con le ragioni dell'autore medesimo, o con quelle, che la materia ci pareva somministrare. Per non distrarre l'attenzione dei Lettori con la frequente ricorrenza delle note, abbiamo con i numeri arabi inserite sotto il testo quelle, che o una più intima e necessaria correlazione avevano con esso, o per la loro brevità non potevano interromperlo; e tutte le altre diseguate con i numeri romani, abbiamo respinte alla fine, ove da chi ne sia vago pos-

possono essere a bell' agio consultate .

Ma perchè in soggetto sì ampio , ed in causa sì limpida , qual è quella della indipendenza della Corona delle due Sicilie , non può stare , che infinite , e sempre più forti ragioni , vevoli o ad illustrar la materia, o a concludere gli argomenti contrarj , non si parino alla mente di chiunque si faccia con alquanto di posatezza a considerarla ; per non rendere le note oltre il dovere prolisse , e tali , che o agguagliassero , o coprissero il testo , lasciando in esse ciò , che a questo più immediatamente serviva , abbiamo tutto il rimanente pensato di raccogliere in un solo ragionamento . Tanto più , che avendo e il nostro autore , e la maggior parte di coloro , che più si sono ora distinti in iscrivere , riguardata la causa dall' aspetto , che somministrano o la critica , o la natura , e i diritti della Sovranità ; abbiamo creduto , che con eguale felicità la si potesse eziandio considerare dall' altro non men vasto aspetto , che somministra la disamina della natura de' trattati , che possono passare fra Popolo , e Popolo , e quindi fra Principe , e Principe ; e da non meno certi principj trarre ugualmente sicure conseguenze . Prima ; considerando , se tali trattati possono giammai essere o irredemibili , o invariabili : poscia

osservando, come dopo lo stabilimento della feudalità in Europa, l'erronea induzione del diritto privato al pubblico corrippe questo con i vizj di quello, e dal perturbamento di amendue derivando poi una mostruosa diramazione di diversi diritti, ed una confusa mescolanza di tutti, sorse siffatto abuso di denominazioni, che nè di vera Sovranità si ebbe giusta nozione, nè di vera dipendenza; onde dai secoli di mezzo non si può trarre giusta o regola, o esempio per niuna cosa, che riguardi il diritto pubblico, siccome per la maggior parte di quelle, che riguardano il privato: indi nelle circostanze particolari de' contraenti, nei fatti, che prima, e poi più dappresso seguirono, e nelle medesime varie maniere di esprimersi degli autori contemporanei, ricercando la natura di quel trattato, che per mezzo della Investitura passò fra i nostri primieri Principi Normanni, ed i Pontefici: e finalmente traendo la vera intelligenza di esso dalle operazioni, e dalle parole degli stessi Normanni, i quali avendolo fatto, eran quelli certamente, che meglio di ogni altro potevano intenderlo.

Era nostra intenzione non disgiungere l'opera da siffatto ragionamento, e pubblicare ad un tempo amendue; che perciò lo

abbiamo intitolato *Appendice*, e ad esso ci siamo riferiti in molte delle nostre note. Ma la nostra debile salute avendoci già molto fatto procrastinare il presente lavoro, e non lasciandoci ora il vigore necessario per attendere eziandio al ripulimento, ed alla stampa dell'altro; ci affrettiamo di presentare almeno questo al pubblico, assicurandolo, che sarà seguito dall'altro, tosto che più ristorati ci sentiremo dall'attacco sofferto di spesse, comechè non gravi infermità: ove il grazioso compatimento de' Lettori per questo primo saggio delle nostre fatiche possa farci lusingare di una consimile fortuna per le altre; nè la loro disapprovazione ci renda avvertiti, che su questo articolo più non dobbiamo avere l'audacia d'importunarli.

Non dispiacerà intanto ai Lettori, che noi, come materia assai congiunta con l'opera presente, mostriamo loro quasi in iscorcio, quale sia stato in questo secolo il corso ed il progresso delle opinioni sulle Investiture negli autori, che più si sono occupati in trattarne.

Primo fra questi fu il Consigliere Amato Danio in un capitolo apposto alla scrittura fatta nel 1701. per mostrare le ragioni del Serenissimo Filippo V. Borbone alla
in-

intera successione di Carlo II. di Spagna ; ed al quale veniva dal Pontefice Clemente XI. differita l' Investitura . Operetta scritta in italiano , non prolissa , ma assai commendevole per la multiplice erudizione ond' è sparsa , per la varia cognizione delle lingue , allora tanto più da pregiare , quanto meno comune , e per la somma nitidezza ond' è scritta . E sebbene il Consiglier Danno facesse in quel capitolo più la causa del Re , che del Regno , e più pensasse a sostenere il Sovrano , che la Sovranità , ed assai timidamente , e sempre con religioso rispetto ardisse parlare delle pretensioni Pontificie , pure lasciò chiaramente scritto , che *tale riconoscimento di superiorità , quantunque si chiami volgarmente feudale , nulla però toglie nè alla maestà del Regno , nè alla Giurisdizione Regale , ed ai diritti , giuridizioni , e ragioni che vanno annesse alla assoluta potestà ; e conchiuse , ch' essendo questi Regni ereditarj , bastasse al legittimo Successore di averne richiesta l' Investitura , poco montando , se gli venisse o no conceduta . Il che dobbiamo stimare come il primo passo per vederla rigettata .*

Seguì dappresso il nostro chiarissimo autore , scrivendo nel 1707 per la causa contraria , ma per cagione consimile . Più
li-

liberamente però sciogliendo egli il volo , non si arrestò a riguardare le ragioni de' Principi, ma quelle del Principato: si accinse perciò a dimostrare, che *niun Diritto appartenga al Sommo Pontefice sul Regno di Napoli*, deducendo le ragioni dai diritti de' Popoli, da quelli della Sovranità, dalla natura, e dall' ufficio di questa, e dai modi, ond' essa, o si acquisti, o si trasmetta: e da non meno profondo politico, che valente giurista corroborò i suoi argomenti, e le pruove colle teorie non solo, ma con le più cospicue autorità del pubblico, e del privato diritto. Anzi con egual pregio di sagace critica, che di sana giuriprudenza, mirò nel verace aspetto le Investiture Normanne, ne esaminò le circostanze, scoprì, che *segno alcuno di feudalità non si rinchiudeva in esse*, ed al più si potevano considerare come *patti personali*; e trattando, per quanto il richiedeva il proprio assunto, delle antiche donazioni Imperiali alla S. Sede, vide non mai in esse comprese le nostre Provincie, ed additò egli il primo la gran differenza del dominio diretto dall'utile; principio, che poi più ampiamente svolto dall'immortale Muratori, fu uno de' più luminosi argomenti, su cui si fondarono i difensori della causa Estense.

Con

Con qualche intervallo dal Caravita pubblicò nel 1723. la sua *Storia Civile del Regno di Napoli* il non mai abbastanza commendato Pietro Giannone, illustre campione, e martire della causa nazionale. E sebbene ci corra sì grand' obbligo verso di lui, che si può ben dire, ch'egli abbia con i suoi scritti formata quasi di noi una nuova Nazione; pure lasciando le tracce luminosamente impresse dal Caravita, si volse ad altro, conviene confessarlo, meno felice sentiero. Portò egli opinione, che la pretesa aggiunta dei tre Ducati del Friuli, di Spoleti, e di Benevento fatta da Carlo M. alla donazione di Pipino, fosse semplice restituzione dei patrimonj, o vogliam dire beni, che la Chiesa Romana aveva in tali contrade, malamente interpretata dappoi: ma, o che soverchia fosse in lui l'autorità non men de' Legali, che degli Storici, i quali scrivendo dopo la venuta di Carlo di Angiò, trascorsero in dire il Regno feudo della Chiesa; o che piena avesse la mente dei molteplici esempj dell'uso di porre nei tempi di mezzo le proprie persone, ed i beni sotto la protezione delle Chiese, ad esse offerendoli, e da esse poi ricevendoli col peso di un'annua contribuzione, e del gran numero di Principi, che quest'uso adottarono verso la
Chie-

Chiesa Romana, il Giannone credè vedere nelle offerte Normanne una offerta consimile: stimò quindi, che i Normanni facessero del Regno un Feudo obblato, onde formarsi delle Investiture uno scudo sacro contra le pretensioni degli Imperatori di Oriente, e di Occidente, e contra la dubbia fede de' Popoli: mostrò come in nulla ciò derogasse *alla indipendenza, ed alle supreme regalie della Sovranità*, e quanto piccole fossero in sul nascere le conseguenze di queste pie cerimonie: ne additò l'origine nell'abuso e nel terrore degli anatemi, nella ferocia de' tempi, e nella ignoranza e superstizione de' Popoli; l'incremento fra noi nelle gare, e nelle erronee connivenze de' Principi; e combattè l'opinione delle Investiture, più con mostrarne l'assurdità, e seguire fil filo l'andamento della politica romana sul nostro Regno, che con interpretarle. Pur finalmente giunto all'ultima epoca della sua storia, ciò, che aveva di già fatto comprendere ed accennato il Caravita, ardì egli più manifestamente spiegare, ed adducendo anch'esso gli esempj già recati dal Caravita medesimo, dei varj Principi di Europa, i quali interrompendo l'uso delle investiture, le avevano abolite di fatto, ed appoggiandosi di più sopra quello della Sicilia

cilia, terminò con dire. Così secondo le opportunità, che se gli presentarono, tolsero i savj Principi da loro Reami queste soggezioni, le quali introdotte ne' tempi della ignoranza, siccome per abuso si erano in quelli stabilite, così per contrario uso furono abolite.

Scrisse dappoi l' Abbate D. Placido Troyli, monaco Cisterciense, forse volendo imitare la Storia civile, quella voluminosa collezione di fatti, e di ogni sorta di notizie cui egli volle non per tanto dare il titolo d' *Istoria generale del Reame di Napoli*, e dedicò più Capitoli del IV. volume uscito alla luce nel 1751, all' argomento delle nostre Investiture. Scorse egli con brevità, ma separatamente ciascuna delle antiche donazioni imperiali, ed ugualmente escluse ne vide le nostre Provincie; o perchè falsificate quelle nei luoghi, in cui son queste nominate, o perchè queste nella maggior parte fuori del possesso dei donatori; e falsa anche riconobbe la donazione di Arrigo, perchè non costa, ch'ei le togliesse ai Normanni: credè egli le costoro Investiture soltanto uno spontaneo effetto dell' uso, che forse in mira della traslazione (ei la chiama *Investitura*) dell' Impero di Occidente in Carlo M. mercè l' opera dei Pontefici, era invalso ne' Principi dell' XI. secolo di mettere

tere i loro Regni sotto la protezione di S. Pietro, ed anche di altro celebre o monastero, o santuario, e di farsi investire da quel Vescovo, che più eminente era nella dignità presso di loro, siccome de' primi sull'autorità della cronaca cisterciense, e di Pietro Cluniacense, reca l'esempio in Alfonso Re di Aragona, ed in Alfonso Re di Portogallo, ambi i quali, e l'ultimo coll'espresso consenso de' sudditi, si fecero censuarj di nostra Donna di Chiaravalle; e dei secondi sull'autorità di Guglielmo di Tiro, l'esempio in Goffredo di Buglione, e nel nostro Boemondo, i quali dal Patriarca di Antiochia si fecero investire, l'ultimo di questo Principato, il primo del Regno di Gerusalemme. Riferì il Troyli l'opinione del rinomatissimo Gaetano Argento nella sua Consulta all'Imperatore Carlo VI., *che le Normanne Investiture per via di semplice Pensione, e di Censo furono date, non mica già per modo di feudo, Imperciocchè in niuna di essa si mentova il nome di feudo, ma soltanto si adopra la voce di Pensione, e di Censo, che non toglie il pieno dominio, ed inoltre per la giusta ragione, che poste da banda le Investiture Angioine, la Casa di Aragona ripeteva il suo diritto ereditario da quella di Svevia per mezzo di Costanza figliuola di Man-*

Manfredi, ed unica erede di Corradino, *innocentemente deposta*, e *decollato*. Consulta, che in riguardo dell'illustre nome dell'autore, ci duole non poterne altro accennare ai Lettori, che quello che abbiamo estratto dal Troyli, non essendoci riuscito, benchè con replicate ricerche, di poterla avere sotto gli occhi; ma che intanto basta giusta l'oggetto di questo discorso a mostrare il progresso delle opinioni in questo secolo: e finalmente riconobbe il Troyli medesimo, (ed in lui pieno in tutta l'opera di prevenzione pontificia, il riconoscimento non è di poca importanza,) che malgrado le *Investiture*, ed il *Censo* il Regno sotto i Normanni, ed i Svevi era stato sempre *gentilizio*, ed *ereditario*; ma tutto poi non potendo negare alle sue prevenzioni, aggiunse, che dopo gli Angioini fosse così divenuto feudale, che non si potesse contrastare neppure *in petitorio*: proposizione per altro, che presso gli Avvocati Romani, soliti incominciare da Costantino, e da Carlo M. neppur troverebbe buona accoglienza. Ma il Troyli badando ad istruirci più coll'ammassare fatti, e citazioni, che col suo raziocinio, non si compiacque farci comprendere, come se il Regno era gentilizio, ed ereditario sotto i Normanni, ed i Svevi, o che fosse tolto a Corradino, come

me dice l'Argento, o a Manfredi, come dice egli stesso, un atto arbitrario, ed ingiusto, potesse per sempre cangiarne la natura.

Con qualche distanza di tempo apparve indi nel 1769 stampata in Venezia la pregevolissima opera degli *abusi della giurisdizione Ecclesiastica sul Regno di Napoli*, comunemente attribuita al degno Avvocato napoletano Bernardo Brussoni. In questa, come sul massimo di tutti gli abusi, egli si diffuse a lungo sulle Investiture in un dottissimo capitolo, diviso in tre articoli. A lui si deve la lode di avere, comechè di passaggio, riconosciuto il primo nella Investitura dell'Imperatore Arrigo II. ai Normanni un atto di riconoscimento di possesso, e ne' patti fra i Normanni, ed i Pontefici un semplice trattato di pace, e di confederazione, ch'egli condiscesse ben anche a chiamare ineguale, ripetendo l'ineguaglianza dalla maggiore dignità, e non dalla superiorità del grado de' Sommi Pontefici sopra i Principi Normanni. Fece parola anche il Brussoni delle obblazioni a San Pietro, come Giannone avea fatto, ma di più accennò, che il censo di Roberto Guiscardo potesse essere stato un compenso per le antiche tenute, che prima della confiscazione fattane da Leone Isaurico qui possedevano i Papi; mostrò, che quel censo

b

non

non poteva essere in segno di feudo, perchè il compensare la servitù feudale con retribuzione pecuniaria, fu introdotto molto tempo dappoi; e, benchè annunciandola diversamente, seguì la teoria del Caravita, che dove sia vera Sovranità, esser non possa soggezione feudale, ma laddove il Caravita ricavata l'aveva dalla ispezione del diritto delle Genti, il Brussoni volle trarla da quella del diritto feudale; affermando, che sia incompatibile la *qualità di feudo col Regno*, perchè giusta la definizione di Umberto, seguito da' migliori feudisti, *il feudo si costituisce su cosa immobile, e vale a dire, sul suolo; ma per Regno non s' intende la proprietà di questo, ma la facoltà di reggere i Popoli; e sebbene col Regno vada ordinariamente compreso il suolo, non è questo il Regno, ma il luogo dove il Regno si esercita; unico oggetto del Regno essendo il Popolo, che si governa (a)*, oltre molti altri schiarimenti

su

(a) L'Autore della Breve Istoria, di tanti argomenti, che si sostengono l'un l'altro, e con i quali il dotto Brussoni sostiene le sue teorie, si appiglia a questo solo, ch'ei chiama *uno de' più strani argomenti, che si possano immaginare*. Egli dice, pag. 233. *second. ediz.* che il Brussoni per parlare logicamente avrebbe dovuto dire *il feudo si costituisce su cosa immobile; un Regno è un* com-

su la guerra di Leone IX., e la permuta di Benevento , per i quali rimettiamo i Lettori all' opera medesima ; ed in fine calcando anch'egli le orme del Giannone, conchiuse ugualmente , che si dovesse oramai dar fine a tali nulli , ed insussistenti atti d' Investitura ; ed abolire l' annua obblazione , come da gran tempo abolite sono negli altri domini di Europa , comechè con solenni atti si fossero obbligati i loro antichi Principi di contribuirle .

Porse un breve omaggio alla Causa Nazionale anche il Giureconsulto Rapolla in un capitolo, sulla origine de' Feudi, che fu poi apposto alla edizione postuma del suo diritto criminale, pubblicata nel 1771 ; e noi rendiamo conto del suo detto , solo per rendere noto il luminoso argomento , onde l'ha confutato l' autore della Breve Istoria . Distingue il Rapolla i feudi in *dati*, ed *offertii*; dati quelli chiamando , che dal Sovrano si

b 2

con-

complesso di Città , e di Provincie , dunque è una cosa immobile e su di esso si può costituire il feudo: e così argomentando egli medesimo pienamente in barbara , trova che il Regno non si costituisce sugli uomini , ma sulle mura , e su i fassi ; o piuttosto vuol per Regno intendere l' aggregato di tutte le proprietà , e che i Cittadini , non più Cittadini rimangano , non so s' ei li voglia , o semplici conduttori , o servi addetti alla gleba .

concedono con determinato peso di servizio militare, offerti quelli, che il possessore volontariamente sottopone al peso di un' annua retribuzione verso un maggiore in potenza, per esserne indi protetto; e fra questi ultimi mette l'offerta Normanna, tratto ancor egli dall' uso d' implorare per siffatta guisa nei secoli di mezzo sopra i proprj o beni, o Stati la salvaguardia ecclesiastica. Il *Breve Storico* immemore, che questo principio era stato dal Giannone adottato, ed in parte anche dal Brussoni seguito, ne fa acerbo rimprovero al Rapolla, come di distinzione inventata a capriccio; quindi contra lui, (è perciò contra gli altri,) argomentando egregiamente per noi, riconosce, che *un feudo è sempre parte di un altro Stato*; ma poichè nelle offerte Normanne il Regno di Napoli da un altro Stato non si divide, *giacchè tutto il contratto si faceva senza saputa di altro Sovrano*: e noi sappiamo, che a quello di Roma non s'incorporò; dunque, *se non era parte di alcuno stato, come si poteva chiamar feudo (a)?* ed è per l'appunto QUELLO, CHE SI VOLEVA DIMOSTRARE.

Ten-

(a) V. *Breve Storia* ec. pag. 226. e 227. seconda ediz.

Tenne dietro al Rapolla l'Avvocato Ginesio Grimaldi, consagrando ai diritti della corona di Napoli sopra la città di Benevento; ed al trattare delle Investiture, quasi tutto il XLIII; ed ultimo libro della *Storia delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli*, che data alla luce in 4. volumi dal 1733. al 1735. colla data di Lucca dal suo fratello Gregorio, fu poi da lui medesimo continuata nel 1769; e prodotta fino al XII. volume nel 1774. Rinnovò il Grimaldi, benchè non senz' alquanto di confusione, le osservazioni del Caravita, del Giannone; e del Troyli, sulle antiche donazioni, sulla origine, ed il valore delle Investiture; che anch' egli chiamò ne' Normanni un volontario atto di *ossequio* non ricusato ai Pontefici da quella *religiosa Nazione*, e che i Papi ebbero a poco a poco l' arte di trasformare dappoi in obbligo; notò con gli altri, che *l'investire presuppone, che un dominio netto, assoluto, indipendente si abbia da quello, che altrui si concede colla Investitura*, e quando ciò non sia; comè non lo era in quella de' nostri Principi, è una *Investitura cerimoniale, ed abusiva; anzichè naturale, la quale dalla tradizione non può andare scompagnata*; rammentò varie assurde opinioni corse nei secoli passati sull' autori-

tà Pontificia in tutto il temporale , fondate sopra non meno frivole illazioni ed allegorie , tratte da non adattabili passi , e paragoni delle sacre carte : trovò nel diploma di Ruggieri ai Beneventani una pruova del costui dominio sopra di essi; scorse su quelle , che nelle *Memorie Istoriche* di questa Città si arrecano per la Chiesa Romana , ed aggiunse in favore de' Normanni il particolare argomento , il quale , poichè i diritti Pontificj sul Regno si vogliono confusi con quelli di Benevento , ed appoggiati al medesimo fondamento, con maggiore ragione , e felicità si può adattare al Regno medesimo : cioè , ch' essendo Leone IX. venuto a mano armata per togliere ai Normanni il possesso delle nostre Terre , e snidarli da esse , ed essendo rimasto sconfitto , *spente restassero le cedute ragioni sopra Benevento da Arrigo al Pontefice Leone* , e poteva dire le cedute ragioni degli altri Imperatori sopra il Ducato , anche supposte vere le donazioni , *poichè tanto operava il dritto della guerra , e la ragione della vittoria* , la quale poi a' novelli conquistatori ne tramandò il dominio , *nulla più, valendo quei diritti, che l'Imperatore aveva creduto rappresentarvi* ; onde siccome intorno a Benevento aveva già silettuto il
 Gian-

Giannone, da' Normanni dovè la Chiesa romana riconoscerne il possesso. (a)

Scrisse ultimo, e non meno diffusamente sulle Investiture l'Abbate Giuseppe Cestari, ora Prefetto de' Regj Archivj, nella *Continuazione degli Annali* del Regno di Napoli; che incominciati, e per deplorabile prematura morte interrotti dal non meno dotto, che benemerentissimo cittadino Francesco Antonio Grimaldi, sono stati da lui proseguiti fino al tomo X. della seconda epoca, pubblicato nel 1785. Siccome il Giannone nella guerra di Leone IX. contra i Normanni aveva creduto vedere un oggetto di politica, il Brussoni un sentimento di compassione verso i Popoli; il Ce-

b 4

sta

(a) E' mirabile il vedere come l'Autore della *Breve Istoria* convenga piacevolmente di questo argomento, e per distruggerlo si volga soltanto a tramurare il fatto, domandando lepidamente pag. 107. *dov'è la vittoria? io non la veggio, che nelle lagrime, nel pentimento, e nel dolore dei ravveduti Normanni.* Noi la vediamo nelle lagrime, e nella prigione di Leone; vediamo i *pentiti ravveduti* Normanni tornare penitentemente a debellare, ed a fare prigionieri tutti gli altri Pontefici, che come Leone ebbero il pio zelo di sfoderare la spada contro di essi; e vediamo di più, che con una sì felice maniera di rimirare le cose, l'

AUTO-

stari dalla lettera medesima di questo Pontefice a Costantino Monomaco credè scorgere in essa una vera guerra sacra, cioè il fine di riparare al saccheggio delle Chiese, ed alla occupazione de' beni Ecclesiastici. Mostrò egli la spessa fallacia delle cartè, e de' monumenti dei tempi di mezzo; sparse gran lume su i fatti di Leone IX. fra noi con particolari annotazioni alla cennata lettera di questo Pontefice all' Imperator greco; e con esempio tanto più commendevole, quanto che meno frequentemente imitato nella repubblica letteraria, citò non solo, ma per intero inserì ne' suoi annali il succennato capitolo del Brussoni, contentandosi di avvalorarne, e di ampliarne le ragioni con alcune particolari sue *riflessioni* sotto il nome di un *Anonimo*. E manifestando fin d' allora il sistema di togliere le pietre angolari, perchè da se medesimo crollasse

l'autore della *Breve Istoria* potrebbe ancora non vedere il saccheggio di Roma, e la prigionia di Clemente VII in Castel S. Angelo mercè le armi di Carlo V, perciò solo, che questo Imperatore pubblicò delle processionj di penitenza, ma senza rilasciare il Pontefice, tosto che n' ebbe l' avviso.

se l' edificio (a), attaccò di fronte il mal vantato diploma di S. Arrigo, contenente la permuta del censo della Chiesa di Bamberg con la Città di Benevento, e sul quale si fa così nelle *Memorie Istoriche* di questa Città, che nella *Breve Istoria* principalmente appoggiare il preteso diritto sul regno. Ed all' impeto, al fuoco, ond' egli assalì l' inimico se gli altri scrittori si potevano chiamar la Battaglia, questa si dovè dirè la Batteria: nè convien credere, che le palle ne andassero poi tanto a voto;

(a) Il medesimo autore continuando a sostenere l' indipendenza della Sovranità delle Sicilie, nel primo volume novellamente pubblicato dell' opera *Dimostrazione della falsità dei Titoli vantati dalla S. Sede &c.* si è accinto a mostrarè la falsità delle donazioni di Pipino, e di Carlo M., additando le interpolazioni, e le contraddizioni di Anastasio Bibliotecario; e provando con argomenti intrinseci, ed estrinseci la falsità del Codice Carolino, o sia delle lettere, che da' Papi si vogliono scritte a Carlo Martello, a Pipino, ed a Carlo Magno. Non dispiacèta intanto ai lettori saperè, che per maggior esattezza avèndo egli dalla Imperiale Biblioteca Vienneuse, dove si conservava l' autografo di siffatto Codice, procurato ottenerne più accurate notizie; con autentica carta inviatagli per mezzo di quella Imperiale Segreteria di Stato, e da noi osservata, gli è stato risposto esser già 5. anni, che un tal codice era sparito da quella Biblioteca.

to, giacchè, comunque l'Autore della *Breve Istoria* se ne infinga, egli medesimo dichiara, essersi accinto a scrivere il suo voluminoso libro solo per rispondere all'eccezioni prodotte dal Cestari contro di quel diploma.

Intanto il frequente spettacolo di vedere ne' primi anni di questo secolo fra due Principi contendenti le Investiture con ragioni consimili, ora ad entrambi differite, ora conferite ad entrambi, di doppie Chinee, che ora si volevano, ora non si volevano ricevere, dovette produrre il necessario effetto di richiamare l'attenzione de' Popoli a considerare quanto l'Investitura fosse inutile stromento a' Principi per far valere i loro diritti, quanto inutile scherzino a loro medesimi per garantirli dalle immutazioni? e mentre questa naturale impressione si andava di giorno in giorno accrescendo mercè le opere pubblicate nelle varie occasioni, ora a combattere le Investiture, ora a rischiarare i punti di giurisdizione, fiancheggiate eziandio dagli sforzi dei nostri più illustri Magistrati, venne nel 1768 il famoso Monitorio di Parma a maggiormente rinvigorirla, e ad accelerarne il progresso. Imperciocchè, oltre la parte, che tutti i Sovrani Cattolici, e più gli

Au-

Angusti Principi Borbonici presero in questa contesa, passando l'ingegno de' nostri, per le più complicate relazioni di questa Corte con quella di Roma, dalla discussione dei diritti di giurisdizione, a quelli di temporalità, oltre le due opere del Brussoni, e del Grimaldi, che abbiamo accennate di sopra, non poche furono le Memorie presentate particolarmente alla Corte su gli antichi diritti della Corona sopra Benevento, Ponte Corvo, Terracina, Ascoli ec. ed in ciascuna di queste carte ricorrendo naturalmente la disamina delle Investiture, e cribrandosi, ed agitandosi con maggior fervore queste opinioni dall'una all'altra estremità del Regno, quella, che nel principio del secolo era opinione de' dotti, poscia degli avveduti, divenne quasi per senso l'opinione di tutti. Quindi non prima volle ora la Corte Romana, attaccandosi ad inopportuni puntigli, commischiare l'idea della sua temporale superiorità nelle attuali vertenze, nè prima si videro i suoi Curiali sotto il giogo d'investite costumanze o riti, non solo sforzare la pia, ed illuminata mente del Glorioso Regnante Sommo Pontefice a sostenerla, ma affettar essi medesimi nelle loro proteste, e nelle parole il fasto de' Gregorj, de-
gl'

gl' Innocenzj, e de' Giulj; che se tai modi furono con magnanima non curanza negletti dal Principe, vivamente li risentirono i popoli: ed accorrendo ciascuno secondo le proprie forze, e quasi popolarmente a rintuzzarli, nacque quella moltitudine di scritti, di cui non accade rendere ragione; perchè fra le mani di ognuno: tutti, come suole avvenir nel gran numero, non certo di un medesimo valore; nè da pregiarsi ugualmente, tutti però ugualmente pieni del pregio, e del senso grandissimo di non riconoscere altra temporale superiorità, che quella del proprio Sovrano.

Si è detto in Roma, che i nostri presenti scrittori si contraddicano l'un l'altro; seguendo ciascuno un differente sistema; quasi in una causa, che presenta tanti aspetti, non possa ciascuno per giungere al medesimo punto seguire una strada diversa; e ciascuno credere preferibile la sua. Noi possiamo rispondere, che basta ai Napoletani di tirar tutti la medesima conseguenza; prendanla i Romani come più vogliono; o per interpretazione del fatto antico; o per manifestazione della volontà presente. Vedremo dappoi se i nostri fra loro, o più tosto l'autore della *Breve Istoria* si contraddice con se medesimo; ed invitiamo intanto

to i Lettori a due riflessioni. La prima , che avendo i nostri quasi di comune accordo opposto il grande argomento, che non debba un Principe ledere i diritti de' suoi popoli , e dove lesi li ritrovi , possa , e debba rivendicarli, gli Avvocati Romani han sempre disinvoltamente sfuggito un tale argomento: la seconda, che in ciascuno di coloro, o nazionale, o estero, che si son fatti di proposito a combattere le temporalità Romane, si osserva un determinato sistema o di diritto, o di critica, col quale hanno giudicato, o interpretato i fatti, giudicato, o rigettato le carte, e da' fissati principj dedotto analoghe conseguenze; la qual cosa non si osserva negli Avvocati Romani, perchè volendo essi, che la grandezza Pontificia abbia, come l'Indo, il capo velato, e si perda nell'oscuro de' secoli, sono costretti a trar partito, ed a produrre in fascio carte, quali decisamente false, quali evidentemente interpolate, altre dubbie, altre vere; e fatti, quali contrarj, quali contraddittorj, quali equivoci, quali favorevoli, secondo che avvenuti o nel tempo, in cui il Pontefice Romano, ristretto alle sacre funzioni del primo tra' Vescovi, niuna temporale influenza aveva sulle cose civili, o allorchè incominciando ad acquistarla, ora avanzava, ed ora retrocedeva, o

quan-

quando infine sulle soggiogate opinioni potè ampiamente distenderla. Non contiamo però fra gli Avvocati Romani l'annotatore all'opera del Conte Mozzarelli: egli prendendo le ingiurie per argomenti, e quindi votandole a man franca, ha preteso avvilire i nostri presenti scrittori, tutti avvolgendoli insieme, e sopra tutti indistintamente scaricando le sue invettive: ultimo, ma ordinario sfogo del dispetto in chiunque si vede debellato, e che la magnanimità de' vincitori può ben concedere alla disperazione de' vinti,

Ma e' non si conviene più ritardare ai Lettori l'opera, che ci accingiamo a presentar loro. Scorgeranno essi, che dalle illustrazioni in fuori, che ai moderni è stato più facile di arrecare in varj punti d'istoria, niuno meglio del Caravita ha considerato la causa ne' veraci suoi aspetti, niuno meglio maneggiato gli argomenti del dritto, niuno sparso l'opera sua di tanti lumi politici, e di più utili dottrine; e che egli di gran lunga superando non meno coloro, che lo avevano preceduto, che i suoi contemporanei, additò solo la verace strada a quelli, che dovevano seguirlo.

Sarà certamente la quistione della feudalità di un Regno, oggetto o di stupore, o di riso alla generazione futura, e materia più da

da eruditi dissertatori, che da politici, o da giurispubblicisti; pur noi dovremo sempre in ugual modo rispettare, ed ammirare coloro, i quali hanno nella loro mente saputo anticipare a se medesimi quest' epoca, e mercè l'opera loro condurla a noi.

Prima di terminare dobbiamo avvertire altresì i Lettori, di uno sconcio non piccolo, oltre i molteplici errori della edizione, corso nelle citazioni: ed è, che per i frequenti incomodi di salute avendo spesso dovuto lasciare ad altri la noiosa fatica di trascriverle, talora sia trasportata con qualche varietà una stessa citazione; anzi ne' primi fogli siano tutte passate quali si giacevano nel testo, vale a dire in latino: cosa, che non siamo stati in tempo di riparare, quando l'abbiamo avvertita: ma così di questo, come di ogni altro errore, onde o l'inavvertenza, o l'incapacità nostra abbia potuto adombrare un'opera sì pregevole, in grazia della buona volontà almeno, preghiamo, e dalla generosità de' Lettori speriamo ottenere graziosa indulgenza.

NIUN DRITTO

COMPETE

AL SOMMO PONTEFICE

Sul Regno di Napoli.



Ivolgendo io spesso nell'animo l'antico insegnamento a noi tramandato da' più chiari filosofi, che siano solo allora tranquilli, e felici gli Stati; quando appieno ciascun cittadino comprenda di esser nato per la patria, e non per se stesso; nè poterfi le private fortune conservare, se non salvo, e sicuro lo Stato: mi venne in pensiero, poichè nè l'avanzata età, nè le precedenti istituzioni della vita mi permettevano l'uso delle armi, ch'opera lodevole avrei fatta, se con un qualche letterario monumento almeno avessi procurato difendere la patria mia, e sostenerne la dignità. Conciossiachè, sebbene

A

ne'

ne molti anni trascorsi nel, foro a-
veffi sempre la vita e i beni de'
miei cittadini difeso, nè mai colle
accuse procacciato ad alcuno danno
o pericolo; pur nondimeno questa,
comechè pregevolissima lode, era a
me con molti comune, e da repu-
tarsi più di privata utilità di talu-
ni, che di bene generale di tutti.
Ricerca dunque un argomento, pia-
cevole per la novità, nobile per l'am-
piezza, e che tutto in se racchiude-
sse il pregio di rivolgersi a cosa in-
sieme utile e giusta. Fuor di ogni
mia aspettazione sento ora da varj
gravissimi uomini venir desiderato uno
scritto (certamente e per la materia,
e per l'importanza di essa giustissimo,
ed utilissimo) contra l'opinione fal-
samente ricevuta dal volgo del diret-
to dominio del Pontefice Romano sul
Regno di Napoli. * Perciocchè aven-
do l'augusto, ed invitto nostro So-
vrano Ferdinando IV Re di Napoli,
e di Sicilia tolta la solennità onde so-
lea accompagnarli la consueta obblazio-
ne

ne' al sepolcro de' SS. Apostoli, ne ha
 il Sommo Pontefice Pio VI quasi di-
 grave trasgressione fatte altissime que-
 rele, e pubblica protesta (1), e ricu-
 fato poi riceverla ove pubblica non
 fosse, nella pubblicità intendendo egli
 comprese le ingiustamente pretese con-
 dizioni di tributo, e di vassallaggio:
 e vanno i Curiali disseminando, ch'es-
 sendo, com' essi dicono, il Regno di
 Napoli antichissimo feudo della Chiesa,
 il negar ora quello che per tanti seco-
 li, e da tanti Principi fu, non che non
 contraddetto, ma stabilito; sia viola-
 zione di antico diritto, e di giurata
 fede, e forza solo di armato vassal-
 lo contra inerme Signore. * Proposi-
 zione da uomini audaci temerariamen-

A 2 te

(1) L'autore della *Breve Istoria del domi-
 nio della Sede Apostolica nelle Sicilie*, non essen-
 dosi trovato colla stampa a tempo di parlar di
 questo fatto, si è contentato d' inserire, e rife-
 zirsi nella sua prefazione alla *fortezza*, alla *chia-
 rezza*, ed alla *precisione* dell' allocuzione di Pio
 VI., Egli, forse per la fretta, si dimenticò d'in-
 ferire, o almen di citare la magnanima, e insie-
 me moderata risposta di Ferdinando IV.

te proferita *, contraria alla libertà, e dignità de' nostri popoli, ingiuriosissima alla Sovranità *, di cui in altri tempi i nemiei della pace, e della tranquillità nostra si avvalsero quasi di spada, e di veleno per distruggere questa fiorentissima parte d'Italia, e vederla miseramente bruttata di sangue civile, di rapine, e di stragi. * E sebbene in tanta luce di dottrine, e dalla propria esperienza resa più istruita e più cauta, abbia ora la nazione applaudito non solo, ma sembri coi suoi unanimi voti prevenir quasi la definitiva risoluzione del Principe; onde col togliere l'oblazione suddetta, il pretesto si tolga alle orgogliose intrepetrazioni romane: * pur nondimeno, perchè niuna cosa è così possente ad illudere la mente degl'ignoranti, quanto un vano fantasma di pietà, e di religione: * ed alla dignità delle regie azioni si conviene, che quali giuste in se stesse, tali pur chiaramente a ciascuno risplendano: * molto importa allo Stato, che dalla caligine di così false
se...

se opinioni rimanga appieno sgombro l'animo * e degli stranieri, * e de' nostri. Per la qual cosa, senza arrestarmi a verun' altra considerazione, impugnando tosto la penna, mi son prefisso di abbattere questo terribile mostro colle sue armi medesime. E giunta la brevità del tempo con tanto di diligenza mi sono ingegnato di trattar l'argomento, che molti possano desiderarvi maggior eleganza e sceltezza di parole, niuno maggiore nè candore, nè veracità. Mosse l'animo mio, nol niego, l'autorità di molti uomini rispettabili, ma più di tutti l'amor della patria, che succhiato col latte, scolpito sento nella mente e nel cuore, e preferibile a quella qualunque gloria, cui forse avrei potuto aspirare. Imperciocchè, * ove affatto spenta non sia, chi non sa come * facilmente ripulluli, e lenta serpeggiando da prima, cresca poscia ad un tratto, e orribil guasto produca, la peste delle false opinioni; ed all'ultimo si giunga * nuovamente * a tale, che sia il non cu-

A 3

rar.

'arla pericolo, il curarla danno, l'unc
 e l'altro cagione di miseria certo e di
 sterminio. Non posso perciò meco stesso
 abbastanza meravigliarmi, che taluni
 ancora vi siano, non so s'io mi dica
 uomini, o più tosto figure di uomini e
 tronchi, i quali possan piegar tutta
 via l'animo loro a credere, che il
 Regno di Napoli sia feudo della Chie-
 sa, * e che altro, che pio profegui-
 mento di previo religioso costume sia
 stato nel nostro gloriosissimo Sovrano
 il prenderne l'Investitura *: quasi l'af-
 fetto de' popoli con lieti evviva ap-
 plaudenti alle vittoriose milizie * dell'
 augusto Genitore, il mirabile confen-
 so e l'amore, onde fra le gioiose la-
 grime fu poi il Regio fanciullo dalle
 paterne braccia ricevuto, ed acclama-
 to da noi *, bastante non fossero fon-
 damento a regnare.

Crederò dunque servire alla re-
 ligione ed alla vera pietà, se li-
 beramente, e senza artificio alcuno,
 dimostrerò che niun dritto abbia mai
 avuto il Pontefice sul Regno di Na-
 poli

poll, e che quindi l'annua prestazione, l'Investitura, il giuramento di fedeltà non siano affatto necessarj a legittimamente tenere il Regno; * anzi come avanzo di antica barbarie, e di non giusta consuetudine, e in ogni tempo funesto seme di discordie e di mali, e possa e debba togliersi affatto da noi *. E sebbene non dubiti, che contemporaneamente molti imprenderanno con più culta penna a difendere così giusta nobilissima causa, pure ho voluto piuttosto esporti alla taccia di scriverne men degnamente di quello che a lei si convenga, ch'aver giammai a rimproverarmi d'indoveroso silenzio.

I. Or incominciando, fra le rifapute nozioni, che devono precedere la presente discettazione, sarà pregio dell'opera il brevemente qui ricordare in che consista la Sovranità, qual ne sia la natura, quali i modi dell'acquistarla. Non vorrà, cred'io, alcuno negarmi, che per Sovranità s'intenda il potere assoluto, o vogliam

dire il supremo dritto su tutte quelle cose, che non meno alla ragione e dignità dello stato, ch' al reggimento di esso si appartengono. Comprende ugualmente ciascuno, che siccome in ogni altra forma di governo, così pur nel monarchico, il quale pel comun consenso de' dotti (a) è di tutti i governi il più perfetto e più consentaneo ai dettami della natura e di Dio, questo dritto, e questo potere così debba esser uno, che non possa giammai venir nè diviso, nè comunicato (b). Imperciocchè quella maestà, che dicesi Reale, a differenza della personale, * destinata solo a distinguere la persona, e il luminoso apparato che circonda chi sia insignito della prima,

(a) Donell. 1. Comment. 7. Barcl. c. Monarchom. lib. 3. cap. 2. P. Greg. de Rep. lib. 6. c. 3. & lib. 2. Syntag. Patri. de Regno Ec. lib. 8. Lips. 2. polit & alii.

(b) Cyn. in l. si viba 3. C. de bon. matern. Bald. in l. omnes 4. C. de prescript. 30. annor.

ma, * include in se tutto ciò che dai Giurispubblicisti si suol chiamare *potestà* (a) . E sebbene di alcuni Principi si legga , che abbiano assunto de' collegi all'impero : (è a questo caso applicabile il famoso detto di Tacito (b) , tale esser la condizione del regnare , che ragione si abbia da rendere a un solo (2)) pure chi più giustamente si faccia a considerar quegli esempj , vedrà , che non fu doppia allora la maestà dell'impero , nè alla Sovranità un'altra si aggiunse ; ma piuttosto l'esercizio ne fu a molti comunicato , nel modo stesso , che lo vediamo nelle varie forme degli stati repubblicani . In
vano

(a) *Besold. Synops. Polit. Cap. 1.*

(b) *Tac. 1. Annal.*

(2) Il testo di Tacito è *eam conditionem esse imperandi , ut non aliter ratio constet , quam si unus reddatur .* Il Davanzati traduce *in ragion di stato il conto non tornar mai , se non si fa con un solo* : questa traduzione serba più la genuinità dell'espressione latina , ma non ci è parsa serbare ugualmente la dignità della sentenza .

ivano dunque dal vedere che i diritti della Sovranità siano talvolta amministrati da altri, che dal Monarca, o dal Senato, o vogliam dire quel corpo presso cui la Sovranità risiede, mette l'Arniseo a tortura il suo ingegno per provarci (a), che vadano estrati coloro, i quali la credono individua. Egli è cosa a ciascuno apertissima, che tutti gli atti di un precario amministratore debbano sempre ripetersi dalla potestà del sommo imperante, e che i diritti ch'egli esercita derivano dalla Sovranità stessa, e così a lei debbano riferirsi, come gli effetti alla ragione, i raggi alla luce, i pensieri alla mente, e qual soleano dire le scuole, i modi alle cose (b). Di fatti non si potrà giammai in un membro qualunque dello stato rimandar riuniti la facoltà legislativa, il dritto della guerra e della pace, le appellazioni in ultimo grado, senza che si riconosca-

no

(a) *Arnif. de Jur. Majest. lib. 2. cap. 1.*

(b) *Vid. Besold. ibid. cap. 4.*

no in esso i proprj, e privativi caratteri della Sovranità (a). Per ciò, che ne vien detto dei Principi della Germania, farebbe da esaminarsi, se quelle che godono, non siano usurpate prerogative; se il corpo Germanico non si accosti ad un' aristocrazia (b); se non sia una cotal sorta di potestà di ciascuno in ciascuno.

Ma ripigliando il nostro argomento: egli è certo, che se in uno stato non sia il moderatore supremo, gli altri, come li chiama il Besoldo (c), i subalterni, o vogliam dire, uno non sia il Sovrano, gli altri i Ministri, farebbe lo stato stesso, il quale riconoscesse una doppia Sovranità, o dentro, o fuori del suo tenitorio, da collocarsi fra mostri, e non dissimile da un corpo a due teste (d). La voce medesima,

di

- (a) *Clapmar. de Arcan. Rerump. lib. 1.*
 (b) *Daniel. Otton. de jur. publ. cap. 17.*
 (c) *Besold. Synops. pol. cap. 10. Bornit. de Majest. cap. 12.*
 (d) *Rurpat. in l. 1. de officio ejus, cui mandas.*

di sommo potere sembra per se stessa indicarlo ; imperciocchè non potendo tutto ciò ch'è sommo ricevere nè superiore, nè uguale, facile si rende il conchiudere, che sia di sua natura indivisibile, nè possa a più separatamente attribuirsi, senza che manchi in ciascuno di essi alcuna delle qualità che il vero sommo costituiscono (3). Quindi l'Arniseo (a) egli stesso in comprovazione di cotesta verità, si avvalse in altro luogo delle parole di S. Attanasio (b), cioè, che siccome molti Dei distruggono l'essenza della Divinità, e son l'istesso, che niun Dio ; così pur molti Principi distruggono l'essenza del Principato, e son l'istesso, che niun Principe.

Ma che i Re di Napoli abbian sempre esercitati i pieni diritti della

re-

(3) Il Sommo include due idee, una di perfezione assoluta, l'altra di superiorità relativa : nella prima non può ricevere superiore, nella seconda non può ricevere uguale : dunque tutto ciò, ch'è sommo, è uno, ed individuo.

(a) *De Jur. Majest. lib. 1. cap. 3.*

(b) *Athan. Orat. adv. Idol.*

regalia, quelli della pace e della guerra, di formare, o di abrogare le leggi, è così certo, che non ha d'uopo di congetture o di prove. Anzi, e questo è più, hanno anche de' vassalli ligj (a), fortissimo argomento di potestà, che non riconosca superiore (b). E con questa potestà non ricevuta mica da chi precariamente l'esercitasse, ma dal consenso, e dalla volontà de' popoli stessi, da lungo tempo signoreggiano il Regno colla virtù, e colle armi de' loro maggiori acquistato: laonde quelli, i quali credono che il diretto dominio ne appartenga al Romano Pontefice, deviano assai lungi dal vero, stimando che un uomo ligio possa avere altri ligj sotto di se (1). Contradizione, che avvertita dal Baldi, nè sapendo come risolverla, se poi scrivergli quel grave assurdo in dritto, che tutt'i feudi del Regno di Sicilia fanno di di-

(a) Pontan. lib. 2. de Belli Neap. affere jurisjurandi formulam Urbi Urfsni com. Nole.

(b) Quaren. ad consuet. feud. cap. 4.

diretto dominio del Re, sebbene l'universalità di essi, o sia tutto il Regno, sia feudo della Chiesa (a).

II. Il dritto della Sovranità si acquista o per ragione di guerra, o per quella ch' il Clapmario (b) chiama *pazienza de' Popoli*, o come altri più convenientemente esprimendosi, dissero, per la volontà de' Popoli o libera, o costretta (c); e allora che libera, o tacita, o espressa: e questi due modi avea Platone distinti col dir che il Regno si tenga dalla Famiglia, o dalla Legge: giacchè nel Regno ereditario la volontà de' Popoli è tacita, espressa nell'elettivo. Il dirlo collo Clapmario *pazienza*, parmi convenire alla tirannia, non al legittimo dominio.

Ad ogni modo egli è chiaro, che dalla volontà de' Popoli manifestata in una delle tre d'istè divise maniere, cioè

(a) *Rald. in l. 1. C. unde cognati.*

(b) *Clapmar. lib. 1. cap. 11.*

(c) *Hippolyt. a Callib. in Principe cap. 2.*

o costretta, o libera tacita, o libera
espressa, e vale, a dire o dal dritto
della conquista (a), o da quello della
successione, o della elezione ogni ra-
gione deriva di legittimo dominio.
Cosa, che per ora ci basti avere sta-
bilita, non richiedendo l'argomento
che abbiain per le mani che su di es-
sa ci arrestiamo più lungamente.

III. Poste queste indubitate pre-
messe, ragioneremo così; se nè con
giusta guerra, nè per via di elezio-
ne, o di successione il Romano Pon-
tice potea giammai alcun dritto (di di-
retto dominio acquistar sul Regno di
Napoli, dovranno senza dubbio avere
per isforniti affatto di criterio e di
senno coloro, che vogliono attribuir-
glielo. Perlochè parlando delle Signorie
della Chiesa, molto saggiamente lascio
scritto il Pontano (b), esser difficil cosa
lo spiegare, come i Papi tante abbian
potute acquistarne, IV.

(a) L. Naturate §. fin. C. de acquir. rer.
dom.

(b) Pontan. de bello Neap. lib. 1.

IV. Ma perchè con chiare idee si proceda, egli è d'uopo determinare eziandio qual sia la guerra che possa chiamarsi giusta, onde sia giusta benanche la ragione che ne deriva. Per giusta guerra intendo quella, che da colui, ch' esercita la suprema potestà in una nazione, o da quello, cui egli ne conferisce il potere (a), si fa per la Religione, per la salvezza de' Sudditi, o per rispingere l'ingiusta offesa (b): e che allora le cose al nemico tolte passino e per dritto divino (c), e per quello delle genti, nel dominio di chi le toglie, è antica verissima opinione così di Platone (d), che

(a) Groc. *de jur. bell. lib. 1. cap. 131 num. 4*
 Sam. Puffendorf. *de jur. nat. & gent. lib. 8 c. 6*
 l. 3 D. *ad leg. Jul. Majest. Besold. Synops. Polit.*
 l. 12 Cic. *Phil. IV.*

(b) Cic. *1 de Rep.*

(c) *Deut. XX. 14.*

(d) *Plato de legibus Xenoph. Inst. Cyr. A-*
rist. 1 polis. & alii apud Groc. de jur. bell. lib. 3
cap. 6 n. 2.

che di tutti gli altri Filosofi, e Giuriconsulti (a).

V. Tralascio ora di esaminare se il Pontefice, mentre potea dir appena di aver somma autorità (II) in Roma, o almeno l'aveva precaria, e da Cesarì riceveva l'insigne del Pontificato, potea recar giusta guerra ai Napoletani, e molto più non offeso da' nostri d'ingiuria alcuna, che uopo fosse vendicare colle armi. Chiare sono le parole del Sigonio, Autore pregevole, e degnissimo di fede (b). „ E sebbene, dic' egli, l'Italia fosse allora governata „ nata dallo stesso Re (III), ed Imperatore, e dal Romano Pontefice, „ pur non era in entrambi eguale il „ dominio. Il Pontefice Roma, Ravenna, e le altre signorie reggeva „ più

B

„ più

(a) *L. Naturale §. ult. D. de acquir. rer. dom. §. Idem ea, que ex hostib. Inst. de rer. divis. l. ex hoc jur. D. de just. & jur. C. dicat 23 qu. 5 cap. si quã de reb. qu. 7 Aristot. 1 de Rep. cap. 8.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 1 in Othone Magno.*

„ più coll' autorità , che coll' impero ,
 „ poichè quelle Città consideravano il
 „ Pontefice come il primo nello Stato,
 „ ed il Re come il Sovrano Padrone,
 „ ed a questo prestavano i tributi , e
 „ gli omaggi . Le forze del Pontefice
 „ si aggiravano su i sacri anatemi , di
 „ cui altissimo orrore prendevano allora
 „ i Principi Cristiani ; le forze dell'
 „ Imperadore erano riposte nelle armi
 „ e nelle militari spedizioni, alle quali
 „ eran bene spesso costretti di cedere
 „ gl' istessi Pontefici „. Erano essi dun-
 „ que simili agli antichi Re di Germa-
 „ nia, i quali al dir di Tacito (a) ; so-
 „ prastavano coll' autorità della persuasi-
 „ va , non colla potestà del comando .

Ma se non avea sommo impero
 nell' Italia il Pontefice , giusta causa
 aver non potea d' invadere niun Popo-
 lo Italiano , nè per conseguenza eser-
 citar potea giusta guerra . E ciò sia
 detto in quanto al dritto , che per al-
 tro spesso trascurano i potenti . Ma
 ve-

(a) Tacit. lib. 15 Gros. lib. 1 c. 3 p. 10.

venendo ai fatti ; non mai prima di Giovanni X. , cioè prima del decimo secolo (a) , leggiamo, che le truppe pontificie siano apparse nel nostro Regno ; nè pure allor quando tutta questa nobilissima parte d' Italia riempivano i barbari d' incendj , di stragi , e di rapine . Di fatti , come avrebbero potuto vendicar gli altrui torti , essi , che le devastazioni e il furore , che i Longobardi portavano fin nello stesso Lazio , appena trattener poteano , e spesso anche il tentavano invano , colle lettere , colle preghiere , e coll' istesso venerando aspetto de' Sacerdoti (IV) (b) , mandati loro incontro delle Sacre insegne adornati ? Essi , che chiamati i Francogalli , non una sol volta col costoro soccorso ebbero a ricuperare dalle mani de' Barbari Roma stessa sedia , e domicilio della Religione ? Non erano allora guerrieri i Pon-

B 2

te-

(a) *Platin. in Jo: XI.*

(b) *Collen. Hist. ad ann. Chr. DCC. Sigon. de Regn. Ital. &c.*

tesici , ed ignorava ancora la cristiana repubblica quel grande arcano , che potesse un Pontefice trattar coll'armi, e col sangue i modi di ampliare , e conservare i dominj , che in *beneficio* aveva da Cesari .

Primo fra tutti , Giovanni X. , il quale secondo la testimonianza del Platina nudriva spiriti piu militari , che pii , unitosi con Alberico Marchese di Toscana , dopo avere respinti i Saraceni dai Romani confini , ed inseguitigli fin sul Garigliano , (ov' essi erano allora stabiliti) , data ivi loro sanguinosa battaglia , tanta strage ne fe , che i pochi superstiti si videro per ristorare le forze obbligati a ritirarsi sul Monte Gargano , donde poi con frequent' incursioni continuarono a devastare i circostanti luoghi . Ma Giovanni , ottenuta questa felice vittoria , desideroso di trarre a se tutto l'utile , e la gloria del fatto , incitò tosto Alberico a discacciar dall' Italia gli Unni , nazione piu feroce de' Saraceni medesimi (V) . Indubitata cosa è però , che

che il Pontefice contento di conservare il suo, non pensò nè pure sotto aspetto di Religione a nulla pretendere nel Regno; nè egli avrebbe potuto cos' alcuna, o coll'armi difendere, o giustamente togliere nè a' Longobardi, nè a' Greci.

La seconda spedizione Pontificia avvenne sotto Leone IX. circa l'anno di nostra salute 1053. Questo Pontefice avendo inteso, che Gisulfo Principe Normanno, succeduto a Guaimario suo fratello nel Principato di Salerno, assediava Benevento Città della Chiesa, radunato il fiore della gioventù Italiana, ed unitevi anche alcune truppe ausiliarie dell' Imperador Arrigo II. prese la via della Romagna d'onde inoltrossi nel Sannio. All' incontro Gisulfo impadronitosi oltre ogni aspettativa di Benevento, ed ap- pieno esperto nella scienza militare, e de' luoghi, si fe incontro al Pontefice nella pianura verso Chieti (VI), ove giunto, con tal virtù e sì fortemente pugnarono i Normanni, che dopo gran-

B. 3 (dis-

dissima uccisione dall'una parte e dall'altra, Leone rimasto vivo nelle lor mani (a), e da essi onorevolmente ricondotto a Roma, depose ogni e pensiero, e speranza di riacquistar Benevento.

Qual ragione, e su qual parte del Regno acquistasse allora alla Chiesa il vinto Leone, io certamente nol vedo: anzi che la signoria di Benevento si rimanesse allora per diritto della guerra ai Normanni, e si fa chiaro dal vedere, che nell'anno 1080., reggendo il Pontificato, Gregorio Papa VII. essa si apparteneva allo stesso Gisulfo, privato poscia e di Salerno, e della libertà da Roberto cognominato il Guiscardo (b); sebbene si vuol per taluni, che dal medesimo Roberto fosse poi e Benevento (VII), e Troja restituite al Pontefice Nicolò II.

VII.

(a) *Collen. comp. hist. lib. 3 Ricc. de Regn. Sicil. lib. 3.*

(b) *Collenuc. lib. 3.*

VII. Terza spedizione direm quella di Alesandro II., mentre sul Trono di Costantinopoli sedea Romano Diogene . L' anzidetto Roberto Guiscardo , dopo aver tolte ai Greci molte Città della Calabria , e della Puglia , benchè affettasse chiamarsi uom ligio della Chiesa , pur non recossi a scrupolo d'invaderne le terre insieme col suo fratello (VIII) Riccardo Principe di Capua . Tanto era egli lungi dal crederfi soggetto al dominio del Pontefice . Ma venuto nel Regno Ildebrando Cardinale di S. C. , quegli che assunto al Pontificato si disse da poi Gregorio VII. , colle milizie della Contessa Matilde , adoperossi in modo , che i Normanni ciò , che alla Chiesa avean tolto , nuovamente restituirono (a) . Così almeno scrive il Platina . Ma il Collenuccio , Autore certamente non privo di diligenza , riferisce che il Duca di Spoleti Gotifredo , marito della Contessa Matilde , ripren-

B 4

des-

(a) *Platin. in Alex. II.*

desse l' invasa Provincia in nome della Chiesa ; anzi dall' accurato Signor si ha , che egli non entrasse affatto nella Puglia , {ma obbligasse soltanto i Normanni a uscire dai confini Ecclesiastici (a). Quel che ne sia , noi abbiam creduto dover pur questa annoverar fra le spedizioni Pontificie: ma nè pur in essa ritrovo ombra o vestigio alcuno di dominio acquistato colle armi . Perciocchè di ciò che riguarda la volontaria dedizione di Roberto , diffusamente ne parleremo a suo luogo .

Asceso al Sommo Pontificato Gregorio Papa VII. , dopo aver egli dichiarato decaduto dall' Impèro l' Imperador Arrigo III. diessi benanche ad approntar un esercito contra i fratelli Roberto , e Riccardo . Ma perchè ad un tempo medesimo si vedea da una parte stretto egli dalle forze di Arrigo , e dall' altra Benevento , e Napoli dall' assedio quella di Roberto ;
que-

(a) *Collen. ibid.*

questa di Riccardo , anzichè sperimentare la dubbia sorte delle armi per ricuperare le Città del Piceno , appigliossi al più pronto partito di scomunicargli ambidui nel Concilio Lateranense IV. . Lasciò scritto il Sigonio (a) che Gregorio si mostrasse adirato contra i Normanni per la presa di Salerno (IX.) , ma poichè cotesto affare punto non si apparteneva al Pontefice , dobbiam più tosto attenerci al detto di altri non meno gravi Scrittori (b) . „ Egli esaltato appena , (scrive di Gregorio il Riccio ,) tenne il Concilio Lateranense , „ ed in esso secondo tutte le formole „ Religiose scomunicò il Guiscardo e „ i Normanni , perchè avendo invaso „ nell' agro Piceno le terre di Giurisdizione della Chiesa , che ora si dicono Marca di Ancona , con forti „ guarnigioni si riteneano molte Città. Questa fu dunque la cagione della guerra ,

(a) *Sigon. de R. Ital. lib. 9.*

(b) *Collen. lib. 3 Ricc. de Regn. Sicil. lib. 14.*

ra, non l'assedio di Benevento, non quello di Napoli. Fu poi in virtù di un trattato ricevuto in grazia Roberto, ed assoluto dalle censure colla condizione di togliere le guarnigioni suddette dalle Città della Marca, e di restituire sul Trono di Costantinopoli Michele Duca, statone discacciato da Niceforo Botoniate.

VIII. Seguì poi la quarta spedizione eseguita da Innocenzo II, (e qui anzi che a quel del Sigonio ci atterremo al racconto del Collenuccio (a), e del Platina) nell'anno 1133. contra Ruggiero III. Conte di Sicilia, o perchè egli la Puglia, la Calabria, e tutto ciò che in Italia si apparteneva a Guglielmo, figliuolo di Ruggieri, avea a costui ingiustamente tolto, mentre egli con inutile navigazione era andato per isposare la figliuola del Greco Imperadore Alessio Comneno; o perchè senza alcuna nè partecipazione,

nè

(a) *Platin. in Innoc. II. Collenuc. ibid. Sigon. lib. XI.*

nè consenso del Pontefice si faceva chiamar Re d' Italia (X) , ed avea nell' anno precedente con molta pompa tolta la corona in Palermo (a) . Fu nel primo attacco Ruggieri superato da Innocenzo presso la Città di S. Germano alle radici del Monte Casino , e ristretto poi da grave assedio nella Rocca di Gallucci ; nè era il Pontefice lungi dalla speranza di averlo in breve nelle sue mani ; allorchè fuor d'ogni aspettazione giunse l' avviso che Guglielmo Duca di Calabria si avvicinava in soccorso del Padre . Fu con dubbia pugna per qualche tempo combattuto , alla fine fatto prigioniero Innocenzo , e saccheggiato il suo campo (b) . Pur moderatamente usando Ruggieri la vittoria , molto onorevolmente-

(a) Fazzel. *Hist. Sicul. Thom. const. in adnot. ad Collenuc. lib. 3.*

(b) Platin. in *Innoc. II. Ricc. loc. cit.*, *Collenuc. Jarcagnota.*

mente trattò il Pontefice, da poi, ovunque più gli piacesse, andar gli permise; quasi prezzo della libertà accordatagli, parv' egli stesso tutto ricevere, (dal Regio titolo in fuori, ch' il Pontefice non volle giammai concedergli) ciò che dir si dovea ricevuto dal coraggio, e dal valore de' suoi.

Vi è chi scrive, aver allora Innocenzo distaccata la Città di Napoli dal dominio de' Greci, e concedutala al vincitore (4), il quale lietamente, e fra le festose acclamazioni de' Cittadini in essa accolto, vi dimorasse poi lo spazio di quasi due anni, e cingesse del cingolo militare cencinquanta de' primarj cittadini. Ma niuno di sana mente potrà indursi a credere, che il sommo Pontefice cos' alcuna dall' altrui dominio o potesse, o volesse distrarre. Sarà dunque più verosimile, che i Napolitani medesimi, stanchi

(4) Vedi l'Autore a pag. 55 e 56, e il *Giann. Istor. civ. tom. 2 lib. XI cap. III pag. 129 ediz. di Venezia.*

chi e delle guerre, e de' Greci, fianfi volontariamente dati a Ruggieri, Principe allor potentissimo.

Or mentre tai cose accadevano nel Regno, Pietro figliuolo di Pier Leone fu in Roma da alcuni faziosi Clerici, salutato Pontefice col nome di Anacleto, e Innocenzo ridotto a fuggirsene in Francia sulle galee de' Pisani. La qual cosa venuta a notizia di Ruggieri, cupido come egli era della Regal dignità, volle più tosto riceverla da Anacleto (a), che o del proprio diritto avvalersi, o più lungamente allo sciocco volgo privo apparirne (5). Ma non molto andò la colpa dalla pena disgiunta: imperciocchè dopo tre anni fu Innocenzo ricondotto in Italia dall'Imperador Lotario, e Ruggieri spo-

(a) *Villan. Neap. Chron. lib. 1. c. 62. Diacon. lib. 4. histor.*

(5) Non ne farebbe certamente apparso privo dinanzi ai Popoli che gliel'aveano conferita, ancorchè il Papa non avesse voluto in lui riconferirla; ma la conferma del Papa nella opinione de' tempi aggiungeva al Real Carattere quasi una certa *santità*. Vedi come passò il fatto nella D. D. N.

spogliato di quanto posséda di quà dal Faro , e confinato nella Sicilia . Tenutosi poscia da essi general parlamento presso l' antica Aquino , furono le Signorie di lui concesute col titolo di Duca al Conte Reginulfo , o come altri il chiamano Rainone (a) : nel qual fatto è degno di grandissima osservazione quello , che ne riferisce il Sigonio ; cioè che insorta fra il Pontefice , e l' Imperatore contesa del diritto , che chiamasi d' Investitura (b) , fu convenuto , ch' entrambi la conferissero a Rainone per mezzo dello stendardo . Così viene il fatto riferito dal Platina , e dal Collenuccio , nè per l' amor della verità dovea tacerli da noi : pur non mancano autori , i quali asseriscano che avessela conferita il solo Imperatore (c) . Ma più pacifiche disposizioni nudrendo poi
i due

(a) *Tarcag. de laud. , & situ Neap. Sigon. lib. XI.*

(b) *Franc. Capyciuslatr. Hist. Neap. lib. 1.*

(c) *Diacon. lib. 4. Blon. Hist. Sicul.*

i due successori d'Innocenzo Celestino II. , e Lucio II. facile fu a Ruggieri le Provincie per imprudenza perdute riacquistare parte colla bellica virtù , parte colla spontanea dedizione de' popoli , e ricevere con solenne rito o da Celestino , o come altri vogliono da Lucio la conferma del Regio titolo . Che Ruggieri oprasse allor come suddito (XI) , è chiaro ; ma con qual ragione tanto di autorità attribuisse a se stesso il Pontefice , non è facile il comprenderlo , e che tanto l'armi non gli avessero procacciato , riman chiaro da quanto si è detto .

IX. Un'altra spedizione , che fu la quinta vediamo nel 1135 (a) , di cui fu autore Adriano IV . Imperciocchè essendosi il Re Guglielmo , di soprannome il malo , impadronito di varie Città della Chiesa nella Romagna , ed avendolo perciò scomunicato il Pontefice , niun conto egli tenea delle fulminate censure . A questo si aggiunse
cosa

(a) *Ut Costus conficit adversus Colleenuc. lib. 4.*

cosa di non lieve momento, cioè che mal tollerando alcuni Baroni il debil governo di Guglielmo, mandarono al Pontefice ad offerir di metter se medefimi, e il Regno sotto la protezione della Chiesa, purchè egli vi venisse con ben apparecchiato esercito. Non trascurò Adriano sì bella occasione, e fatta alleanza con Emmanuelle Comneno, il quale non fu già tardo a spedir anch' egli le sue truppe nella Puglia, se ne venne per la Città di S. Germano direttamente a Benevento, ove da molti ivi accorsi ad incontrarlo ricevè la fede di varie Città. Ma Guglielmo; dappoi che vide nulla giovargli le parole, o le preghiere, condotte anch'egli le sue Truppe nella Puglia, ed assaliti i Greci vicino a Brindisi, in due battaglie totalmente gli disfece (a). Risaputasi appena la nuova di così prosperi eventi,

(a) *Collen. loc. cit. Platin. in Hadrian. IV. Ricc. lib. 1. de Reg. Sicil.*

venti , molti di coloro , che si erano attaccati al Pontefice , ritornarono supplichevoli al Re, il quale , alla condizione di que' tempi riguardando , fu largo in perdonar loro . Adriano allora, uomo scaltrissimo „ le condizioni di pace, che prima avea ricusate „ (son parole del Riccio) „ offerì da se stesso ; „ ed assoluto Guglielmo dalle censure il confermò nel Regno .

Vorran forse taluni attribuire alla liberalità, ed all' autorità del Pontefice , quello che in realtà fu solo frutto della vittoria . Ma non vi è chi non sappia , che quegli solo possa dir di volere , cui sia libero il non volere . Adriano , il quale non già da tutt' i Cittadini , ma sol da pochi faziosi era stato invitato ad impadronirsi del Regno , non era sì folle da volersene sopra titolo sì brutto arrogare il dominio : e bene scorgeva , che , se alcune Città aveano gridato il suo nome , dopo la vittoria del Re ; faceano una dietro l'altra a gara per abbandonarlo , e in breve avrebbero tut-

C

te

te seguito il medesimo esempio, ove non avessero voluto esservi obbligate dalla forza; anzi al dir di taluni fu egli stesso assediato in Benevento (a). Condiscese adunque, e si desframente seppe maneggiar l'affare, che quelló, che Guglielmo avrebbe quanto prima a di lui malgrado ottenuto, apparisse almeno averlo ottenuto da lui, e dalla Chiesa Romana.

Ma concediam pure, che non da pochi sediziosi, presso de' quali nè è, nè dev' essere autorità alcuna negli Stati bene costituiti, ma fosse venuto il Pontefice chiamato da tutti gli ordini de' Cittadini disposti a dar se medesimi alla Chiesa: direm perciò, che il sommo dominio ne fosse subito in lei trasferito? No certamente. Egli è chiarissimo, che bisogna che i Sudditi siano sciolti dal giuramento, non già abusivamente dal Papa, ma e dalla morte del

Prin-

(a) *Franc. Capyciuslatro Hist. Neap. lib. 2. ex Archiep. Tyrio.*

Principe eletto ne' Regni, che son di
 elezione, o dalla mancanza di eredi
 legittimi, in quelli di successione (a),
 perchè costituiti nella primitiva liber-
 tà naturale, possono in altri trasferire
 il Regno: nè ciò, che per la salute,
 e per la sicurezza de' Cittadini fu se-
 condo il dritto delle genti introdotto,
 si può, contra il fine stesso della Socie-
 tà operando, in loro danno rivolgere.
 Ma data la libertà di rimovera i So-
 vrani, ne deve di necessità avvenire
 che le posteriori confusioni, sian-
 no peggiori delle oppressioni, preceden-
 ti siccome argutamente il dice il Be-
 soldo (b), e qualunque o buono,
 o cattivo Principe rimarrà ugual-
 mente esposto a' capricci, ed alle tem-
 perarie imprese de' Sudditi (a) e se

(a) Grot. lib. 1. de jur. bell. & pac. cap. 3.
 §. 7. & lib. 2. cap. 9. §. 1. & 8. Puffendorf lib. 7.
 cap. 7. precipue §. 3. 7. & 9. Barcl. adv. Monarch.
 lib. 3. cap. 3. & 4.
 (b) Besold. Synopf. polit. cap. ult. Lehman.
 cap. 6.
 (c) Grot. lib. 1. cap. 2. num. 8. & 9 (a)

queste ragioni han luogo nei Regni successivi, ed elettivi, conferiti dalla sola volontà dei sudditi alla famiglia, o alla persona del Principe: quanto non dovranno più valere ove il Regno sia stato colle armi acquistato da' maggiori di lui (XII), siccome appunto lo era il Regno di Napoli dai maggiori, e predecessori di Guglielmo?

X. E su questo particolare, perniciosissimo stimo il parer di coloro, i quali affermano, che possano i sudditi con sì cattive arti, come son quelle della ribellione, acquistarsi il gran bene della naturale libertà, col cui diritto ad altri legittimamente sottoporsi: verissimo all' incontro reputo il detto del Puffendorffio (a), che ove per ingiusta cagione si ribellino, illegittima si rimane la libertà per fin tanto, che l' antico Signore si affatichi in ridurre con la guerra i ribelli, o almeno colle proteste conservi in essi intatto il suo diritto, nè dal suo lungo silenzio si possa raccoglie-

re,

(a) Puffond. lib. 6. §. 5.

re , ch' ei l' abbia abbandonato . Ma Gu-
glielmo tanto è lungi , che avesse ab-
bandonato i proprj diritti sul Regno ,
che anzi con tutti i suoi sforzi pro-
curava rivendicarlo da' suoi nemici .

Ma si dirà ; erano giuste le ca-
gioni della ribellione . Quali dunque ?
L' avarizia , la libidine , la crudel-
tà , la superbia . Queste eh ? Ed a
che mai quelle auree parole di Mar-
co Aurelio Antonino (a) : niuno , se non
il solo Iddio è il giudice del Principe ?
A che quelle notissime parole di Ora-
zio (b) :

Ha sovra i Regi stessi impero Giove (c) ?
A che quelle di Sallustio : far tutto ciò ,
che si vuole impunemente , questo è esser

C 3

Re?

(a) *M. Antonin. lib. 4.*

(b) *Horat. Carm. III. Groc. lib. 1. cap. 3.*
§. VIII.

(c) Il lettore scorge da se stesso , che non
concorda molto il senso delle parole di Orazio ,
con quello , cui vuol trarlo l'Autore , e più se ne
persuaderà , ove si faccia a riscontrare l'ode I del
lib. III. dei carmi , onde son tratte : Non è nep-
pur l'autore qui molto felice nell'applicazione del-
le seguenti autorità latine . V. la nostra nota XIII.

Re? e (XIII) quella di Tacito: *al Principe han dato, i Dei il sommo impero delle cose: a noi è rimasta la sola gloria dell'ubbidire*, ed altrove: *Doversi desiderare che gl'Imperatori, sian buoni, ma poi tollerare quali che siano (a)?* E il detto del Re Vittige in Cassiodoro: *Il giudizio de' Sovrani deve rimettersi a Dio, perchè la regia autorità vien dal Cielo, e deve il Re solo al Cielo ragione della propria innocenza?*

Ma perchè nominar qui Antonino, Tacito, e Sallustio, quando tante splendidissime testimonianze, non men che tanti esempi della regia potestà (b), e tanti precetti della obbedienza dovuta da' sudditi, al loro Principe abbiamo nelle Sagre scritture (c)?

Davi-

(a) Tacit. *anpal.* 16. *Hist.* 38.
 (b) I. Samuel. 8. 8. 11. 1. Regum 2. 20.
 Deuter. 17. 18.
 (c) Exod. 22. 28. 1. 32. Samuel. 22. 17. Daniel. 3. 18. 1. 6. 10. 12. 1. Macc. 2. 39. 3. 2. Macc. 7. 2. Actor. 4. 18. Deuter. 22. 28. Paul. ad Rom. 13. non si v. bene.

Davide, sostituito da Dio a Saulle, si astenne dalla uccisione di lui, nè ardì privarlo della Corona (a); anzi a' compagni, che alla morte di Saulle esortavano, rispose: *Propizio sia a me il Signore perchè io tal misfatto non commetta contra colui, ch'è il Signor mio unto da Dio, nè metta le mie mani sopra colui, che è L' unto del Signore.* E (proseguono le Sagre carte) riprese Davide i suoi, nè permise, che insorgessero contra Saulle; seguendo in ciò l'esempio di Samuele, il quale avea sempre rispettato lo stesso Saulle, sebbene da perverso ei regnasse (b): anzi il medesimo Davide comandò, che fosse ucciso l' Amalecita, il quale avea privato di vita il nominato Saulle (c). Così parimenti nè Acabbo, nè altri simili a lui non furono per la loro tirannide discacciati

C 4. dal

(a) I. Samuel. 15. I. Samuel. 24. 7. 22. 9. Op-
tas. Milevit. lib. 2. adv. Parmen.

(b) I. Samuel. XV. 30.

(c) 2. Samuel. I. 15.

dal Regno (a) , ma riserbati soltanto alla Divina vendetta . Viene a noi comandato di obbedire (b) a' magistrati ancorchè scellerati in tutto il Capitolo XXVII. di Geremia , ove il Signore prescrive , che si obbedisca a Nabucdonosorre ; e nella pistola di S. Pietro (c) , ove si dice *onorate il Re , siate servi e sudditi con piena temenza dei vostri Signori , non solo dei buoni e modesti , ma ancora dei discoli* . Così S. Paolo ai Romani (d) : *chi resiste alla Sovrana potestà , resiste a Dio* : sopra che S. Agostino : *bisogna in questa vita , che noi siam sudditi , nè resistiamo , se alcuna cosa ci vogliono togliere ; ed a Tito : avvertigli , che sian soggetti alle potestà , e loro obbediscano alla semplice voce* . Così nella Costituzione di Clemente si legge : *il servo , che teme Dio , ama pur' anche il suo Signore , ancorchè (XIV) empio , ancorchè ingiusto : e certa-*

(a) Reg. 10. 42.

(b) Matth. 17. 27. 23. 3. Luc. 20. 25.

(c) 1. Petr. 12.

(d) Paul. ad Rom. 13.

certamente i primi Cristiani condotti dallo Spirito Apostolico, e seguaci del consiglio di S. Paolo (a), non mai resistettero a' Principi malvagi, e persecutori della nascente Chiesa (b); ma oravano all'incontro per essi, nè mai furon veduti coi fediziosi entrar a parte delle congiure contra lo Stato (c). Conciosiachè intendevano bene, che spessissimo in pena dei nostri peccati è dal Sommo Iddio imposto alle nostre teste il giogo di cattivi Principi, la cui punizione per altro egli a se riserba. Molti argomenti sopra questo proposito si possono trovare presso il dottissimo Grozio (d), ed altri Autori; nè noi in cosa sì chiara ci tratterremo di più.

Se

(a) Paul. 1. ad Timot. 2. 2.

(b) Vide Tertull. in Apologetico, *ibiq.* Hervaldi notas, & ad scapulam.

(c) 1. Reg. 12. 24. Job. 34. 40. Prov. 28. 2. Ezech. 14. 9. Osee 13. 11. & 2 ad Thessalon. 2. 11.

(d) Groz. lib. 1. cap. 6. Barci. contra Memortom. lib. II. & III. & alii passim.

42
Se dunque niun dritto avrebbe conferito ad Adriano IV., ed alla Chiesa Romana la ribellionè de' Napoletani contra Guglielmo, anche nel caso, che il Re fosse stato allora spogliato di tutt' i suoi dominj, nè vi fosse intervenuta la (XV) transazione fatta in Benevento, la cui sostanza fu, che ciò, che era della Chiesa fosse ad essa restituito, e Guglielmo assoluto dalle censure ricevesse dal Papa la conferma del Regno; quanto meno avranno potuto dargli un tal dritto l' opera di pochi ribelli, e le sue inutili truppe?

XI. Morto Guglielmo III. ottimo Principe nell'anno del Signore 1189. (a), e mancata in lui la legittima Regia Stirpe de' Normanni, il Sommo Pontefice. Clemente III. credè il Regno a se devoluto (b), e spedì truppe ad occuparlo (c); ma invano. Imperciocchè i Baroni adunatifi in Palermo elessero in Re

(a) Fazzel. *hist. Sicul. apud Costum in animadver. ad Collen. lib. 3.*

(b) *Platin. in Clem. III.*

(c) *Ved. pag. 59.*

Re Tancredi figliuolo di una Concubina di Rugieri IV. (a) (7), o sia perchè mossi dalla benevolenza, e dalla memoria ancor fresca dei meriti di Guglielmo, e della Famiglia Normanna; o sia, come dice il Collenucio, perchè troppo disdicevole per essi riputassero il sottoporsi ai Pontefici, che *naturali Signori* non istimavano (b).

Tancredi adunque salito al Trono con giusto, e legittimo titolo, (giacchè per l'interregno era a' Suditi ritornata la naturale libertà della elezione) per meglio in esso stabilirsi, tolse in collega il proprio figliuolo Rugieri (c); e gli sforzi di Clemente non solamente sostenne, ma valorosamente respinse. Presse quindi il Papa il placido consiglio di abbandonar la rischio-

fa

(a) *Ricc. de Regn. Sicil. lib. 1.*

(7) Chiama qui l'autore Ruggieri IV. il figliuolo di Ruggieri I. Re, perchè sebbene premorto senza dominio, e col solo titolo di Duca di Puglia al padre, pure fu il IV. di tal nome nella famiglia Normanna.

(b) *Collen. cit lib. 3.*

(c) *Puffend. & Gros. loc. cit.*

fa guerra fino a tanto , che i Cris-
tiani , (così egli col nome della Re-
ligione colorava l'impotenza del nuo-
cere) combattendo in Asia contra i
Saraceni , non provassero miglior for-
tuna (a). Ma il successor di lui Cele-
stino III. reputando non esser più
tempo di fingere , ed a giuoco pren-
dendo le devotazioni , il sangue , e
l'eccidio de' nostri , chiamato dalla
Germania Arrigo VI. Imperatore , ti-
gliuolo di Federigo Barbarossa , non
so se per vendicare i torti della Chie-
sa, o per recarne all'Italia , a lui diè
in moglie Costanza figliuola di Rug-
gieri , già Monaca , e del Regno di (8)
Napoli , e di Sicilia gli fu liberale
nell'anno 1191., col patto , che Arrigo
avrebbe tolte le guarnigioni dalle ter-
ze Pontificie , e l'uno , e l'altro Regno
colle proprie truppe , ed a proprie
spese acquistatosi (b).

Ciò

(a) *Platin. in Clem. III.*

(8) Ved. pag. 59.

(b) *Collen. lib. 8.*

Ciò, che seguì dappoi, è noto presso gli Storici: ma per ciò, che si appartiene al diritto della guerra, del quale trattiamo, niuno certamente ne acquistò il Pontefice: poichè Clemente suo malgrado desistè dall'impresa, e regnò Tancredi per la libera volontà de' suoi Sudditi; e Celestino potè solo presso Rignano volgo assolvere Arrigo dalla infame taccia di aver discacciati dalla paterna eredità i Normanni, procacciandosi coll' invasione quella potestà, che dal diritto delle genti gli veniva negata.

XII. Nè più utili furono gli sforzi di Gregorio XI. contra l'Imperadore Federigo II.; ch'egli, siccome già Onorio III. (XVII), avea benanche scomunicato nell'anno 1238., poichè questi ritornato nell'anno 1240. dalla Germania con fortissimo esercito, non solo discacciò i Veneziani confederati di Gregorio dalle Marine della Puglia, ma sottomise Faenza, e varie altre Città della Gallia Cisalpina, che al Pontefice obbedivano (a) (XVIII). XIII.

(a) *Collen. lib. 4. Angel. Costanz. lib. 1.*

radini , e ristaurate le mura che la crudeltà di Corrado aveva abbattute , morì nell'anno 1254 . Fu in suo luogo innalzato Alessandro IV , il quale non fu tardo a fulminare le sagre censure contra Manfredi , perchè divulgata la voce della morte di Corradino , aveva egli presa con solenne pompa la Corona in Palermo ; ed essendo passato poscia in Anagni , mandò in Napoli il Cardinale Ottavio Baldini a ritenere nella sua fede contra del Re i Napoletani , e quei di terra di Lavoro (a) . Ma nulla di ciò turbato Manfredi , e parte uccise , parte fatte prigioniere le milizie Romane , si trasse nell'anno 1261 , libero padrone dell'intero Regno ; onde Alessandro dal dispetto , e dal dolore confunto finì di vivere (b) . Non ebbe il successore Urbano IV. tanto di forza da abbattere il vittorioso Manfredi (XVIII) , e ne diede l'incarico a Carlo d'An-

(a) Platini in Alex. IV. c. 1. p. 100.
 (b) Colleti. lib. 4.

no Conte di Provenza , e fratello di S. Luigi Re di Francia , proponendogli in premio i fioritissimi Regni dell' una, e dell'altra Sicilia (come sogliono dirsi), purchè a suo pericolo, ed a sue spese gli avesse soggiogati . E sebbene l'impresa fosse coronata dall' evento ; pure chi ardirà mai affermare , ch' essa fosse ugualmente accompagnata dalla giustizia ? Imperciocchè, se per la morte di Corradino senza legittimi eredi, si dovea stimare il trono vacante ; chi non vede, che fosse altresì devoluta agli Ornini dello Stato la facoltà di eleggersi un Re ; o che per effetto almeno della lor volontà, o libera, o sollecitata colla forza , Carlo dopo la sconfitta data a Manfredi presso Benevento, avesse potuto acquistar diritto a regnare ; e non mai per l'autorità del Pontefice, il quale soltanto al giudizio degli imperiti colorar potea con titolo , che apparisse onesto , l' invasione del Regno . Ma dappoichè , scoperta la frode (XIX) , si venne in chiaro che Corradino ancor viveva in Germania, quan-

senso de' Napoletani, i quali spontaneamente si diedero ad Innocenzo IV. , poichè dalle cose già dette è facile il provare , che fu pura e pretta ribellione da Corradino , la quale non avrebbe egli al certo dissimulata , se la sorte di tanto gli fosse stata cortese ; ove pure non voglia scusarsi sulla precorsa voce della morte di lui.

XIV. Questa fu intanto l' ultima spedizione de' Pontefici Romani nel nostro Regno ; poichè fra le spedizioni non annovero io già o le truppe , dopo la morte di Giovanna II. mandate al soccorso di Renato d' Angiò , o i vergognosissimi maneggi d' Innocenzo VIII. con i congiurati Baroni, e l' arme perciò mandate alla ruina della casa di Aragona (a) ; nè queste furono più, che le altre già esposte, valevoli a procacciar loro alcun diritto, comechè sia manifesto , che di assai grave momento fossero per estorquere dai nostri Principi il giuramento di fedeltà; del quale

(a) *Albinus de bello intefino.*

le per altro tratteremo a suo luogo .
 E veramente , se il travagliare colle
 armi gl' innocenti vicini , si vorrà mai
 concedere , che vaglia ad acquistar su
 di essi dritto alcuno al dominio ; molto
 più se ciò sia fatto da chi appena a-
 vendo la somma autorità fra suoi , (e
 che in questo caso fosse il Pontefice
 Romano , è facile il dimostrarlo) , non
 ha neppur titolo ad usar legittima guer-
 ra : temo , non rotti i vincoli sociali
 del genere umano , i popoli quasi pre-
 doni , gli uni su gli altri si avventino
 alla distruzione reciproca .

XV. E se questo non vuoiſi ave-
 re per vero , dunque vicendevolmente
 diremo , che le spedizioni de' nostri Prin-
 cipi nelle terre della Chiesa abbian
 loro prodotto un simile dritto sulle
 Città spessissime volte sottomesse , e' che
 questo dritto non sia stato poi dimi-
 nuito nè dalle transazioni , nè dalle
 promesse , nè dalle tregue , nè dalle
 confederazioni . E con tanto più di
 ragione , quantochè (per tacere del-
 le vittorie di Roberto Guiscardo

D 2 nella

nella Marca , e nel Sannio ai tempi di Leone IX., di Alessandro II., e di Gregorio VII. (a)), a Ruggieri Conte di Sicilia volontariamente si diedero gran parte delle Città site fra il Garigliano ed il Tevere , comprendendo „ poco esser di che fidare nella virtù, „ e nel consiglio de' Romani , i quali „ assai male provvedevano alle cose „ proprie (come assai acconciamente lo scrive il Collenuccio (b)) . Così Ladislao , ultimo de' Re Angioini , tre volte s'impadronì di Roma , cioè nell' anno 1407. sotto il Pontificato d' Innocenzo VII. , ed invitato dai medesimi Romani (c) , poscia nel 1408. , reggendo quella Sede Gregorio XII. , e finalmente nel 1413. sotto Giovanni XXIV.. Ferdinando di Aragona spedì il

(a) *Plat. nel vit. de Pont. Ricc. lib. 1 de Regn. Sicil. Collen. lib. 3 Sigon. de Regn. Itah. lib. 11.*

(b) *Collen. ibid.*

(c) *Collen. lib 5 Costo, sopr. Coll. & Matteo Spinelli M. SS. Platin. in Innoc. VII. & Gregor. XII.*

il suo figliuolo Alfonso prima contra Sisto IV., il quale crucciato della protezione accordata a Lorenzo de' Medici, tramava contra la quiete del Regno (a), poi contra il di lui successore Innocenzo VIII., che fu costretto a chiedergli pace: ed il Duca d'Alba sotto gli auspicj di Filippo II. tutto il Lazio soggiogò in quella guerra (b), che dalla cupidigia di Paolo IV. fu suscitata.

XVI. Ma basti del diritto della guerra. Passiamo oramai ai due altri modi dell'acquistare, che abbiamo annoverati di sopra, cioè a quelli della successione, e della elezione, derivanti entrambi dalla volontà de' Sudditi, quando nello Stato della naturale libertà (c) ad una persona, o ad una Famiglia, si sottopongono. E' dunque da vedere, se i Cittadini del Regno

D 3 di

(a) Ricc. lib. 4.

(b) Mantbr. Ros. Comp. Hist. Regn. lib. 5
Tarcagn. de Laud. Neap. lib. 3.

(c) Puffend. de jur. nat. & gent. lib. 7 cap. 7
Grot. de jur. bell. lib. 2 cap. 9.

di Napoli si siano giammai o al Pontefice, o alla Chiesa di Roma spontaneamente sottoposti nello stato della lor naturale libertà: circostanza, che abbiain già sopra avvertito principalmente richiederfi, perchè l' elezione possa conferir giusto dritto.

A dire il vero, dappoichè Napoli fu dichiarata Colonia da Augusto, non mi ricordo, che mai fosse sì libera da poter ad alcuno conferir legittimo dominio sopra di se, e molto meno di lei le altre Popolazioni del Regno, anche dopo la distruzione dell'Imperio Romano. Imperciocchè o i Barbari lo soggiogarono colle armi, e legittimamente con lungo possesso il ritennero, o restò nel potere de' Greci stessi, i quali giusta cagione di guerra non somministrarono nè ai Longobardi, nè ai Normanni (9), e sul perduto Regno intesero intatti conservare i loro

(9) Ai Longobardi no, perchè questi scacciarono loro dal regno, ai Normanni sì, perchè mancarono ai patti, onde gli aveano seco tratti alla conquista della Sicilia.

loro diritti fin che si mantenne l'Impero d' Oriente ; nè per niun modo è alla ragione consentaneo , che da rubelli Sudditi , o almeno non liberi , potesse l' Impero suddetto venire spogliato dei proprj dominj . Dalla qual cosa derivò poi quella generosa risposta di Emanuele Comneno a Guglielmo il Normanno ; „ si asteranno allora i Romani di recar guerra all' Italia , quando non men questa , che l' isola tutta faran , qual pria lo furono , ritornate in nostro potere „ siccome si può leggere presso il Cinamo nella Storia degli Imperatori della Famiglia Comneno (a) . La volontaria dedizione , come i nostri la dicono, di Sergio Duca di Napoli a Rugieri (b) , non avea niuna giusta cagione (XX) , anzi „ ivi dimorando Rugieri (son parole di un certo Abate Cassinese riferite dal Gapecelatro) il Comandante della Città
D 4 „ di

(a) *Jo. Cinnam. Hist. Comnen. lib. 4.*

(b) *Capic. Latr. Hist. Neap. lib. 1.*

„ di Napoli, di nome Sergio, vedendo
 „ tanto essere aumentata in Ruggieri
 „ col valor la potenza, non dalla
 „ forza delle armi, ma solo dal suo
 „ nome atterrito, a lui ne andò, e
 „ al suo dominio si sottomise: e fu co-
 „ sa maravigliosa, che quella Città, la
 „ quale dopo essersi all' imperio di
 „ Roma sottoposta, non fu da niu-
 „ no soggiogata col ferro, ora
 „ colle sole parole fosse vinta da
 „ Ruggieri „. Avvenne ciò mentre
 egli, e l' Antipapa Anacleto dimora-
 vano in Salerno. Mancò poi Sergio
 alla promessa fede, ma di nuovo dopo
 la morte dell' Imperator Lotario si
 sottopose (a); e Ruggieri nell' anno
 seguente fu con grande allegrezza ri-
 cevuto in Napoli, già morto Sergio, ed
 egli pacificatosi con Innocenzo II. Anzi
 lo stesso Cardinale Cesare Baronio, ac-
 curatissimo espositore dei diritti della
 Chiesa (b), riferisce una Bolla d'In-
 no-

(a) *Cap. ivi.*

(b) *Baron. nell' ann. 1139.*

Innocenzo tratta dall'Archivio Vaticano, nella quale distintamente si legge, che fu fatta a Ruggieri la concessione del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, e del Principato di Capua, ma neppure una parola vi è nè della Città, nè dell'agro Napoletano.

Due cose adunque si fan manifeste: La prima, che errino coloro, i quali scrivono, che Napoli sia stata da Innocenzo II. concessuta a Ruggieri, il che abbiam pur sopra toccato al paragrafo VIII. La seconda, che i nostri Cittadini il diritto dell'alto dominio se pur poteano trasferirne alcuno, non in Innocenzo, ma in Ruggieri trasferirono. Dunque neppur per titolo di elezione appartiene la nostra Città al Pontefice: delle altre parti del Regno, non troverà la Romana Curia Autor veruno, che l'affermi. Anzi della luce del Sole è più chiaro, che molto abbisognò ai Normanni e di valore, e d'industria per discacciare i Greci dalla Puglia, e dalla Calabria, e togliere colla forza
agl'

agl' indigeni Principi le regioni , che pareano appartenersi all'Imperio di Occidente.

XVII. Tutto dunque si restringe a vedere se nei tempi d'interregno , cioè nell'estinzione dei Normanni , e poi degli Svevi , e degli Angioini , i Napoletani abbiano spontaneamente giurata fede al Pontefice .

Ma tanto è lungi , che in tali occasioni abbiano i nostri trasferito l'alto dominio alla Chiesa , che anzi il dominio di lei hanno quasi peste abborrito. Dell'interregno de' Normanni abbiám già sopra favellato , allorchè abbiám rammentati gl'inutili sforzi di Clemente III. ; aggiungeremo ora le parole di Michele Riccio (a) . „ Man-
 „ cò di vita in Palermo (Guglielmo detto il buono) senza figliuoli: onde
 „ Clemente III. successor di Alessandro
 „ tentò tirare i Regni nella soggezion
 „ della Chiesa . Ma i Baroni dell'una,
 „ e dell'altra Sicilia in luogo del de-
 „ fun-

(a) *Ricc. de Reg. Sicil. lib. 1. in fin.*

„ tutto si eleffero in Re Tancredi di
 „ lui zio, figliuol naturale di Ruggieri, „
 Così anche il Collenucio, il Tarcagno-
 ta, ed il Platina (a) benchè questi in-
 giusto molto verso il Tancredi. Non
 ignoro già che altrimenti riferisca il fat-
 to il Sigonio (b), tratto dall' autorità del-
 la Cronica Neubrigense, e di quel-
 la di Ugone Falcando: cioè, che Tan-
 credi, non contrastandolo il Pontefi-
 ce, fosse gridato Re, contra ciò,
 che vivendo avea stabilito Gugliel-
 mo, ordinando, che a lui succedesse
 Errigo VI. Re di Germania suo Ge-
 nero (10): e nello stesso parere conviene
 il

(a) *Collen. lib. 3. Tarcagn. de laud. Neap. lib. 2. Contarinus Neapol. Nob. Plat. in Clem. III.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 15.*

(10) Costanza fu figliuola postuma di Ruggie-
 ri, e perciò sorella del primo Guglielmo, e zia del
 secondo, che fu quegli, che la maritò ad Arrigo
 VI, il quale veniva perciò ad essere non genero,
 ma zio affine di esso Guglielmo. L' opinione,
 che quì l' autore rigetta, è quella che viene ora
 costantemente ricevuta per vera. *V. Murat. an-
 nal. di Ital. tom. 7. an. 1189. Gian. stor. civ. tom.
 2. lib. XIV. pag. 241. ediz. di Venez.*

il Capecelatro (a), seguendo le croniche Neubrigense, Cassinese, e di Riccardo da S. Germano: ma più sicuro è sembrato a noi il non dipartirci dall'opinione generalmente ricevuta.

Dopo la morte di Corradino non vedo interregno, sedendo già sul trono Carlo d'Angiò, più pel diritto della conquista, e pel consecutivo forzoso consenso de' Napoletani, che per la volontà del Pontefice, come già sopra abbiam dimostrato. Mancata però la posterità di Carlo in Giovanna II., parve agli Ordini dello Stato, che il trono si avesse a considerare come vacante, o almeno che pel diritto delle genti lor si dovesse l'amministrazione del Regno, mentre contrastando fra loro i due figliuoli adottivi di Giovanna, Renato d'Angiò, e Alfonso di Aragona, non abbastanza appariva a chi dei due dovesse appartenersi (b). Quindi
se-

(a) *Lib. 4. histor.*

(b) *Puffend. lib. 1. cap. 7. n. 8. Bodin. de Re-*

secondo il ricevuto dritto , e l'uso de' loro Maggiori (XXI) sedici uomini preposero a vegliare sulla pubblica bisogna . Ma all' incontro Eugenio IV. pretendendo, che di un Regno, com' egli diceva , non libero , non agli Ordini , ma al Signore *beneficiale* si appartenesse il regolamento , ammonì per lettere i Napoletani a badare di non eleggersi altro Re , che quello , cui egli medesimo avesse conferite le insegne Regali, aggiungendo, che in breve a compor le cose avrebbe loro mandato Giovanni-Vitelleschi-Patriarca di Alessandria(11). Ma a fissata intimazione risposero i Sedici, uopo non aver punto di pontificio legato , nè voler' altro Re riconoscere , che Renato d' Angiò , erede

Repub. lib. 3. c. 2. Conestab. histor. conjunction. Lusit. cum Regno Castell. Besold. Synops. cap. 5. n. 22.

(11) Non contrastava Eugenio a Renato , ma volea che i Napoletani lo riconoscessero da lui , non dal testamento della Regina , e dal proprio consenso .

de chiamato dalla Regina nell' ultimo suo testamento (a).

E sebbene , come portò poi la sorte delle armi , Alfonso s' impadronisse del Regno, pur da questo medesimo apparisce, che i Napoletani conto alcuno non tennero dei detti del Pontefice , poichè gagliardamente seguirono dappoi Alfonso , malgrado tutta l'opposizione di Eugenio . Tanto è pur lungi dal vero, che i nostri abbiano in niun tempo voluto mai riconoscere l'alto dominio della Chiesa .

Eleffe poi il medesimo Alfonso in suo successore col consenso , anzi alle preghiere di tuttigli Ordini dello Stato , Ferdinand(6) suo figliuol naturale l'ultimo di febbrajo dell'anno 1453. nel Parlamento tenuto in Benevento, come a punto si legge nei Capitoli del medesimo Alfonso con queste parole . La „ serenissima Maestà di Aragona, e del- „ le due Sicilie persistendo nelle decre- „ tazioni anzidette, rende nuovamen- „ te

(a) *Collen. lib. 6.*

(b) *Costo annot. sop. Collen. lib. 6.*

„ te grandi, ed infinite grazie agl'Il-
 „ lustri, Magnifici, Spettabili Ma-
 „ gnati, e Baroni di questo Regno,
 „ per tutte, e ciascuna cosa a di lei
 „ proposizione in questo parlamento
 „ risposte ed offerte; ringraziandogli
 „ eziandio delle loro suppliche in fa-
 „ vore dell'illustrissimo, e carissimo fi-
 „ gliuol suo Ferdinando d' Aragona,
 „ alle quali graziosamente annuendo,
 „ lui primieramente Duca di Calabria
 „ dichiara, ed intitola &c. E di più all'
 „ istesso Illustr. Ferdinando, carissimo
 „ figliuol suo (promettono) dopo
 „ i felici giorni della medesima Regia
 „ Maestà la successione, e il titolo di
 „ questo Regno di quà dal Faro, ed erede
 „ universale di esso ora per allora ac-
 „ cettarlo, e lui dover giurare in Re,
 „ e Signore &c. Non si fa quì parol'
 „ alcuna di Eugenio, nè di assenso a lui
 „ riservato: ma desideroso egli di ricupera-
 „ re col soccorso di Alfonso la Marca di
 „ Ancona, e perciò ritornato poco do-
 „ po all'amicizia di lui, perchè non pa-
 „ resse, che cosettina alcuna del suo

non

non avesse prestata a Ferdinando, (al quale come a successor destinato del Regno abbiám già veduto che i Grandi aveano poco prima giurato), dichiarollo legittimo nell'anno 1449.: affettandó dire, che con ciò niun'impedimento sarebbe poi stato in Ferdinando a possedere il Regno (12). Sofisma sostenuto anche da Niccolò V., e poi da Calisto III. poco considerato nell'anno 1452. (a) (XXII).

XVIII. Ma diranno i Curiali affai sobriamente aver noi annoverati i modi dell'acquistare i Regni, ed a bella

(12) Eugenio IV., che si era fatta del Principato un'idea simile a quella di un beneficio Ecclesiastico, non prevedeva, che un bastardo di casa Medici sarebbe stato Principe, e Papa: ma che diremo dell'Autore della *breve Istoria*, il quale adotta l'istessa galante idea nel 1788.? Nel 1785. i Portoghesi si eleffero in Re Giovanni I. bastardo di Pietro I., nol fecero legittimar da nessuno: due secoli prima nel 1190. l'una, e l'altra Sicilia avea riconosciuto per legittimo Re l'illegittimo Tancredi, e Clemente III., e Celestino III., che pur per tale il riconobbero, non si ricordarono, che doveano legittimarlo.

(a) *M.S. sulla Giurid. vol. I. nel Reg. Arch. di Nap.*

la posta aver taciuto quello della donazione, principal fondamento del diritto pontificio sul Regno di Napoli. Egregiamente detto! e mi fa maraviglia, che oltre la donazione non abbiano trovato ancora qualche istromento di compra. Ma vediamo di grazia, chi mai con una così esimia generosità abbia fatto l'amplissimo dono del Regno? Vediamo se della cosa donata aveva egli il dominio, comechè potesse in altri trasferirlo? Se i Regni, come i campi, e i bestiami siano in commercio? Anzi, vediam pure se mai questa donazione sia stata fatta da alcuno, come, con quai carte, e con quai testimonj? Facile, mi diranno, è il rispondere. Abbiamo questa donazione di Costantino il Grande, piissimo Imperatore; e se questa non basta, abbiam quelle di Pipino, e di Carlo Magno, accresciute e confermate da Ludovico Pio, ove si fa espressa menzione del Regno di Napoli. Nè buon testimonia Italia, testimonia l'Europa, testimonia gli Scrittori tutti degli antichi annali.

Es. aquilone. Es. cianc.

- Esci dunque in campo chiunque tu sii, e mostraci le carte della donazione di Costantino. Non duriamo, che ci rechi l'originale, purchè fra loro si accordino le copie.

- Non è certo nostra intenzione il rivangare qui le cose già da altri dette, e ridette; e sabbene perciò solo ci si renda questa donazione sospetta, perchè fino ad ora ne corrano almen dodici diversi esemplari, (giacchè, al dir dello stesso Costantino, la diversità, e la contraddizione delle scritture esibite da una delle parti (a), toglie ad esse ogni fede, nè è d'ascoltare chi voglia sostenere il contrario.) (b); pur noi, qual si pretende dalla Corte di Roma, presterem fede, a sì fatta donazione, nè vorrem dubitarne, perchè in un
mo-

(a) *L. Scripturae* 14. *C. de fid. Instrum.* l. *ubi repugnantia* *D. de Reg. Jur.* l. *si quis de plurib.* *C. de reb. dublis.*

(b) *Wassemb. ad tit. Cód. de fide Instrum.* ex l. 1. *C. de furtis*, l. *cum previum* 9. *C. de liberal. caus. cap. sollicitudinem de appellat. C. literas de presump. Alex. cons. 71. v. l. 3.*

modo si truovi in *cap. Costantinus 96: dist.*, ove si legge donato il palazzo di Laterano, la Città di Roma, e tutte le Provincie, luoghi, e Città dell' Italia, e delle Regioni d' Occidente : in un altro modo in Papa Melchiade (a), il quale ricordò rilasciata soltanto la *Sede Imperiale*, che possedevano gl' *Imperatori Romani* : diversamente presso Niccolò III. (b), che parla solo della Città di Roma : diversamente presso S. Pier Damiano (c), il quale scrive concesso il *posseſſo* del palazzo di Laterano, la *giuridizione* sull' Italia : diversamente in Leone IX. (d), e in Teodoro Balsamone (e), e in Matteo Blastares Scrittori Greci (f), ed in Ivone Carnuteſe, ed in Agostino da Gubbio (g) :

E 2 per

-
- (a) *Cap. futuram 12. 9. 1.*
 (b) *Cap. fundamenta de elect. in 6.*
 (c) *Damian. discept. Synod. Albetic. de Rosat. tit. Cod. de off. de Pres. Urb.*
 (d) *Leo IX. Epist. 1. ad Michael.*
 (e) *Balsam. in Phoc. Nomocan.*
 (f) *Blastar. Synopf. Jur. Can. C. de Bulgar. Cypr. & Iber.*
 (g) *Eugubin. de donat. Costantin.*

per tacere di S. Antonino, e del Cardinale Niccolò de Cusa (a), i quali attestano nulla rinvenirsi di ciò nelle antiche carte. Domanderem solo, chi obbligherà i Napoletani di creder piuttosto a coloro, che abbiám nominati, che al Sommo Pontefice Niccolò III. (b)? I fulmini Capitolini. Adagio in corte, sia; non siam così noi signari della scienza legale, che non sappiamo, che niuno può nella causa propria esser nè testimonio, nè Giudice (c); e che nelle carte dubbie, si debba dar fede o a quelle, che un maggior grado abbian di probabilità (d), o a quelle che sian per il reo (e). Or più probabile è l'asserzione di Niccolò III. perchè più verosimile; mostrandosi al vero contraria ogni qualunque disordinata
li.

(a) D. Anton. Florim. pr. part. hist. 8. c. 1.
Nicolaus de Cusa concord. Cath. 3.

(b) D. cap. fundamenta.

(c) Tot. tit. Cod. Ne quis in caus. propr.
l. nullus de testib., l. penult. D. de arbit.

(d) L. optim. C. de contr. & commit. stipul.

(e) Wessemb. ad l. Scriptura, C. de fid.
Instr.

liberalità (a), come appunto sarebbe stata quella di togliere al proprio figliuol Costantino la più bella, e più degna parte dell'occidente. Pur non solamente dalla verosimiglianza, possiamo ragioni più forte dedurre dai monumenti della storia: di fatti nella tripartita ereditaria divisione fra Costantino, Costanzo, e Costante, chiaramente vien da Zosimo, da Eusebio, e da Zonara (b) annumerata l'Italia, anzi l'istessa Città di Roma; ed è chiaro che non per altra ragione fu ne'susseguenti tempi mandato da' Greci un Esarco in Italia.

Per ciò che riguarda più particolarmente la Città di Roma, si sa che per riverenza ne abbandonarono gl'Imperatori la dimora (13), non già il dominio;

E 3

nio;

(a) *Tit. C. de inoff. donation. Auth unde si parens C. de inoff. test. Gomez. tom. 3. resol. cap. 3. de donat. n. 13.*

(b) *Zosim. hist. lib. 2. Euseb. lib. 4. de vit. Constan. cap. 49. 50. 51. Zonar. tam. 3.*

(13) Cotesto è anche un detto romano: non per riverenza ai Pontefici, ma per politica (e forse an-

nio; poichè questo, come in ogni Monarchia elettiva sarebbe ricaduto al Popolo Romano. E se così non è, mi si dica, perchè il Pontefice Agatone scrivendo a Costantino Pogonato (a) chiamò Roma *Città serva dell' Imperatore* (b)? Perchè in Roma dimorando Costanzo (c), discacciò dal Pontificato Liberio? Perchè fino ad Augustolo, cui succedettero i Goti, gl' Imperatori dimoravano coi Pontefici in Roma? Perchè ai tempi dell' Imperator Foca neppure una piccola Cappella vi si potea edificare senza il di lui permesso? Buona testimonianza ce ne fa Beda,

di

anche per la vanità di creare una nuova Roma) trasportò Costantino la Sede Imperiale in Bisanzio, ond'essere più pronto a respingere i Barbari, come nella divisione dell' Impero sotto i figliuoli di Teodosio, gl'Imperatori d' Occidente si stabilirono in Milano per esser più vicini alla chiave d' Italia.

(a) *Ep. ad Constantin. ex actis Concilii Constantinop. III contra Monothelit.*

(b) *Urbem Imperatoris servilem.*

(c) *Cassiodor. histor. tripert.*

di cui ecco le parole (a) : leggiamo nelle storie Ecclesiastiche , che S. Bonifacio , il quale fu il quarto dopo S. Gregorio a reggere il Vescovato Romano colle sue preghiere impetrò dall' Imperatore Foca , che fosse alla Chiesa di Cristo donato un Tempio di Roma , che dagli antichi chiamavasi il Panteon . Perchè una determinata somma di denaro mandava all' Imperatore ogni Pontefice eletto? Perchè Gelasio (b) Papa scrivendo ad Anastasio nel secolo V. diceva quanto alla pubblica disciplina obbedire all' Imperatore i Sacerdoti della Religione? Perchè S. Gregorio Papa dice in una lettera a Maurizio (c) , io cer-

E 4

ta-

(a) Bed. tom. 6. Homil. Æstival. de Sanctis. Legimus in Ecclesiasticis historiis , quod Sanctus Bonifacius , qui quartus a Beato Gregorio Romanæ urbis Episcopatum tenebat , suis precibus a Phoca Cesare impetravit donari Ecclesiæ Christi templum Romæ , quod ab antiquis Pantheon antea vocabatur. Platin. vit. di Bonif. IV.

(b) Decretal. Gelas. tom. 2. concilior. Facit cap. cum ad verum 96. dist. can. si tributum XI qu. 1. can. Agatho 21. dist. 63.

(c) Ego quidem jussioni subjectus eamdem legem per diversas terrarum partes transmittito ; & quia
lex

tamente soggetto al comando, la legge stessa (cioè di Maurizio) trasmetto alle varie parti della terra, ma perchè la legge non concorda con Dio, ecco lo annuncio ai miei Signori, e in questa carta espongo loro i miei suggerimenti? Perchè un altro Gregorio scrivendo ad Orso Doge di Venezia della liberazione dell' Esarco di Ravenna, dice (a) affinché al pristino stato della Santa Repubblica all' Imperial servizio de' nostri figliuoli Leone, e Costantino grandi Imperatori &c. (14).

E' sì chiaro quel che si legge appo il Sigonio, ov' ei tratta delle cose operate da Gregorio II. contra Leone l'Iconoclasta l'anno 726., che non da
luo-

*lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis mee peginam Dominis nunciavi .
D. Greg. epist. 61. lib. 2.*

(a) *Ut ad pristinum statum Sanctae Reipublicae Imperiali servitio DOMINORUM, filiorumque nostrorum Leonis, & Constantini, magnorum Imperatorum.*

(14) Il ch. Mur. riferisce questa lettera a Gregorio II., e benchè riconosca in essa tutta la Padina dell' antichità, pure promuove contro di essa varie eccezioni. O vera, o falsa che sia, il raziocinio dell' Autore riman sempre l' istesso.

luogo ad interpretazione (a). „ Tosto
 (son sue parole) sciolse (Gregorio) i
 „ popoli d' Italia dal giuramento , e
 „ comandò loro di non pagargli (, a
 „ Leone) i tributi , nè di prestar-
 „ gli obbedienza . Onde ricevuto que-
 „ sto decreto i Romani , i Campani , i
 „ Ravennati , e i Pentapolitani si ribel-
 „ larono da Leone , e suscitati varj tu-
 „ multi , ardirono finanche di por le mani
 „ addosso ai Magistrati . Perlocchè fu
 „ Paolo Esarco ucciso in Ravenna , ed
 „ in Roma furono cavati gli occhi
 „ al Duca Pietro . Ed avendo nella
 „ Campania il Duca Esilarato procurato
 „ di commuovere i popoli contra il
 „ Pontefice , i Romani uscigli incon-
 „ tro , non meno a lui che al suo figliuo-
 „ lo Adriano troncarono il capo “ . E più
 „ giù . „ Così Roma , e 'l Ducato Ro-
 „ mano da' Greci per la costoro ere-
 „ sia , ed empietà , passò nel Pontefi-
 „ ce , e queste ne furono le Città :
 „ Roma co' suoi Castelli &c. , nella
 „ Campania Sora , Arce , Aquino , Tea-
 „ no , e Capua . Ab-

(a) *Sigon. lib. 3. ex Anast. Biblioth.*

Abbiamo quì dunque la ribellione de' Romani contra Leonè Isaurico; abbiamo quando i Pontefici si arrogarono la somma potestà in Roma, se giustamente o ingiustamente, altri sel vegga : abbiamo , se pur sia vera, la donazione di Costantino , e vediamo che non il sommo, ma l'utile dominio fu donato a S.Silvestro, o a qualunque altro (XXIII). In altro caso, che mai avrebbe fatto in Roma il Duca Pietro, privato poscia degli occhi in odio dell' Imperator Leone? Ma che avvenne di Napoli? Lo abbiamo dallo stesso Sigonio . „ Giunto in Grecia il rumore „ dell' Italica ribellione , Leone acce- „ so di rabbia fece Esarco il Patrizio „ Eutichio , comandandogli di recarsi „ tosto in Italia, e di toglier la vita „ al Pontefice Gregorio autore di essa, „ Venuto quindi Eutichio in Napoli ri- „ tenne nell'obbedienza gran parte del- „ la Campania „ così il Sigonio . I Napoletani dunque nell' anno 727. non eran soggetti al Pontefice Romano , ma si rimanean tuttavia nel dominio de' Greci .

XIX.

XIX. Riman dunque confutato quel che ne vien riferito per taluni , cioè , che l' Imperator Leone per la sentenza di Gregorio II. fosse privato non men della comunion de' Fedeli, che dell' Impero , e perciò anche della più gran parte del Regno di Napoli . Imperciocchè il Platina , il Sigonio, e molti altri (a) affermano che Leone fosse scomunicato da Gregorio, (il quale per altro l'avea poco prima chiamato suo Signore e Sovrano) ; ma quanto all' Impero ci dicono soltanto , che i popoli trascorsero quasi alla ribellione . Abbiam recate le parole del Sigonio, ascoltiamo ora quelle del Platina : „ Gregorio non solo non conviene in tanta „ empietà , ma tutti i Cattolici ammonisce di non trascorrere in sì „ gra-

(a) *Sigon. lib. 3. Plat. nella vit. di Greg. II. Oth. Frisingens. lib. 5. cap. 18. Panvin. in Greg. II. Paul. Diac. de gest. Longobard. lib. 6. cap. 49. Blond. Decad. I. lib. 10.*

„ grave errore o per la tema , o per
 „ l' editto del Principe : mercè la qua-
 „ le esortazione così si accesero i po-
 „ poli d' Italia , che poco mancò ,
 „ che non si eleggessero un altro Im-
 „ peratore . Ma tutta l' autorità sua
 „ interpose Gregorio perchè ciò non
 „ avvenisse „ . Ognuno può quindi fa-
 „ cilmente comprendere quanto dal vero
 „ si allontanino coloro, i quali scrivono,
 „ che avessero allora i popoli italiani ri-
 „ nunciato all' Impero, quando pel contrario
 „ pensavano essi di eleggere bensì un altro
 „ Imperatore, ma non già di riceverlo dal
 „ Pontefice . Ma se per l' eresia di Leo-
 „ ne credea Gregorio , che alla sua Pon-
 „ tificia dignità si appartenesse il privar-
 „ lo delle signorie , poteale forse toglier-
 „ re alla persona (via si conceda), non
 „ all' Impero , nè ai successori forse Cat-
 „ tolici , che portar non doveano la pe-
 „ na dell' altrui delitto . Dice il Bellar-
 „ mino (a), che dove i Pontefici privino
 „ taluno del Regno , non per se lo ri-
 „ ten-

(a) *Bellarmin. cap. 12. contr. Barcl.*

tengono , ma ai legittimi eredi lo
 riserbano , tolta soltanto di mezzo
 la persona delinquente (XXIV) .
 Nè contiene punto di verità , che
 i Greci rimanessero allora dai Pon-
 tefici spogliati delle loro signorie , e
 la Puglia e la Sicilia aggiudicate al-
 la Chiesa : nè cosa vi ha sì ridicola ,
 quanto il persuadersi , che i Pontefici
 potessero almen per poco pensare a
 queste regioni allora , che facilmente
 poteano da' Greci essere ritenute in do-
 vere , e che in tutto il tempo trascor-
 so da poi per fino ai Normanni, fossero
 così negligenti , e sì poco solleciti di
 conservare l' Ecclesiastica loro dignità
 e signoria , che nè con opera , nè con
 industria alcuna si sforzassero di ri-
 prendere la Sicilia , e la Puglia , e di-
 scacciarne gli stessi Greci (15) . Colle qua-
 li

(15) Di fatti non si recano altro , che alcu-
 ne lettere in cui i Papi pregano gl' Imperatori di
 Oriente per la restituzione degli antichi *patrimoni*
 o da loro predecessori , o dai *fedeli* donati , per-
 chè S. Pietro non manasse di lampade .

li ragioni stimo di aver eziandio soddisfatto ad un'altra non dissimile obiezione, tratta dalla sentenza di Gregorio III., quale ci vien riferita dallo Storico Fiorentino Giovanni Villani (a), e dal Platina (b). Scrive il primo, che pronunciata la sentenza contro di Leone, fu anche pronunciato, che la Sicilia e la Puglia in perpetua signoria si appartenessero alla Chiesa: ma il Platina si restringe a dire „ questi (Gregorio) assunto appena „ al Pontificato col consenso del Clero „ Romano priva Leone dell'Impero di „ Costantinopoli (XXV), e della comunione de' fedeli „. Sentenza, che se non alla ragione, era almeno più conforme alla consuetudine della Chiesa, che l'altra riportata dal Villani senza l'appoggio di alcun certo Autore. Nè perchè Leone fosse spogliato dell'Impero, l'Impero e lo Stato dovean rimanersi smembrati di così ampie nobilissime Provincie,

(a) *Villan. hist. lib. 4.*

(b) *Platin. nella vit. di Gregor. III.*

cie, o la Chiesa coll' altrui danno arricchirsi. La qual cosa, se con giustizia far si potea, che assolutamente si nega, perchè dunque non fu tutto l' Impero aggiudicato alla Chiesa, e qual fu la ragione di tanta temperanza nel resto?

XX. E' facile ora il comprendere, perchè a sì gran beneficio si recassero i Pontefici le donazioni di Carlo Magno, e di Pipino, e dappoi la conferma di Ludovico Pio, le quali in secondo luogo ci vengono opposte. Da una parte l' usurpato dominio loro continuamente travagliavano i Longobardi, i quali sotto il comando di Astolfo avean già discacciato dall' Italia l' Esarco Eutichio (a), e nell'anno 752. ambivano l' istessa Roma (b); stavano dall' altra parte sul cuore a' Greci le operazioni di Gregorio, e così bellissima parte di Europa, e Sede un tempo è vi-
gor

(a) *Sigon. lib. 3. de Regn. Ital. ad ant.*
753.

(b) *Sigon. all' ann. 753.*

gor dell' Impero non intendevan di perdere. Uopo fu dunque di un Principe potentissimo, qual era allora Pipino, e poscia del di lui figliuolo Carlo Magno, perchè sbattessero la minacevole potenza de' primi, ed affrenassero i secondi, i quali mirando pur sempre all'Italia, le Provincie dal Papa male acquistate, tosto, che lor se ne porgesse il destro, di vendicare agognavano. E sebbene scriva il Sigonio, che fossero da Stefano Papa II. spediti legati a Costantino Copronimo, perchè difendesse l'Italia dall'ambizione di Astolfo, pure egli stesso soggiugne, che portatosi il Pontefice a Pipino, molto esagerasse l'empietà di Copronimo, e primo suo pensiero fosse il trattare, che non più nelle mani de' Greci avesse a tornar l'Esarcato, ma togliendolo una colla Pentapoli alla Repubblica Romana (XXVI), promettesse Pipino di donar l'una e l'altra a S. Pietro, e ai successori di lui, e fin d'allora ne fosse rogato istromento. Il che, vinto nell'anno

no

no 755. Astolfo, fu con nuova donazione confermato, sforzandosi, ma invano, di opporvisi i due legati di Costantino, Gregorio Protonotario, e Giovanni Silenziario. Abbiám voluto tutto ciò riportare, perchè si vegga che i Greci non mai così abbandonarono l'Italia, che potessero perderne il diritto per ciò che fu da Pipino operato (a) (XXVII).

Pur questa donazione di Pipino, la quale diede alla Chiesa l'Esarcato, e la Pentapoli, togliendola ai possessori Longobardi e Greci, quanto di fede e di autorità non toglie alla donazione di Costantino, o quanto non vale almeno a mostrarci, che in quella non fosse compresa tutta l'Italia! altrimenti, ed a che mai Stefano avrebbe impetrato Ravenna da Pipino, quando il dominio delle cose non può in

F

più

(a) V. su ciò quelchè si è detto al cap. X.

più d'un modo essere in noi (a), nè ciò ch'è già nostro, può più nostro divenire di quel ch'era prima (b)? Si aggiunga, che menzione alcuna non fece Pipino del Regno di Napoli.

XXI. Della donazione di Carlo Magno, scrive, è vero, il Sigonio (c), che Carlo riportata nell'anno 773. grandissima vittoria sopra Desiderio Re de' Longobardi, a preghiere del Pontefice Adriano I., confermò lui la donazione di suo padre Pipino, aggiungendovi di più la Sardegna, la Corsica, la Sicilia, il Territorio della Sabina, il Ducato di Spoleti, la Toscana de' Longobardi una col censo, che in ogni anno al Re de' Longobardi si pagava per questi Ducati. Ma, due cose meritano qui la nostra attenzione: la prima, le

(a) *L. 159. D. de reg. jur. l. 3. §. ex plurib. D. de acquir. & amitt. poss.*

(b) *§. 10. Instit. de leg. §. 14. Instit. de action.*

(c) *Sigon. lib. 3. verso la fin.*

Le parole, che sieguono (a): *Salvo sempre sopra i medesimi Ducati il Regio Dominio*. La seconda, la diversità degli esemplari, che ne diminuisce la fede. Il Platina (b) appoggiato all'autorità di Anastasio Bibliotecario, (16) asserisce, che vi fu aggiunto „ tutto „ ciò, che nella Liguria dalla Città „ di Luni già distrutta, sino alle Alpi si „ comprendeva tra i confini dell'Italia, „ (XXVIII.) indi l'Isola di Corsica, e tutto quel, che si giace fra Lucca, e Parma, „ il Friuli con tutto l'Esarcato di Ravenna, il Ducato Beneventano, e lo „ Spoletino; e neppur una parola nè della Sicilia, nè della Calabria, nè della Puglia, le quali certamente Anastasio non avrebbe tralasciato

F 2

di

(a) *Salva tamen super eosdem Ducatus Regia dictione.*

(b)

(16) Della autorità e delle variazioni del lib. Pontif. d' Anastasio e di quella del Codice Carolino V. *Falsità del tit. vantati dalla S. Sede sulle due Sicilie &c.* tom. 1. Napoli 1788.

di nominare. Anzi lo stesso Sigonio dopo avere scritto, che Carlo Magno con giusta vittoria si avea conquistato il Regno d'Italia, a mostrarci la norma, che tenne nell'ordinarla, soggiugne immediatamente „ la Puglia, e la Calabria nel modo stesso, che lo furono dopo la vittoria di Giustiniano, si rimasero all'Imperatore; Provincie, che poi occupate da' Normanni, prefero forma di un altro Regno, il quale fu detto Regno di Napoli“. Or che si vuol di più chiaro? E con qual'impudenza si potrà sostenere, che il Regno di Napoli fosse da Carlo donato al Pontefice, non dirò con alto dominio, ma neppure con inferiore e precario? (17) Il Ducato di Benevento, in cui anche Capua, e Salerno eran comprese, rilasciollo Carlo in feudo (18) ad Aragiso genero di De-

(17) Il *Breve Istoria* ha rirrovata una speciosa maniera di sostenerlo, confessando, che gl'Imperatori nol diedero mai, ma affermando, che ebbero sempre la buona intenzione di darlo.

(18) Sopra questa, che crediamo non giusta denominazione, comechè abbracciata pur dall'Illustre Giannone, V. la nostr'appendice.

Desiderio (a).

Arroge a ciò quel che abbi-
 già poco prima osservato, cioè, che
 in tutte le menzionate regioni, tutto,
 dai diritti d'Imperio e di Maestà in fuo-
 ri fu concesso ad Adriano: " L' E-
 „ sarcato di Ravenna, (continua par-
 „ lando di Carlo Magno nel Sigonio)
 „ la Pentapoli, il Ducato di Perugia,
 „ della Romagna, della Toscana, e
 „ della Campania, a se riserbando. i di-
 „ ritti di Principato e di dominio, con-
 „ cedette al Pontefice; il resto riten-
 „ ne col nome di Regno. Ma se l'ala-
 „ to dominio non ha con giusto titolo
 „ il Pontefice sul Ducato Romano, che
 „ sarà sul Regno di Napoli, di cui non
 „ gli è da niuno attribuito neppur il possi-
 „ sso? O che io son folle, e nulla com-
 „ prendo, o che soverchio illudono i
 „ Curiali romani e se medesimi, ed il
 „ Pontefice. Lascierem dunque per ora
 „ di più discutere la validità della do-
 „ nazione di Carlo Magno, giacchè nul-

F 3

la

(a) Sigon. in pr. lib. 4.

la ei donò, che non potesse alienarsi,
 XXII. Ad Adriano, nell' anno di
 nostra salute, 796. succedette Leone
 Papa III., e nell' 801. nel giorno di Na-
 tale coronò Imperatore Carlo Magno
 con i suffragj, ed a richiesta del Po-
 polo Romano (a), il quale acclamò
 il novello Imperatore con questa for-
 mola. . . A CARLO MAGNO AUGU-
 STO DA DIO CORONATO, GRAN-
 DE, E PACIFICO IMPERATOR
 DE ROMANI VITA, E VITTO-
 RIA. Ed è in ciò ricevole la follia
 di coloro, i quali scrivono, che Car-
 lo fosse creato Imperator dal Pontefi-
 ce (b), quando altro questi non fè, se
 non che ungerlo, e coronarlo, secondo
 il costume universalmente ricevuto, che
 uno Vescovo ciò compisca nella inau-
 gurazione del Re, ed in quella del Du-
 ca.

(a) Sigon. lib. 4. Platini. vit. di Leon. III.
 Monac. Engolismens. in vit. Carol. M. Ado. Vienn.
 in Chron. Act. 6. Blond. Ital. Decad. 2. lib. 1.
 Pto. I. de cap. 9. de ord. & auctorit. Imp. Rom.
 Pappin. de Comit. Imp. & Leon. III. Jo: Ba-
 pt. Egnat. lib. 3. de princ. Rom. Sigebert. Chron.
 Marian. Scot. Chron. lib. 3.

(b) Bellar. de transl. Imp. lib. 1.

purazione de' Re: cerimonia, che più giova ad una esterna dimostranza di Religione, che alla Sovranità. E certamente possedendo già Carlo l'Italia col diritto della vittoria; ed avendo a se riserbata nelle terre stesse donate alla Chiesa; la Regia potestà; non vedo in qual maniera Leone l'alto dominio, ch'ei non aveva (non mi brigo io già degli esteriori ornamenti) potesse in lui trasferire (a). E vaglia il vero, se Carlo avesse ricevuti i diritti Imperiali dalla liberalità di Leone, perchè mai avrebbe così cupidamente desiderate le nozze della Imperatrice Irene (b) ,, affinchè, (son parole del Sigonio,) unito a se l'Impero di Oriente, potesse rappresentar l'Imperial dignità non solo con un recente titolo, ma con un antico possesso? Confesso, che un sì scuro enigma non valgo a disciogliere. Del Pontefice (se a Dio piace) son tutti i Regni

F 4

del

(a) *En nemo plus D. de reg. jur.*(b) *Zonara. Cedreno, Sigon. lib. 4.*

del Mondo; colla facoltà di Successor degli Apostoli, e di Vicario di Gesù Cristo nostro Salvatore concedette a Carlo l'Impero; e pure ebbe bisogno di una donazione dello stesso Carlo a possedere una qualche parte d'Italia! non direm noi, che siano d'ingegno più che Beotico dotati coloro, che possono accomodarlo a simili fanfaluche?

XXIII. Fu la conferma di Ludovico Pio figliuolo di Carlo accordata l'anno 817. alle preghiere di Pascale I. E presso il Sigonio si legge, che furono in essa aggiunte la Corsica, la Sardegna, la Sicilia, e nella Campania le Città di Sora, Arce, Aquino, Teano, e Capua; ed inoltre il patrimonio di Benevento, quello di Salerno, della Calabria superiore, e di Napoli. Ma Giambatista Platina tutto ciò passa sotto silenzio, mosso forse dall'autorità de' libri del dritto Canonico (a), ne quali altro non avea rin-

ve-

(a) *Sigon. lib. 4. Raphael Volaterr. lib. 3. Geogr.*

venuto, che la Città di Roma, col suo Ducato i sobborghi, ed i villaggi appartenenti. Ma sia, ciò che si vuole; siassi pure da Ludovico aggiunto alle antiche donazioni tutto ciò che vien qui nominato; niuno intinto appena del Gius Civile, niegherà, che ogni conferma, che si riferisca alla carta della prima donazione, s'intenda fatta colle medesime condizioni (a). Ma abbiám sopra dimostrato, che nelle donazioni di Pipino, e di Carlo, furono riserbati i diritti della Sovranità: posto dunque, che fossero aggiunte da Ludovico la Sicilia, la Calabria, e la Puglia, s'intenderanno anche concesse senza l'alto dominio (b). E ciò meglio si compruova dal

(a) *P. ass. toto 77. de hered. instit. l. si ita scripsero, de condit. & demonstr. l. institutio ibi l. edita C. de edendo. Cap. Abbate sane cap. porro de V. S. Alciat. Respons. 774. n. 1. & Bald. conf. 212. Paris. conf. 66. lib. 1., & conf. 9. lib. 3. dec. in l. penult. C. de edendo. Gratian. discept. lib. 2. cap. 289. Gravett. conf. 987. num. 56. Peregr. de fideicom. art. 16. n. 112. & art. 29. n. 17.*

(b) *Sigon. lib. 4.*

dal vedere, che l'anno 819. confermò lo stesso Ludovico il Ducato Beneventano a Sicone Principe Longobardo. Ma, perchè andar in cerca (a) di argomenti e di congetture quando assai per se stesse evidenti parlano le carte della conferma), *salvi in tutto sopra i medesimi Ducati la nostra Giuridizione, e la soggezione a noi dovuta &c. Cosicchè rimangano nell'alto dominio, e giuridizione nostra; e de' nostri successori; e per qualunque ragione; o maneggio non venga giammai; nè da noi nè da nostri figliuoli; nè da nostri successori in niuna parte diminuita la nostra potestà &c. Per servirsene, goderne (non già per comandarvi) e disporre, valga fermamente ad ottenere &c.* Che di più chiaro, che di più deciso! L'usufrutto al Pontefice, all'Imperatore si riserva l'alto dominio anche della stessa Città di Roma.

XXIV. Ci mostrino dunque gli Avversarj, che il Regno di Napoli fu da Ludovico Pio conceduto al Pontefice

(a) Sigon. lib. 4.

fice Romano; e se conceduto, che mai
 donato; le campagne, i censi, le ren-
 dite, o l'alto dominio? Non vi è al-
 cuno che ignori, che del rapitole Im-
 pero di Occidente si lagno sempre l'
 Imperatrice Irene; e non meno es-
 sa, che il di lei successore Costanti-
 no Niceforo nell'anno 802: accon-
 sentirono, alla necessità cedendo, che
 all'Impero d'Oriente obbedisse soltan-
 to ciò che si comprendea fra Napoli,
 (*) Siponto, ed il Promontorio d'Otran-
 to una colla Sicilia, e confine fra
 l'uno, e l'altro Impero fosse Beneven-
 to: ma coteste Regioni, scherzando co-
 si la fortuna, si unirono puranche alle
 altre di Occidente nell'anno 969. (a),
 e di nuovo poi sotto gl' Imperatori
 Basilio, e Costantino ritornarono ai
 Greci (b), travagliate sempre in va-
 rie vicende di guerra fino a Gugliel-
 mo il Normanno. Intanto dalle cose

(a) Sigon. lib. 7.

(b) Gotterac. lib. 2.

(*) Ora Manfredonia.

fin qui esposte tre conseguenze vediamo discendere: o Ludovico non aggiunse Napoli, e la Sicilia alle terre della Chiesa; o per i Trattati conchiusi fra lui, l'Imperatrice Irene, e Costantino Niceforo (a) legittimamente nol fece (XXIX.); o a se ne riservò l'alto dominio, siccome apparisce dalla carta della donazione. Ma ch'egli non le aggiungesse, si rende chiaro abbastanza dai successivi fatti di Otone M. nell'anno di nostra salute 973. Era allora l'Italia, dice il Sigonio (b), divisa in queste Regioni, „ la Puglia, „ la Calabria, il Ducato Beneventano, „ la Campania, la Lombardia, le „ Marche di Ancona, di Verona, di „ Trivigi, di Forli, e di Genova; „ fra le quali la Puglia, e la Calabria, cui appartenevano gli antichi „ Bruzii, obbedivano ancora all'Imperator Greco: le altre, dopo la „ vittoria di Carlo M., eran sotto il „ do-

(a) *Cinnamo nella Storia Comnen.*

(b) *Sigon. lib. 7.*

dominio dell' Imperator Romano ;
 e fra queste il Ducato di Benevento
 compreso nell' antico Sannio , fu
 dall' Imperatore Ottone conceduto
 al Principe di Benevento ; la Cam-
 pania, cui era aggiunta la Lucania,
 ai Principi di Capua , di Napoli ,
 e di Salerno: Roma , e il Ducato
 Romano, Ravenna coll' Esarcato, il
 Ducato di Spoleti colla Toscana , e
 la Marca di Ancona al Pontefice
 Romano “. Parole son queste sì
 chiare , ch' uopo non han certo di venir
 illustrate nè per via d'interpetazioni, nè
 per via di congetture. Da qui si raccoglie,
 che nella conferma degli antichi pri-
 vilegi da Ottone III. (a) fatta a Silve-
 stro II. (non già , come altri scrivo-
 no , a Giovanni XXII.) menzione al-
 cuna non dovè farsi delle Provincie del
 Regno di Napoli (XXX.) . Adunque
 non senza grandissima ragione l'Imperator
 Lotario sosteneva a se , e non ad Innocen-
 zo II. spettar il diritto d'investire col-
 lo

(a) *Sigon. lib. 7. all' anno 988.*

lo stendardo. quel Reginulfo , cui fu dato il Regno col nome di Duca dopo discacciato Ruggieri , siccome abiam già detto di sopra. Nè a leggieri fondamenti si appoggiava la sentenza di Arrigo VII. (a) quando nell'anno 1314, pronunciò decaduto dal Regno Roberto d' Angiò (XXXI.), perchè chiamato in Pisa non vi comparve il giorno indicato; sebbene Clemente V. dichiarasse poi tale sentenza per irrita, e nulla (b). Ma se vorrem confessare il vero, nè al detto dell'Imperatore, nè a quello del Pontefice dovevano obbedire i Normanni; conciosiachè avendosi acquistato il Regno colle armi , o nino , o il solo Imperatore Greco dovean giustamente riconoscere : ma indebolite in Oriente , e spente in Italia le forze de' Greci ; quelle degli Imperatori di Occidente rimanendo all'incontro ferme , e vigorose ; non po-

tea-

(a) *Collenuc. lib. 5. Git. Villan. ist. Costan-*
zo lib. 5. Riccio- lib. 3.

(b) *Clementin. Pastoral. de re judicata.*

teano mostrare i nostri in tutta via incerto, e mal sicuro dominio spiriti molto nè rigogliosi, nè grandi. Pur gli stessi Ludovico, e Lotario I. aveano creduto di non doverfi ingerire nelle bisogne della Calabria, e della Puglia, quando caldamente pregati da Gregorio IV. di recar soccorso ai Siciliani posti da' Saraceni in gravissimi pericoli, risposero, che a Michele Imperator di Costantinopoli, e non ad essi si apparteneva (a).

.XXV. Or se tutte l'esposte cose sono vere, e niuno, che abbia fior di senno può negare, che verissime non siano, e non solo quello che dicesi diretto, e sommo dominio, ma neppur quello, che dicesi utile, fu giammai trasferito al Pontefice sul Regno di Napoli; chiaramente ne siegue, che irragionevolissima in tutto sia la volgare opinione, ch' il vuole feudo della Chiesa Romana; e molto più, perchè

ab.

(a) *Platin. nella vit. di Gregor. IV.*

abbiamo già sopra dimostrato che ad essa non appartenga nè per diritto di guerra, nè per successione, nè per elezione. Ma se il Regno di Napoli al Papa non appartiene, come può egli dare ad altri in feudo ciò che suo non è (a) o come può darlo senza il consenso, e l'autorità del Padrone diretto, quando uopo è pure, che il donatore sia maggiore del donatario non già nella dignità, ma nell'Impero, ove dell'Impero, e del Dominio si tratta (b)? Che i Romani Pontefici non avessero neppur nella stessa Città di Roma pieno dominio, altra testimonianza non vogliamo arrecarne che l'autorevolissima del Guicciardini (c). Pur leggiam negli Storici, che i Papi concedettero il Regno a' Normanni, e a tutti coloro, che se ne impadronirono dappoi? Sia: ma tre cose dobbia-

(a) *L. nemo de reg. jur. cap. nemo eod. in 6. l. observare, §. ult. de offic. Procons. l. traditio de acqu. rer. dom.*

(b) *I eg. id quod nostrum leg. de reg. jur.*

(c) *Guicciard. istor. lib. 4.*

biamo qui riflettere . La prima , che siccome nelle vertenze private colle leggi , e non cogli esempj si giudica (a), così laddove si disputi dell'impero, e del dominio, questione che immediatamente dimana dal diritto delle Genti (b), si dee decidere non cogli esempj , ma collo stesso diritto delle Genti , e della Natura (c) . La seconda , che non mai a quel , che per necessità fu fatto , ma badar conviene a quello che far si doveva (d); e qualunque cosa contra il diritto operata, non può produr conseguenza (e) . Finalmente dobbiamo osservare quello , che in realtà chiesero ; quello , che ottennero ; quello , che ai Pontefici diedero i Normanni .

G

XXVI.

-
- (a) *L. nemo 13. C. de sent. & interloc.*
 (b) *L. ex hoc jure D. de just. & jur.*
 (c) *L. jus publicum de pactis .*
 (d) *L. que propter 162. De reg. jur. l. quod licet 12. D. de off. Præsid.*
 (e) *L. quod contra D. de reg. jur. l. quod vero D. de legib.*

XXVI. Incominciando dal diritto ; oltre le cose fin qui spianate , così convien ragionare . O i Normanni il Regno acquistato col valore , e colle armi , ritenevano con giusto diritto , o no . Se con giusto diritto ; in vano ciò , ch'era già loro da altri cercavano , quando anche ai Papi lo avessero tolto (a) : giacchè , torneremo a ripeterlo , quel ch'è nostro , non può esser più nostro di quel che già è ; laonde invano si chiede dal Principe ciò che si può ottenere dal diritto comune (b) , or quanto meno quel che si ha dal diritto delle genti , come sono appunto i Regni in guerra acquistati (c) . Per la qual cosa prese Carlo Magno giustamente a giuoco la proposizione di Ni.

(a) L. 3. §. ex pluribus . De acqu. & amitt. poss.

(b) L. Imperatores D. de reb. auct. Jud. possid. dove Rasio ; l. unica , C. de Thesaur. 10. l. 1. D. ad municipal. Ras conf. 4. c. contra morem dist. 100 cap. hinc est 16. qu. 1. l. 1. D. ad munic. l. si quando de leg. 1. l. in causa 16. D. de minorib. Arisj de jur. Majest. cap. 4. n. 5.

(c) L. natur. §. ult. D. de acq. rerum dom.

Niceforo Imperator di Costantinopoli ;
 allorchè questi al di lui Legato El-
 mogando disse di donar allo stesso Car-
 lo la Sassonia, che questi avea di già
 foggogata (a) ; nè meno derise Alessandro
 Magno (b) la follia di Dario, il quale
 mandando ad offerirgli la figliuola, gli
 offerì insieme tutto il paese situato fra
 l' Elesponto, ed il fiume Ali, ch' egli
 colla vittoria avea fatto già suo. Ed
 il Popolo Romano si credè schernito (c)
 da Vologeso, quando amichevolmen-
 te per lettere il richiese di quello, di
 cui si era già impadronito colle armi.

Se i Normanni il Regno non ri-
 tenevano con giusto diritto, perchè
 forse con male arti, e senza giusta
 occasione occupavano le Provincie de'
 Greci; non a' Pontefici, ma rivolger
 si dovevano allo stesso Greco Imperato-

G 2 re,

(a) *Avent. lib. 4. Annal. Bojor.*

(b) *Quist. Cur. lib. 4.*

(c) *Tacit. Annal. lib. XV.*



re, cui que' dominj spettavano (a); nè poteva il Papa nulla a questo togliere del suo, nè far il liberale dell' altrui.

XXVII. Ma lasciando le astrazioni da banda, venghiamo ai fatti. Alquanti Normanni, nobili sì, ma di povere fortune, venuti in Italia dopo l'anno 1000, di nostra salute, prestarono a Guaimario Principe di Salerno vigoroso soccorso contro de' Greci (19), i quali ritolte dalle mani de' Tedeschi la Calabria, e la Puglia, i circostanti luoghi aveano preso puranche a devastare: cresciuti a poco a poco in ricchezze nei servigj di Guaimario, ben volentieri si unirono poscia ai Pugliesi, i quali ogni sforzo adoperavano allora per sottrarsi dalla soggezione de' Greci; e sebbene con varj fatti d'arme ed egregj non poco danneggiassero da
pri-

(a) *L. id quod nostrum 10. De reg. jur. l. in concedendo D. de aqu. plur. arcend. C. ad hec, §. fin. de off. Archid.*

(19) Non contro de' Greci, ma contro de' Saracini.

prima i Greci dominj, pur battuti alla fine con grave strage presso Canne, nuovamente rifuggirono a Guaimario, ed a Pandolfo Principi di Salerno, e di Capua. Il che avvenne nei tempi di Arrigo Imperatore I., e di Benedetto Papa VIII. (a).

Nell' anno 1023. militarono i Normanni sotto l' insegne di Arrigo, e nuovi trionfi riportarono su i Greci, dai quali poscia a vicenda stipendiati nell' anno 1039., passarono seco loro in Sicilia, dove le forze, e l' impero de' Saraceni meravigliosamente indebolirono: scorsi appena due anni pensando un certo Ardoino di schiattà longobarda di ribellarsi contro di Ducliano *Catapano* per l' Imperatore, (tale era il nome del supremo Magistrato) tolse seco in società i Normanni, il cui capo Rainulfo Conte di Aversa gliene spedì 300. , a patto, che degli acquisti uguale sarebbe stata la ripartizione con loro. Facile fu l' oppri-

G 3 me-

(a) *Sigon. de reg. ital. lib. 8.*

mere i Greci , colti alla spensierata , e di nulla non sospettosi . Nell' anno veggente ricevè Ducliano nuovo Esercito dall' Imperatore Michele Calefatto , ma non meno avversa sperimentando la fortuna , fu dai Normanni sotto il loro Capitano, Atenulfo fratello del Principe di Benevento , con gran perdita di bagaglio , e d'armi un'altra volta sconfitto: nè più prosperamente pugnando i Greci presso Montepeloso nell'anno 1043., l'istesso Catapano cadde vivo nelle mani de' nemici, e furono costretti in fine ad abbandonare quasi tutta la Puglia . Or dopo tali vittorie impadroniti i Normanni mercè i patti della confederazione di non picciola parte della Puglia medesima , non più sole Castella , o Città , ma sceltosi in capo Guglielmo Bracciodiferro figliuolo di Tancredi Conte di Altavilla , e datogli il titolo di Conte di Puglia , e le circostanti Provincie , e l'istessa Italia incominciarono ad ambire , anzi a divorar già con l'animo.

Nar-

Narrano alcuni diversamente il fatto: dicono (a), che furono i Normanni chiamati in ajuto dal Catapano Moloco per rinvendicare dai Saraceni la Sicilia, e che si convenne che fossero egualmente divisi gli acquisti: ma felicemente proceduta la guerra, ed avendo Moloco stabilito in ogni Città Greco presidio; sdegnato Guglielmo; se ne ritornasse nella Puglia, ed in breve la soggiogasse. Ed a me sembra, che in questo potesse Guglielmo giustamente paragonarsi a Filippo di Macedonia, il quale chiamato dai Tebani contra i Focesi, che aveano saccheggiato il Tempio di Apollo, ed ottenutane vittoria, saccheggiò anch' egli dappoi le Città sue confederate; onde di lui scrisse Giustino (b): „ quasi temesse esser vinto dai
 „ nemici nella sceleragine del sacrilegio

G 4

„ pre-

(a) *Collenn. stor. lib. 3. Plat. nella vit. di Serg. IV.*

(b) *Giust. stor. lib. 8.*

„ prese anch'egli, e mise a sacco quel-
 „ le Città, che poco dianzi l'aveano
 „ fatto Capitano, e che militando sot-
 „ to le sue bandiere, si eran seco con-
 „ gratulate della vittoria, che sotto
 „ di lui aveano creduto di riportare
 „ a proprio vantaggio.

XXVIII. Poichè la sostanza del fatto rimane sempre la stessa, non disputeremo del modo. E' fuor di ogni dubbio, che i Normanni la Puglia togliessero ai Greci, e gridassero Conte Guglielmo senza cercarne il permesso dal Papa. E come avrebbero voluto essi ricevere titolo di dignità dal Pontefice, quando neppur si astenevano dall'invalere i confini della Chiesa? Difatti nell'anno 1067. l'Imperadore Arrigo II. dalla Germania a preghiere di Clemente II. venne con grand' Esercito nella Campania per raffrenare l'audacia de' Normanni, e doppo ricuperate alcune Castella al Pontefice, portatosi in Capua restituì a Rainulfo già Principe di essa, volontariamente rinunciandola Guaimario, ed,, a Drogone Conte di Puglia (son
 pa-

parole del Sigonio) ed a Rainulfo Conte di Averfa, andati a lui recando-
 „ gli in dono gran somma di danaro,
 „ e bellissimi Cavalli, confermò con
 „ imperiale autorità le terre, che posse-
 „ devano (a); e già prima aveva Rainulfo
 dall'Imperador Corrado ricevuta la con-
 ferma della Contea di Averfa (b), siccome
 Guaimario quella del Principato di Ca-
 pua, dopo averne discacciato Pandulfo,
 che ottenuta l'avea dall'Imperadore
 Arrigo I.

Non vediam qui affatto nominato
 il Pontefice: i Normanni con ragione
 temendo non la forza lontana de' Gre-
 ci, ma la forza presente di Arrigo, di
 propria volontà si posero sotto la clien-
 tela dell'Impero di Occidente. Il che,
 ripeterem di nuovo, o fecero legit-
 timamente o no. Se legittimamente,
 non

(a) *Sig. loc. cit. chron. Cass. lib. 2. c. 4. §*
c. 66. Ammir. sop. Gua.

(b) *Chron. cass. ivi e cap. 42.*

Non poteano (20) Gottifredo, e Roberto Guiscardo senza taccia di ribellione, e di spergiuro contra il primo giurato Signore, sottoporsi a Leone Papa IX.; nè poteva Leone riceverne il giuramento di fedeltà; poichè si trattava del diritto del terzo, siccome dicono i Giureconsulti (a). E calza qui quel che gli storici ne raccontano del Regno di Scozia. Avevano i Scozzesi implorato l'ajuto del Pontefice contra Eduardo I.: Ma questi ammonito ad astenersi dal più travagliare colle armi la Scozia donatafi alla Chiesa, rispose non poter la Chiesa ricever nel suo patrimonio i Scozzesi da molto tempo dipendenti, e vassalli del Regno d'Inghilterra; non convenire alla Chiesa di togliere i sudditi ai proprj Principi, nè di giovarsi dell'

al.

(20) Lo stesso è ch'Umfredi, il quale pur Gottifredo vien da qualche autore appellato.

(a) *Cit leg. id quod nostrum de reg. jur. Budac. in justitia. D. de just. et jur.*

altrui danno (a). Se nol fecero legittimamente, o per le ragioni de' Greci, o per la mancanza del consenso de' popoli; coteste cagioni rimanendo sempre l'istesse, non avrem neppur per legittima la fedeltà promessa al Pontefice: ma di ciò più diffusamente altrove.

XXIX. Passiamo innanzi; nell'anno 1049. Ulfredi Conte di Puglia succeduto al fratello Drogone entrò con mano armata nei confini della Chiesa, adducendo in ragione, che Leone IX. avesse dall'amicizia de' Normanni, di di in di crescenti di forze, allontanati i Principi della Campania. Non cerco qui se giusta causa ebbero i Normanni d'invadere, o se fu giusto il consiglio del Pontefice in inimicar loro i Principi della Campania. Quello che parmi, non sia da passarvi sopra così di leggieri, è, che nell'anno 1050. avendo Riccardo Conte di Aver-

sa

(a) *Artif. de jur. Majest. cap. V.*

sa, fratello di Umfredi (a) tolta Capua a Landolfo figliuolo di Pandolfo, Leone acceso d'ira, mise sotto la scomunica Capua, e Benevento; giacchè cotesta querela, o a niuno, o al solo Imperatore si apparteneva, come insorta per ragion di territorio fra i sudditi di lui, e non mai per niun conto al Pontefice (21).

XXX. Nell'anno 1053. l'Imperatore Arrigo II. donò Benevento alla Chiesa, riserbandosene, come credo, l'alto dominio (b); e questa fu nuova cagione di guerra, siccome abbiain già sopra divisato al (22) paragrafo VI. Ma ciò, che
ivi

(a) *Sig. ivi.*

(21) S'inganna però qui il Sigonio; Leone scomunicò, o per meglio dire rinnovò soltanto contra i Beneventani la scomunica già fulminata da Clemente II., allorchè chiusero le porte all'Imperator Arrigo. Vedrem da qui a poco la condotta di Niccolò II. nella invasione di Capua fatta dal Conte Riccardo.

(b) *Chron. Cas. lib. 2 cap. 42 Plat. vit. di Leo IX.*

(22) Vedi altresì la nota VI.

ivi non si disse, dobbiamo qui aggiungere; cioè, che altrimenti narri la cosa il Sigonio: scrive egli, che la battaglia seguì in Puglia, e che i Normanni, prima di attaccar Leone, mossi da riverenza verso il Pontefice, lui richiesero di pace „ a condizione, che quel „ che aveansi acquistato, ritenessero „ come *beneficio* della Chiesa, e ne „ divenissero feudatarj: al che alteramente rispondendo il Pontefice „ rendan „ prima a S. Pietro il mal tolto, indi di pace si parli coraggiosamente riprese il Normanno „ pugnerò prima „ ed esporrommi mille volte alla morte, „ anzi che rendere quel ch' ho „ una volta acquistato colle armi: si pugnerà dunque, e rimase prigioniero il Pontefice.

Dalla serie stessa de' fatti, e dalle parole dello Storico due cose chiaramente appariscono; la prima, che i Normanni non dissero di ritenere per l'avvenire in *beneficio* dal Pontefice il Ducato di Puglia, ma soltanto le cose spettanti a S. Pietro, credo Beneven-

to,

to, ed altre Terre minori: la seconda che avendo Leone rifiutate le condizioni della pace, essi non divennero feudatarj della Chiesa: finalmente neppure le cennate terre (23) furono allora restituite.

Quanto finora si è detto rende a maraviglia manifesto, che i Pontefici riguardo al Regno di Napoli non avevano affatto quello, che i Giureconsulti sogliono chiamare diritto *sulla cosa*; resta ad esaminare, se alcuno ne acquistarono mercè l'operato poscia da' nostri Principi.

XXXI. Primo fra tutti Roberto, cognominato il Guiscardo, prestò giuramento a Niccolò Papa II. nell'anno di nostra salute 1060. In quale occasione, e con quai patti lo spiega il Sig-

go-

(23) Non è qui nel nostro illustre autore molto esatta la nozione de' fatti, comechè lo sia il raziocinj, che deriva dalla sostanza di essi, e non dalla varietà delle circostanze, onde i diversi autori gli descrivono. Noi rimettiamo i lettori alla nostr' appendice.

gonio (a), le cui parole ho creduto necessario il trascrivere ., Roberto Guiscardo (dic'egli), il quale negli anni antecedenti, morto il fratello Umfredo, e discacciato il costui figliuolo Baccelardo, erasi impadronito della Contea di Puglia; insuperbito ora per la presa di Reggio nella Calabria, e di Troja nella Puglia, incominciò per se stesso ad intitolarsi Duca di Puglia, e di Calabria, e tratto dall'ordine stesso delle conquiste soprastava già alle terre Pontificie. Da un'altra banda Riccardo di lui fratello (24), il quale, discacciato il Principe Landolfo, aveva occupata Capua, rilasciando le sole Torri, e le Porte nelle mani de' Cittadini, non rima-

,, ne-

(a) *Sigon. lib. 9 an. 1059 Platin. vita di Nicolò II.*

(24) Abbiám già detto nella nota VIII.; che Riccardo non era fratello di Roberto, n'era bensì a quest'epoca già cognato per averne sposata la sorella Eridefinna.

„ neva dall'infestare colle armi i confi-
 „ ni della Campania: ambi quindi fulmi-
 „ nati colle sagre censure dal Papa, of-
 „ ferivano di mettersi sotto la prote-
 „ zione di lui, e da esso riconoscere
 „ le provincie in guerra acquistate,
 „ se ricevendoli in grazia, crear li
 „ volesse feudatarj della Chiesa. Giò
 „ venuto a cognizione di Niccolò, il
 „ quale pari non si sentia a tanta
 „ guerra, ed avendo sotto gli occhi
 „ il fresco caso di Leone, temea del
 „ giornaliero abbandono de'popoli, ac-
 „ consentì alle loro richieste: ma per
 „ meglio conoscere, ed osservare le co-
 „ se, venuto, siccome abbiám det-
 „ to in Melfi, ivi in piena numerosa
 „ adunanza a Riccardo il Principato
 „ di Capua, a Roberto il Ducato
 „ della Puglia, e della Calabria con-
 „ fermò per mezzo dello stendardo, e
 „ ricevette da essi solenne giuramento di
 „ esser fedeli, e ligj (25) (così allor si
 „ di-

(25) Vedi pag. 123 ove l'autore spiega il vero significato della parola *ligio*.

„ diceva) alla Chiesa Romana (XXXII),
 „ e di pagare in avvenire col nome
 „ di annuo tributo dodici danari per
 „ ogni pajo di buoi.

XXXII. Esaminiamo ora cosa per
 cosa. Roberto contra ogni diritto la
 Calabria , e la Puglia avea tolte al
 nipote Bacelardo ; legittimo dominio
 non avea dunque in quelle Regioni .
 Per queste considerazioni non si com-
 mosse l'animo del Pontefice , non per-
 ciò disse essersi devoluto il dominio
 alla Chiesa , e dimentico della dona-
 zione di Carlo M. , e dell'Apostolico offi-
 cio, non privò Roberto della comunione
 de' fedeli . Ma questi da uno passando
 in altro delitto , per soverchia cupidi-
 gia di ampliare il dominio entra ar-
 mato ne' confini della Chiesa . Eccolo
 subito fulminato colle sagre censure :
 odioso già ai popoli per quella invi-
 dia , che seco trae la potenza , che do-
 veva egli fare ? Da una parte rimorso
 il pungea del male usurpato ; dall' al-
 tra agitavalo il timore , non i popoli
 dalla Religione atterriti declinasser da

H

lui

lui. Prende dunque arcano consiglio a rimuovere l'odiosità, ed a porre in sicuro il male procacciato dominio: infatua con un fantasma di Religione la plebe, acquista nella opinione di lei un legittimo titolo, ligio si fa del Pontefice, confessa tener da lui le Signorie colle armi acquistate, e promettendo pagar col nome di tributo dodici danari per ogni pajo di buoi (a), viene tosto in compenso dichiarato Duca di Calabria, e di Puglia. Dobbiamo pur dirlo, non conobbe l'uomo scioccamente astuto quanto egli per se stesso potea. Chi vietava lui secondo il diritto delle Genti di chiamarsi non solo Duca, ma Re? O di qual momento era alla Sovranità, ed al comando quella frivola appellazione di Duca? Molto più giustamente, e con assai più di saviezza i Romani, *presso de' quali molto l'impero valeva, le cose frivole non si curavano* (b), ebbero in uso di tutta abbracciare la forza del Principato,

(a) *Sig. de Regn. Ital. lib. VIII.*

(b) *Tac. 4 ann.*

to, *lasciarne il nome* (a). O forse ignorava Roberto non abbisognar sul suo di altro acquisto, e oprar vanamente colui, il quale voglia con ispecial privilegio quello procacciarsi, il cui possesso ha già dal diritto pubblico ottenuto? Il Regno aveva egli guadagnato colle armi: guadagnatolo, riconoscer lo dovea dai Soldati, dagli Amici, dai Compagni, dai Sudditi, col cui mezzo, consiglio, ricchezze, e valore se lo avea procacciato.

XXXIII. Ma pongasi, che Roberto non avesse ingiustamente usurpato il patrimonio del nipote Baccardo; era perciò in suo arbitrio di render se, ed i suoi dominj feudatarj del Pontefice? Perchè io ciò non creda, due principalissime ragioni mi muovono. Una, perchè i Greci non ancora così aveano per *derelitta* l'Italia, che potessero i Normanni acquistarvi un pieno diritto. Imperciocchè colui s'intende, che abbia sopra di una cosa

H 2 fat-

(1) *Id + hist or.*

fatto acquisto , il quale (son parole del Grozio (a)) così la ritiene, che perda l'altro la probabile speranza di ricuperarla. - E (seguita il Puffendorffio (b)) perchè chi prende, acquisti giusto dominio, e da valere anche contra colui, cui sianq state tolte le cose, bisogna, che v'inter venga amichevole pacificazione, e transazione dell' antico padrone col nuovo. Senza di questa, s' intende sempre rimasta all' antico Signore il diritto di ricuperare, quando ne avrà la forza, il perduto e ritogliarlo al nimico. La seconda, perchè, concesso che pienissimo fosse il diritto de' Normanni, pur non poteva Roberto farsi ligio della Chiesa, da che Drogone, e Rainulfo essendosi prima dedicati all' Imperatore Arrigo II., sotto la costui clientela aveano incominciato a signoreggiare. (26). Adunque,
 sic-

(a) *Grot. de jur. bel lib. 3 cap. 6 L. Pomponius G. de acq. rer. domin.*

(b) *Puffendor. de jur. nat. & gen. lib. 8 cap. 6 §. 20 e lib. 7 cap. 7 §. 3.*

(26) Non intende qui l'autore dedurre, che
 Ro-

siccome si è già provato di sopra, fu quanto fece Roberto irrito, e vano, nè egli potea dare altrui ciò che suo più non era (a), nè render feudo della Chiesa la Puglia, e la Calabria; passate già sotto il diritto dell'Impero (XXXIII) di Occidente.

Ed in vero qual cosa mai più ridicola quanto quella di far il liberale sull'altrui, o quale più contraria alla ragione, quanto quella che un vassallo senza la volontà del Signore alieni il feudo (b), anzi l'alto dominio del feudo? Se pur non volesse Roberto con una mostruosa

H. 3 im-

Roberto non essendo feudatario del Papa, tale rimaneffe dell'Imperatore; obiezione cui servono e i precedenti argomenti in favore della qualità indivisibile della Sovranità, e quelli che da qui a poco vedrem seguire in favore dei diritti, e della dignità de' Popoli: intende soltanto provare, che per qualunque aspetto si voglia riguardare la pretesa dedizione di Roberto, essa non poteva giammai includere la condizione di feudo.

(a) *Arg. l. unum 67. §. si rem tuam, D. de leg. 2.*

(b) *C. naturalis. dove la Gloss. e i DD. si de feud. fuer. controu. Chassan. Catal. Glò. mundi part. 5. confid. 28.*

immutazione di cose far il Pontefice immediato vassallo dell'Imperatore, se stesso del Pontefice; siccome potè osservare nella Contessa Matilde, la quale testò (27) alla Chiesa i feudi, che teneva dall'Impero. Ma le cose passano coi loro pesi (a), nè mutano qualità per la qualità del possessore (b), siccome insegnano i Giureconsulti. Onde ne siegue, che niuno non può o ugualmente, o in solido esser di due Signori uomo ligio, o vassallo rispetto ad un medesimo feudo

(27) La Contessa Matilde donò al Pontefice i suoi beni, ma per non entrarvi al possesso, che dopo la di lei morte. Adunque o falsa o vera, o ampia o ristretta, o valida o invalida che fosse quella donazione, Matilde non fece se vassalla del Papa, il Papa dell'Imperatore; ma dopo la sua morte sostituì il Papa a se medesima: quindi per la *mostruosa immutazione*, che nota l'autore, Roberto non avea esempio alcuno; giacchè possiamo ben lasciar ad altri il peso di esser vassalli per noi, ma non certo aver la morbidezza d'animo di divenirlo per compiacenza.

(a) *L. si servus de servit. præd. rust.*

(b) *L. usufructu 7. §. cum Celsus. L. si quid de usuf. L. Paula 27. §. ult. de leg. 3. l. 2. 18. 17. de alim. legat. 1. generaliter 24. §. fin. de fideic. libert. L. 4. §. is vero D. de censib. l. cum unus. de rebus auctis Jud. possid.*

do (a); non meno per la ragione da noi spianata nel principio della presente discettazione, che il dritto, e la forza della Sovranità siano indivisibili; come altresì, perchè il giuramento, in cui viene promessa al Signore Sovrano la fedeltà *contra chiunque*, pel nuovo giuramento ad altri fatto, rimarrebbe senza vigore (b).

Ma fra tutti gli argomenti, l'argomento principalissimo, è, che non può aver sotto di se un vassallo ligio, e tale che goda di Principesca dignità, se non colui, che non riconosce superiore (c). Ora il Pontefice Romano,

H 4 feb-

(a) *Cap. extr. Si quis invest. de feud. lig. Glos. in Clem. Pastorales de sentent. , & re jud. specul. de feud. §. quoniam Bald. in c. ceterum n. 7. de judic. Rosenthal. de feud. c. 2. concl. 4. Cujac. un. de nova forma fidel. C. un. de feud. lig. Vultej. lib. 1. cap. 8. n. 21. Gail. Arrest. c. 6. n. 29. Duaren. consuetud. feud. cap. 4. n. 4. c. 1. §. prætera. De prohib. alien. per Frideric. c. F. 55.*

(b) *Cap. intellecto de jurejur. C. venientes ibid. Roman. com. opin. lib. conclus. 9. n. 3.*

(c) *Bald. in pretud. feud. divis. 7. n. 56.*
Rs-

sebbene in ciò, che riguarda il governo delle anime, sia il sommo Vescovo de' Vescovi, e Vicario del Grande Idio, nè fuor di lui abbia alcuno, cui render ragione(28) della sua amministrazione; pure in ciò, che riguarda l'ordine delle cose temporali, ha superiorità i Principi, e Cesare, siccome e per le cose già dette di sopra, e per le infinite testimonianze de' Santi Padri, e per le stesse donazioni di Carlo M., e di Ludovico Pio, e pel testamento della Contessa Matilde, al quale principalmente deve le amplissime signorie, che possiede in Italia, si rende manifesto. E' quindi ricevuta sentenza presso tutti gl' Interpreti del diritto feudale, che se il Pontefice voglia ricevere un feudo, debba prima

ma

Rebuff C. Declarat. feud. divis. 10. argum. L. nam magistratus D. de recept. arbitr. l. iudicium 58. D. de iudic. l. ille a quo §. tempestivum D. ad Trebell. Duaren. Consuet. feud. cap. 4. n. 7. (28) V. su ciò Natal. Alex. Hist. Eccl. T. 1. Du Pin. Dissert.

ma prestare il giuramento di fedeltà (a). Ma se l'alto dominio sulle signorie della Chiesa, nell'età particolarmente di Roberto Guiscardo, ove non c'ingannino il Sigonio, il Guicciardino (b), e molti altri, era tutta via presso l'Imperator di Occidente, con qual fronte ardirà niuno affermarci, che Roberto potesse divenir ligio del Pontefice? Credo ben io, che se Roberto aprendo gli occhi alla luce, potesse un'altra volta godere del nostro Cielo, oh come deridereb' egli coteste arguziette romane, e rammenterebbe a' Curiali e ciò ch'egli oprò dopo l'ombratile dignità concedutagli dal Pontefice, e quanto ne fosse per verità obbediente ai comandi! direbbe loro, ch'egli dopo foggata la Sicilia, fu da' suoi fratelli chiamato Duca di Calabria, e di Puglia, e non già da Leone IX. nell'in-

ve-

(a) *Afflict. ad c. 1. §. item si cler. de cepis*
Corrad. Jason. in prælud. feud.

(b) *Guicciard. lib. 4.*

vestinerlo (a): aggiungerebbe, che fatta poi guerra e con Alessandro II. e con Gregorio VII., sebbene sul suo capo accumulassero entrambi tutte quelle ed esecrazioni, e pene spirituali, colle quali suol tremendamente fulminare la Chiesa (b), pur non ardì niuno di dire, che i dominj di lui fossero pel delitto del vassallo a lei devoluti.

XXXIV. Ma di più: Concediamo, che Roberto signoreggiasse legittimamente, e che la sommissione di Drogone, e di Rainulfo ad Arrigo II. non obbligasse lui nè punto, nè poco: concediamo che il Pontefice anche in que' tempi neppur nel temporale non riconoscesse superiore: potè perciò quel che si fè da Roberto nuocere a lui stesso, al Regno, ai successori, ed ai sudditi? Questo espressamente neghiamo.

Imperciocchè, o si riguarda la persona; ed allorchè Roberto si giurò
ligio,

(a) *Collen. lib. 3.*

(b) *Sigon. a 1074.*

ligio, e promise sotto nome di tributo dodici danaj per ogni pajo di buoi, non intese perciò di punto diminuire nè la somma Maestà, nè l'Impero, nè la libera potestà sopra i suoi sudditi, nè egli era di animo sì abjetto, che da libero Principe, non da niuna necessità costretto, volesse suddito divenire. Ed è piano presso tutti i Giureconsulti, che riguardar si debba all'intenzione, e non alle parole (a). Qual sia stata la vera intenzione di Roberto e' si palesa abbastanza, dal sapere, che in quella età la parola *ligio* non si prendea mica in quello stretto senso, in cui la prendono ora i feudisti, ma era una derivazione della voce italiana *liga*, vale a dire *ligame*, *confederazione*, *società*; e quindi il *ligio* non presentava altra idea, che quella di un uomo col giuramento le-

ga-

(a) *L. si quis filium C. de lib. præter. L. si peculium §. si servus D. si pecul. leg. i. cum acutissime, C. de fideicom. L. sed Celsus §. i. D. de contr. empt. l. si tam angusti de servit. Schæder de feud. par. 2. c. 1. n. 18. 19.*

gato di fedeltà verso alcuno (a); il che senza ombra affatto di soggezione adempir si potea. Così per testimonianza del Bodino (b) il Duca di Gheldria si obbligò sotto la seguente formula a Carlo Re di Francia: *Io divengo vassallo ligio di Carlo Re de' Franchi mediante scudi 500. d'oro da pagarsi a me prima della festa di S. Remigio nell'anno 1401.* E pur niun dubita, che quella convenzione fosse soltanto una confederazione ineguale, ed una certa società di guerra. Così leggiamo in Frossardo (c), che Roberto Conte di Nemorse passò dalla parte di Odoardo III. Re d'Inghilterra collo stipendio di 300. lire sterline, e per siffatta guisa divenne vassallo di quel Re, sebbene niun feudo ricevesse da lui. Così l'istesso Bodino riferisce, che Filippo di Valois Re di Francia, ed Alfonso Re di Castiglia si fecero vicendevolmente vassal-

-
- (a) *Pratejus lex jurid.*
 (b) *Bod. de Repub. l. 1.*
 (c) *Frossard. hist. lib. 1. cap. 14.*

falli l' uno dell' altro ; cioè a dire ; stabilirono fra loro un reciproco patto di fedeltà (29). Pur non niegheremo , che simili patti, ove avvengano con persone maggiori in potenza, contengano di molte condizioni, ed includano talora una cotal sorta di soggezione. Roberto di Angiò, Carlo di lui figliuolo (a), ed Alfonso II. (b) di Aragona, mentre eran tuttavia Duchi di Calabria, furon per lungo tempo Capitani agli stipendj de' Fiorentini, contratto, nel quale uopo è pure, che intervenga il giuramento di fedeltà. Ma chi perciò dirà mai, che o essi, o la Calabria fossero allora divenuti feudi della Repubblica di Firenze? Non perdè dunque Roberto Guiscardo il libero dominio quando si dichiarò *uomo ligio*, cioè fedele di Nicolò Papa II., ma si obbligò soltanto, quando il biso-

(29) Questi medesimi esempj sono recati dal Giannone pel medesimo oggetto di spiegar la voce *liga*.

(f) *Collen. istor. lib. 5. Cost. lib. 5.*

(b) *Albinus de gestis Alfonsi II.*

fogno lo richiedesse , di mandar soccorso alla Chiesa . Quindi il Crantzio (a) , e Guiscardo , costituendo se stesso vassallo della Romana Chiesa , o (secondo le voci di quel Paese) ligio del Romano Pontefice , promise di mandar lui tutti gli ajuti, di che sarebbe dimandato , e se neccessità il chiedesse , di soccorrerlo anche con tutte le sue truppe . E se il Sigonio trascorse a scrivere , che Roberto avesse promesso di riconoscere dal Pontefice il dominio colle armi acquistato , e mercè la forza delle armi sostenuto , nacque ciò dalla nozione della voce *ligio* qual era ricevuta a' suoi tempi , e dalla quale fu egli , benchè uomo nel resto dottissimo , tratto in errore : e pure avrebbe dovuto riflettere, essere presso tutti i Giureperiti ricevutissima sentenza (b) , che non perchè taluno *ligio* si dica , *ligio* diventi , se di fatto non riceva un feudo *ligio* , giacchè non pel nostro
af-

(a) Alber. Crantz. Chron. Norman. cap. 7

(b) Bald' conf. 291. lib. 2.

affermare, o negare cangiano di natura le cose (a) .

XXXV. Ma siasi fatto ligio Roberto , e lo siasi in quel più stretto senso, onde vien preso da taluni interpreti: pure se si riguardi *la cosa* , vedremo, che feudo veramente ligio o non ricevette, o lo ricevè già ligio di altri: non ne siegue dunque, che l'istesso Regno, i sudditi, i successori suoi abbia egli percìò obbligati al Pontefice, e tratti in vergognosissima servitù.

Primieramente perchè motto alcuno non si trova fatto intorno ai successori , nè presso il Sigonio , e gli altri Storici, nè nella formola del giuramento , nè nella lettera decretale di Gregorio VII. (b) .

Secondo , pel difetto di potere . Imperciocchè, sebbene di ciò, ch'è suo sia libero disponente ciascuno (c) ; pur non-

(a) *L. assumptio D. ad mancip.*

(b) *Epist. Decret. Greg. VII. lib. 14.*

(c) *L. statuos in fin. C. de relig. & simp. fin.*

nondimeno un tale arbitrio ha luogo soltanto ne' Privati sopra i loro beni, e ne' Principi sopra le cose allodiali, e di privato lor patrimonio, molto diverse dai diritti del Regnó; giacchè la Maestà Reale, come dicono i Scrittori del diritto politico (a), lega i Sovrani allo Stato medesimo con vincolo di *conservazione*, sebbene non di *soggezione*: Laonde benchè il Sovrano tutto possa, pur non di meno non può alienare i diritti dello Stato: mentre farebbe questo, non qual ei deve, accrescerlo, e conservarlo; ma contra la natura, e l' officio stesso del Principato (b), diminuirlo, e distruggerlo (c).

Cade qui in acconcio di recare alcune parole dell' Abbate Palermitano

fun. l. sed etsi lege §. consulit de hered. pctit. 1. in re mandata 21. C. mandati l. nemo C. de judic. Coraf. lib. 7. Miscell. 20.

(a) *Besold. Synops. cap. 1. n. 6.*

(b) *Bald. l. unic. Deo ff. pref. pret.*

(c) *Elapm. de aroan. Rerum pub. lib. 5. e. 12. Bart. prosm. Dig. n. 13.*

tano celebre Giureconsulto a' suoi tempi (a): *Offerva in primo luogo, dic'egli, che il Re non può fare alienazione alcuna dei beni, e dei diritti del Regno; perchè tai beni, appartengono alla Regia dignità, e non son proprj del Re, sebbene proprio della sua autorità sia lo amministrargli: e poco dopo. I beni del Regno non sono del Re, ma della Regal dignità. Così parimenti il dottissimo Grozio (b)? La successione dell' impero non è sotto il dritto di colui che ha l'impero: e Baldo Perugino (c). La dignità del Regno non è cosa, di cui si traffichi; poichè è essa un dono della legge, e della natura, che non può esser ceduto. E forse mosso da questa ragione il Bartolo dopo essersi in mille modi ravviluppato, e contorto per sostenere la validità della donazione di Costantino, pur confessò alla fine esser più dal timore, che dalla forza della verità portato*

I

tato

(a) *Abb. in cap. intellecto de jurejur.*

(b) *Groz. de jur. bell. lib. 2. c. 7. n. 27.*

(c) *Bald., cons. 389.*

tato ad ammetterla. *Vedete*, ei dice, *noi siamo in terre amiche della Chiesa, e perciò dico, che valga questa donazione: E più giù: Dal che siegue, che il Papa non ebbe giurisdizione alcuna, ma volendo favorir la Chiesa, dico, che quella donazione fu valida (a)*. Niun conto dunque si dee tenere di quelle alienazioni, che diminuiscono i diritti della Sovranità, anzi della Nazione, cui solo appartiene quell'alto dominio, che viene esercitato dal Principe; e per diritto di natura si debbono reputar nulle, come concesse sul fatto alieno. *Invalido è presso i saggi reputato*, scrive il gran Tacito, *tutto ciò, che nè dare, nè ricevere si può senza danno dello Stato*. E per cotesta ragione, riferisce Livio, che Postumio sostenesse in Senato, non esser il Popolo Romano tenuto alla vergognosa promessa, che i Consoli senza suo comando avean fatta ai Sabini nel trattato delle Forche Caudine

(a) *Bart. proem. Digest. n. 14.*

ne (a). E vaglia il vero, qual cosa mai più pernicioso allo Stato, o più contraria alla dignità de' popoli, quanto quella di dover a guisa o di schiavi, o di pecore soggiacere loro malgrado e ad arbitrio del Principe a straniero dominio, sotto il quale potran forse soffrire crudelissima tirannia! Qual cosa più ingiuriosa ad uomini liberi, su i quali non può cadere sorta alcuna di contratto (b); quando vediamo nel diritto civile, che dove venga per testamento commesso ad un erede di manomettere i servi, non può egli affidare ad un altro il dar loro la libertà, affinchè non divengano liberti di altri, che di colui, che ha voluto il testatore (c).

XXXVI. Giova qui richiamare a memoria la distinzione già da bel principio enunciata dei modi, onde

I 2

se-

(a) *Liv. lib. 4.*

(b) *L. 83. §. 5. liber homo 103. D. de verb. oblig. l. si emtione 32. §. 1. D. de contr. emt. l. 1. §. 9. de oblig. 1. quod nullus 152. de reg. jur.*

(c) *L. generaliter 2455. ult. & l. in vitus 34. D. de fideicom. libert.*

secondo il diritto delle genti si acqui-
 stino i regni: replicherem dunque, che
 o conferiti vengono per elezione da'
 sudditi, o per legittima successione,
 o per diritto di guerra. Nella elezione,
 se sono intervenuti patti di conservare
 sicuro, illeso lo Stato, non si può
 la giurata fede tradire, e conviene
 quello, che una volta è piaciuto co-
 stantemente osservare (a); obbligo, che se
 tutti lega, più strettamente lega chi è
 Principe (b). Se patti non sono interve-
 nuti (30); la gratitudine, e'l regio offi-
 cio richiedono, che nè peggiore, nè
 più

(a) *L. I. D. de pactis, l. non minorem 20, C. de transact.*

(b) *L. inter claras C. de sumpt. Trinit. Plu-
 tarch. in Eumene.*

(30) I patti s' intendono sempre, poichè
 chiunque conferisce ad altri il governo di se, o per
 meglio dire; chiunque deposita i suoi diritti in mano
 di un altro, lo fa per renderli più sicuri. Quindi
 dove la cerimonia della incoronazione è in uso
 nell'avvenimento di ogni nuovo Principe al trono,
 il giuramento del Principe precede sempre l'inco-
 ronazione; dove non è più in uso, il giuramento
 s' intende sempre precedere.

più vile si veda la condizione dello Stato; unico oggetto del Moderatore di esso esser dovendo la felicità dei Cittadini: laonde Cicerone (a), e la privata scuola, e l'amministrazione di uno Stato, così devono venir regolate, che torni ad utilità non di coloro, che amministrano, ma di coloro, per cui si amministra; ed altrove: *Alto non è il Regno, come i sapienti lo definiscono, che la cura dell'altra salute.* Non vi è dubbio, che nel modo stesso, che il tutore non deve dispendere (b), ma conservare i beni del pupillo; e deve chiunque vegli alla cura di un altro, esser sollecito di accrescerne le ricchezze, e gli onori; non altrimenti deve il Principe adoperarsi per la felicità de' suoi Popoli, ed ogni sua industria porre in provvedimento, non solo perchè lo Stato, alle sue cure affidato, non riceva alcun

I 3 dan

(a) Cic. 1. de officiis.

(b) L. tutor. 27. D. de admin. tutor. 1. 34
 §. si tutor D. pro inst. 1. interdum 56. §. pupillo
 D. de furt.

danno (a), ma perchè insieme cresce di felicità, e di splendore. Nè i Popoli eleggono di vivere sotto la monarchia, nè si scelgono un Re, per formarli un nudo, e vano nome di Principe (nome, che copre altrove l'arcano della tirannia Aristocratica) ma intendono ben essi di scegliere, ed a se medesimi proporre, la fortezza, e l'accorgimento della persona, colle quali virtù affaticandosi il Principe per la salute di tutti, viva ciascun Cittadino sicuro, e felice. Or non solamente abuserebbe il Principe della potestà conferitagli, se trasferisse in altri il sommo dominio, ma con generale rovina deluderebbe, e la volontà, e il fine stesso de' Sudditi, ove da' liberi gli facesse dipendenti, e tributarj di un altro (31).

XXXVII.

(a) *L. 3. C. de jure Reip.*

(31) Di fatti appoggiandosi l'autorità che il Principe eletto riceve nella elezione alle leggi costituzionali della Nazione, qualunque o prerogativa, o diritto venga da lei a lui concesso, e da lui sovra lei esercitato, è sempre un atto
di

XXXVII. O il regno viene per
 successione : ed allora oltre la tacita
 volontà de'Sudditi , i quali così hanno
 a se preposta una determinata fami-
 glia (a), che i nati da essa, e non altri,
 abbiano a reggere lo Stato ; fa d'uopo
 avvertire , che i successori , i quali non
 come eredi , ma come agnati , e per
 proprio diritto succedono (b), non possono
 essere obbligati a ricever l'alienazione
 da altri fatta ; nel modo stesso , (per
 renderci più chiari con un esempio),
 che secondo le leggi Romane il figliuo-
 lo succede ai padronati come figliuo-
 I 4 lo,

di libertà : qualunque ne venga esercitato da un
 altro, ancorchè in di lei vantaggio , poichè que-
 sto dipende non dalla propria, ma dall'altrui au-
 torità, è sempre un atto di servitù ; quindi sag-
 giamente Monsignore della Casa nell' orazione ai
 Veneziani per la lega contra Carlo V. dove lo
 esser io offeso, o no, procede non dalle mie forze,
 ma dall'altrui bontà, io averò ben di lui per av-
 ventura benigna signoria, ma signoria avrò io certo.

(a) *Hobb. de Cive tis. Imperium Groz. lib.*
1. c. 3. n. 10.

(b) *Vedi Castil. de jure Representat. lib. 3.*
cap. 19. n. 117. & 118.

lo, e non come erede (a); accortamente rende di ciò ragione il Mierez (b): *Perchè (son sue parole) avendo i nuovi Sovrani il diritto dal sangue, e succedendo nel Regno ai primi Re, e non all'ultimo moriente; non può questi cosa alcuna disporre in pregiudizio de' successori, nè chechesia diminuire della Regia dignità, degli onori, e delle rendite del Regno o per alienazioni, o per trattati, o per donazioni, o per lasci, o per qualunque altra maniera, nè ai successori in verun modo pregiudicare (32).*

XXXVII.

(a) *Duaren. consuet. feud. cap. 11. n. 9. Bodin. de Rep. lib. 1. c. 8.*

(b) *Mierez de Majorat. qu. 1. p. 4. n. 127. Valenzuela conf. 198. n. 2. Contra lo stesso sentimento scrivono Oltrad. conf. 231. Bal. in proem. feud. n. 32. gloss. in l. si moveor 4. C. si servus exposit. vend. Lanar. conf. 1. n. 12. Montan. in prælud. de Regalib.*

(32) Con pace del Mierez miglior ragione ne ha resa l'autore, quando ha detto, che non si poteva pregiudicare a' popoli *v. pag. 128.* Imperciocchè nello Stato puramente Monarchico essendo il Principe quell'essere fisico, che rappresenta l'essere morale, e collettivo di tutti i suoi Popoli; i Popoli non possono venir rappresentati più
da

XXXVII. O sono i Regni acquistati colle armi; e poichè ogni conquista vien eseguita colle fatiche, coi pericoli, e col sangue de' Sudditi primitivi, è ragionevole, che senza il loro consiglio, beneplacito, e consenso non possa venir alienata (a) (33). Su questo fondamen-

da un Principe, che da un altro, nè meno da un Principe, che da un altro: quindi la verità delle due proposizioni, che la Sovranità sia inalienabile, e che in qualunque maniera rappresentata, rimanga sempre individua v. pag. 128. e pag. 9. seguenti.

(a) *Hottom quest. Illust. l. arg. l. i. C. de comm. rei alien. l. si re communi 19. D. de noxal action.*

(33) Saggiamente sostiene l'Autore, che traslazione di dominio non si possa fare senza la volontà de' Popoli, ma con un'arguta illusione a se stesso scambia quì la volontà de' Popoli conquistati per quella de' Popoli conquistatori. Egli ha stabilito pag. 14 e 15 che anche nel Regno di conquista la ragione di dominio deriva dalla volontà dei Popoli, ch'ei chiama allora *costretta*, ma che si suppone libera nella susseguente adesione; ha riconosciuto pag. 65 che i Regni non sono una proprietà simile a' campi, o bestiami, e perciò in commercio. Ciò posto egli non è da vedere con quali armi si sia fatta una conquista, ma con quali patti. Se lo Stato conquistato si unisce all'antico, e forma con esso uno Stato solo, i nuovi sudditi acquistano una eguale rappresentanza con i sudditi primitivi; se

pat-

sciato dagli altri, quello, che dovendosi considerare il Principe come tutore dello Stato, il quale all' incontro si ha come pupillo (a), ed al quale appartiene il pubblico erario, assai diverso dai beni allodiali, e patrimoniali del Principe (b), sembra assai contrario all' equità, che i Regni acquistati col danaro pubblico abbia il Principe a possedere come proprj, ed a suo piacere disporne (34). E sebbene fo-

sten-

(a) *L. 3. Cod. de jur. Reip. lib. XI. Chopin. de Dom. Franc. lib. 2. tit. 1. Mierex de major. p. 4. n. 1. n. 230.*

(b) *L. inter publica 12. l. bona 15. de verbor. signif. l. sed Celsus. De contr. em. Glos. ad l. usucap. 19. D. de usucap. & ad tit. de jur. fisci l. ult. de jur. civil. C. lib. XI.*

(34) Sebbene il Principe si possa paragonare al Tutore, presa questa parola nel suo senso originario di conservatore, e difensore, non ne siegue perciò, che i Popoli si debbano paragonare ai pupilli. Se essi lo fossero, chi convaliderebbe dunque per loro l'atto, in cui si formano in Monarchia, e si eleggono un Re? Il paragone ha luogo in quella sola parte, che siccome il pupillo non amministra da se il suo patrimonio, così i Sudditi non amministrano la parte, che ciascuno contribuisce al pubblico patrimonio, o vogliam dire alle pubbliche

che

stenga il Grozio (a), che siccome i frutti dotali sono del marito, avvegnachè egli altro non sia che semplice amministratore della dote; così pure i proventi del pubblico erario siano in pieno dominio, e proprietà di chi regge, e perciò spendendogl' in uso di guerra, possa con diritto di proprietà far suo tutto ciò che acquisti; temo non vada qui errato il dottissimo uomo, nè abbia abbastanza avvertito quanto la dote sia diversa dalle pubbliche entrate (35). Sappiamo che la dote passa nel do-

che entrate, e la felice amministrazione dell'uomo, e delle altre resta affidata alla buona fede del tutore, e del Principe pel vantaggio del pupillo; e de' Popoli, siccome estesamente spiega l' autore. Non perda intanto di mira il lettore, che acquistare un Regno, non è acquistare un fondo, ma acquistare l' autorità di governarlo; e quest' autorità ha l' autore stesso riconosciuto, che derivi dalla sola volontà de' Popoli governati.

(a) *Groz. de jur. bell. lib. 1. c. 30.*

(35) È sempre una fallace maniera di ragionare, quella di argomentare dagli stabilimenti del diritto privato, cangiabili secondo le varie circostanze, e le varie idee dei Popoli, o dei Legislatori, a quelli del diritto pubblico fondato sulla natura, ed i diritti dell' uomo; e le relazioni;

dominio civile del marito per (u) cagione, come fuol dirsi, onerosa; cioè perchè meglio possa alimentare e la moglie stessa, e i figliuoli da lei procreandi, e quindi il marito rende suoi i frutti dotali, quasi un compenso, ed un ajuto alla spesa giornaliera. Ma il Principe per la utilità dello Stato è secondo il diritto delle genti ad esso pre-

ni, che da questi costantemente derivano nell'associazione di ciascun uomo cogli altri suoi simili. Il Regno non è padronato, non è primogenitura, non è fedecommesso; non è dote, il Regno è amministrazione, e difesa dei diritti pubblici della Nazione, conservazione, e difesa dei diritti privati di ciascun cittadino. Per questa amministrazione, e per questa conservazione ci vogliono delle leggi, dunque la facoltà legislativa nel Principe; per questa duplice difesa ci vogliono delle forze; dunque la forza militare, e civile nel Principe; per queste forze ci vogliono delle rendite; dunque i tributi al Principe: i tributi hanno perciò una misura relativa e proporzionata ai bisogni non sempr' eguali della Nazione. Fra questi bisogni vi può essere quello di una guerra esterna; or sebbene il disporre di una conquista entri nelle ragioni accennate nella nota 33. v. anche la nostr. appen. in tutto il di più riman incontrastabile la forza degli argomenti opposti dal valentissimo autore alle quì fallaci teorie del Grozio.

(a) *L. pen. C. de jur. dotium.*

preposto : a lui si pagano i tributi ; perchè serbati ai bisogni , ed ai comodi dello Stato medesimo , (dal poco in fuori necessario al mantenimento de' Magistrati , ed al decoro della Regal dignità) , ne siano come la forza , ed il nervo ; e non già perchè il Principe del pubblico stento , e della pubblica confunzione impinguandosi , volga in suo privato guadagno ciò , che se per lo Stato egli spende , ha pur dallo Stato ricevuto . Ed in vero chi mai fra Re , dopo i Romani Imperatori , dall' impeto più che dal consiglio delle truppe innalzati dalla privata condizione all'Impero , fu in niun tempo sì ricco , che potesse del privato suo patrimonio provvedere alla pubblica o sicurezza , o salute (36) ? Il Prin-

(36) Quando anche un Principe fosse sì ricco da provveder egli alla pubblica sicurezza ; dove due qualità diverse s'incontrano in una medesima persona , la maggiore attrae a se la minore , e la seconda si confonde con la prima : ove dunque un Sovrano si ritrova proprietario , e Principe ; La qualità sublime di Principe tira a se quella di proprietario , e le sue rendite sono ugualmente dovute ai vantaggi dello Stato .

Principe adunque sostiene le veci di semplice e nudo Amministratore, cui non s'intende permessa la facoltà, non che di alienare (a), neppure di rivolgere un soldo solo a suo privato nè piacere, nè utile. *Se alcuno* (sono parole di Cicerone (b)) *terrà la cosa affidata non solo con malizia, volgendola in suo proprio guadagno o comodo, ma benanche con negligenza; lui han creduto i nostri Maggiori aver commessa vergognosissima colpa, e quindi l'accusa contra il mal guardato deposito non arreca meno d'infamia, di quello sia contra il furto: da qui trasse Plinio quel nobil detto nel suo panegirico a Trajano, forse non colla medesima severità, amministri tu l'erario, che il fisco? anzi con tanta maggiore, quanto che più credi di poter, su quella ch'è tuo, che su quel, ch'è del Pubblico. Del Pubblico era l'erario, proprio dell'Imperatore il fisco, che noi diciamo ora*

(a) *L. contra 27. D. de pact. l. ait Prætor §. 8. l. si res pupillaris 49. D. de minor. l. in eos de tutelis l. ult. C. si advers. vend. Menoc. remed. recup. possess. 9. n. 106.*

(b) *Cic. pro Sext. Rosc. Amerino.*

ora allodiale . E' dunque manifesto ;
 che allorchè il Principe i tributi de' Sudditi , e l' entrate pubbliche consuma in uso di eterna guerra, non più può render proprie, o patrimoniali, come le appellano i politici, le cose acquistate, che nol potrebbe un tutore, o qualsivoglia altro amministratore , il quale comperasse dai frutti della eredità del pupillo o campi, o feudi, o greggi (a).
 Ma soggiunge lo stesso Grozio : non i liberi Cittadini, si aliena solo il diritto di comandar loro . Sia detto con pace di sì grand'uomo ; questo diritto appunto può tanto meno alienarsi, quanto che esso è di tutti il più augusto, e il più sacro . E poichè non meno dal divino (b), che dall' umano diritto è stabilito , che sulle vite , ed i beni de' Cittadini eserciti il Principe a comune vantaggio la sua potestà ; non ben comprendo in che l' alienazione del diritto d' impero differisca dall' alie-

(a) *I. qui fundum*, §. *si tutor D. pro eme.*

(b) *Reg. 1.*

alienazione de' Cittadini medesimi, da cui si compone la Società, e lo Stato. Ma viene in nostro soccorso Cajo, chiaramente insegnandoci, che tutto ciò, ch' è di diritto divino, o pubblico, esser non può di privato diritto di niuno (a). Or di diritto pubblico è l'alto dominio; dunque esser non può un bene privato, o vogliam dire un patrimonio di alcuno; e per conseguenza non può venir nè barattato, nè separato ad arbitrio del dominante (b). Da simil ragione tratto il Bodino lasciò scritto, che se il Principe concedesse ad alcuno la prerogativa di liberar un condannato, o di assolverlo dalla pena; non debba quel privilegio godere di alcun vigore, poichè è quello un'atto di autorità proprio soltanto

K del-

(a) L. 1 de re divis.

(b) Arg. l. cum servus §. constat. de leg. 1 l. ult. D. ut in possess. legat. l. omnes fundi C. de fund. patrim. DD. apud Bodin. de Rep. lib. 1 cap. X & ult.

della Maestà di chi regge (a).

Adunque sebbene i Regni si acquistino talora colle armi, pur nondimeno, siccome già sopra abbiamo dimostrato, il legittimo titolo al dominio dipende dalla volontà de' Sudditi, o libera, o sollecitata colla forza (37); e nell'uno, e nell'altro caso pur la costoro volontà si richiede, perchè si possa in altri trasferire: giacchè, (ne convengono tutti e Giureconsulti, e Filosofi), egli addiviene delle cose morali quel che delle fisiche, che nel modo stesso, col quale son formate, si disciolgono (b). Laonde Sinesio nell'orazione sul Regno: *Tutto vien guasto dalle cose contrarie a quelle, mer-
cè*

(a) *L. ante damnum in fin. l. relegati l. ad Festias D. de pœnis.*

(37) Entra qui l'Autore nelle ragioni addotte da noi nella nota 33; giacchè la *volontà sollecitata* colla forza non è quella de' sudditi vincitori, ma quella de' sudditi vinti.

(b) *L. nihil tam naturale 35 de reg. jur. l. omnia 100 l. fere 153 ibid. l. quamvis 46 D. de acq. poss.*

cè le quali fu composto (a).

XXXIX. Nè crediam noi dover molto affaticarci in confutare gli esempj, che non pochi si possono addurre contra la presente nostra sentenza, e già annumerati dall'Ottomanno, dal Grozio, e dall'Arniseo; poichè dalle cose esposte è facile il comprendere, essersi allora operato o per necessità di evitare un male maggiore, o perchè si trovarono i Sudditi ineguali a pugnare, o finalmente perchè vi prestarono anch' essi il loro consenso. Tutti i fatti storici convengono in provarci il concorso di questa triplice cagione (b). Non avremo per Re, o avremo per Re di solo nome, coloro, i quali abbiano ricevuto da altri (a fatti però, e non a sole parole) i Regni a titolo di patrocinio, e quasi padroni fiduciarj debbano al Signore Sovrano riverenza, e soggezione.

K 2

XL.

(a) V. G. Gotofred. ad l. nihil de reg. jur.

(b) V. Arniseo C. 1 de potestate Majest. in bona privatorum.

XL. Sebbene adunque si conceda, che intenzione di Roberto fosse lo alienare, e trasferire l'alto dominio in Niccolò II., ed in Gregorio VII., pur egli è chiaro, che l'alienazione stessa, farebbe, come suol dirsi, di sua natura irrita, e nulla. Or perchè diritto sarà rimasto il Regno obbligato allora al Pontefice? perchè diritto travagliare con istrani modi i successori, i quali tenuti non erano ad avere per ferma un' alienazione perniciosa allo Stato (a)? Anzi perchè ragione inquietar non meno i Principi, ai quali pervenne in successione il Regno, che coloro, i quali, non altrimenti che il Guiscardo, lo ridussero in lor potere col diritto, e la forza delle armi, e tratti più da ingiusta consuetudine, che da giusto consiglio ne richiesero dalla Chiesa l'investitura?

Egli

(a) *Argel. L. peto §. frater de leg. 2 l. omnes fundi, C. de fund. patrim. lib. XI l. 2 C. de apparitor. Proconsf. legat. lib. XII l. 2 C. de fund. limitaneis. lib. XII.*

Egli è cosa fra le più certe certissima, che i Re successori non sono per niun modo obbligati alle promesse, ancorchè valide, de' loro predecessori, quando esse siano di manifesto detrimento allo Stato (a), e si tratti di cose, che non si possono alienare senza l'espresse consenso de' Popoli, e le quali di lor natura annesse, ed insite alla Regal dignità, diminuiscono alienate la Maestà del Principe, e del Principato. Per noi opportunamente il Coccino (b): *Non osta, come dice il Lupoldo, se alcuni Re abbiano ricevuto il Regno in feudo, o con loro carie in feudo lo abbian riconosciuto dal Papa; sommissioni fatte, nè a' Principi, nè a' sudditi dell' Impero possono recar pregiudizio, perchè in tali sommissioni dee cercarsi il consenso non meno dei Principi Elettori, che degli altri Principi, e sudditi*

K 3

dell'

(a) Argel. c. 1 de vero permitt. C. non liceat
 § 2 qu. 1 Papon. Arrest. lib. 5 tit. 10

(b) Coccin. de transl. Imper.

dell' Impero . E poco dopo soggiunge :
Quando in un'azione a più si pregiudica,
conviene , che da tutti venga confermata,
e ciò è secondo il diritto di tutte le gen-
ti L. omnes Populi D. de justitia , &
jure (a) .

Dicasi pur dunque , che Roberto,
 e quasi tutti fra suoi successori sianfi
 resi ligj della Chiesa ; che ne verrà
 perciò ? Fu quel patto obbligatorio
 e dannoso alle loro persone ? non in-
 ganni alcuno la fede una volta promes-
 sa (b); non fu nullo di sua natura? con-
 servi dunque la forza di patto personale,
 e niegheremo eziandio ai minori la
 restituzione dovuta lor *per intero* ,
 principalmente quando si sia loro de-
 tratto dall'inalterabile diritto di Mae-
 stà (c) . Ma chi per poco osservator
 del giusto , e dell' onesto si sognò
 giammai , che possa il successore esse-
 re

(a) *C. introituit de Elect. vedi sopr. §. XXXIV.*

(b) *lx. interclaras. C. de summ. Trin.*

(c) *L. Resp. C. quibus ex caus. majores .*

re obbligato alla prestazione di quelle cose; le quali o dubbiosamente, o in grazia di determinata cagione furono promesse dai predecessori (a)? Chi imporrà la necessità di non rivocare le donazioni immoderate, e quando per così dire scuotano i fondamenti medesimi dello Stato? Rivocò ben Galbà (b) in più della decima parte le eccessive liberalità di Nerone; e si ripeterono dai Prefetti del Regio erario le largizioni di Carlo VI. (c) Re di Francia; e da Carlo VIII. le superflue donazioni di Ludovico XI. di lui padre (d). Anzi Mattia Re degli Ungari fu a preghiere del Popolo costretto ad annullare l'esorbitanti donazioni di Ladislao (e); e fu cosa giustissima, ditollo colle parole (f) di Tacito, a quei

K 4

me-

(a) *C. quod gratis de reg. jurè in 6 cum Concord.*

(b) *Suet. su Galb. c. 15.*

(c) *Paul. Æmè. lib. 9.*

(d) *Belleforest. histor. lib. 5.*

(e) *Bonfin. decad. 4 lib. 7.*

(f) *Tacit. 4 hist.*

medesimi ritoglierlo , dai quali era l' origine della pubblica miseria (a) .
 Or qual altra mai chiameremo donazione smodatà , quando questa nol sia , la quale non uno Castello , o Città , non le rendite di una Provincia , non pochi diritti o regalie (b) , ma trasferisce in altrui l'istesso alto dominio de'Popoli, cosa di cui nè la più grande (c) , nè la più augusta si può immaginar su la terra!

Rettamente adunque , e qual conviene non meno alla propria , che alla dignità dello Stato , opera colui , il quale cassa , ed annulla una cotanto nociva, ed ignominiosa alienazione . E rettamente operarono gl'Inglese, i quali ratificar non vollero la sommissione dal loro Re Giovanni prestata al Pontefice.

(a) *V. Connan. lib. 1 comment. jur. civil.*

(b) *Covarruv. part. 2 Relict. Petegr. de jure fisci . DD. in c. fraternitatem , & cap. pastoralis de donationibus .*

(c) *Cravett. conf. 894 n. 5.*

tesifica (a); e rettamente i Scozzesi, spregiarono a vicenda, ed ebbero per invalida quella di Giovanni Balliolo al Re d'Inghilterra (b): poichè là dove si trattava del danno di tutti (c), nè già di un lieve danno, ma dei beni, della vita, della libertà (d): di tutti si richiedeva il consenso, perchè pieno obbligo ne potesse indi nascere.

XLI. Nè ci faccia illusione il giuramento solito intervenire in siffatti casi. Il giuramento è anch'esso, quando grave mal ne risulti (e), di sua

(a) *Smith. Reip. Anglic. lib. 1 c. 9.*

(b) *Buchanan. hist. Scot. in Balliolo presso l'Arniseo de potest. Majest. in bona privatorum. cap. 1.*

(c) *L. inconcedendo, D. de acq. plu. ats. C. ad hæc. §. fin. de off. Archimed.*

(d) *L. 1 & 2 D. de liberal. caus. 1 non tamen D. de apell. C. fin. extra de major. & obed. Glos. ad c. auditis de præscription.*

(e) *C. intellectu de jurejur. ivi Bart. l. non dubium, D. de legib. licet 12 q. 1 c. quodvis commisit 35 qu. 9. c. Abbat. sane de jurejur. Felip. in c. audientium Extra de præscript.*

sua natura irritò , è nullo ; molto più laddove diminuendo la Maestà del Principato , turba la pubblica salute (a) : onde il bellissimo detto di Lisià nell'orazione contro di Eratostene ; *E se avessero senno , non avrebbero per validi i giuramenti dandosi ai Cittadini ; ma facilmente gli violerebbero ; attendendo ai vantaggi della Repubblica* : Ed il Papa Onorio III. scrisse al Vescovo Colossense : *Abbiam da qualche tempo inteso , che il Carissimo in Cristo figliuol nostro , illustre Re di Ungaria , abbia in pregiudizio del nostro Regno ; e contra la Regia dignità fatte alcune donazioni ; diriggiamo perciò a lui nostre lettere ; affinchè , non ostante il giuramento ; se alcuno ne ha fatto di non rivocarle ; pur subito le rivochi (b)* . Nè senza una fondata ragione ; poichè nel giuramento non s'in-

(a) *C. quamvis , ubi Glos de pactis in 6. & in l. jurisgentium , D. de pactis .*
 (b) *D. c. intellecto .*

s' intende promesso ciò, che sia illecito (a); ed illecito è tutto ciò, che sia contra la salute della patria.

XLII. Molto meno può sostenersi quello, che volgarmente si dice, e che alcuni magri Dottori vogliono pur sostenere (b); cioè che alla Chiesa ancor contra la volontà de' Sudditi si possa far donazione: *imperciocchè la Chiesa è base, e cultrice della giustizia, e cosa ingiusta non permette nè contro di sé; nè contro degli altri: non deve (c) dunque colle altrui perdite arricchirsi (d): e lo Stato gode anch' esso le medesime prerogative, che la Chiesa (e); poichè non può questa da lui disgiuntarsi.*

(a) *C. non est obligatorium, ubi DD. de reg. jur. in 6. l. non dubium, C. de legibus Grot. de jur. bell. lib. 2 cap. 13 n. 6. Gail. de Pace publica lib. 1 c. 4 §. 16 l. alia causa §. 2 D. solus. matrim.*

(b) *V. Menoch. de arbitr. lib. 2 sent. 6 cas. 559 n. 10.*

(c) *C. 1 de alienat. feud.*

(d) *C. ex tenore de foro compet.*

(e) *Novell. 120. c. 1. Novell. 7. c. 2.*

ta sussistere : onde nè vien per concessione , che stando per ambe le parti i medesimi privilegj , se alcuni se ne possono dare contra il diritto delle Genti , non si debba riguardare più il favor dell'una , che dell'altro.

Per ignoranza di cotesti certi principj vediamo tutto giorno alcuni nostri barbari legitti così oltre spingere sotto sembianza di religione le prerogative della Chiesa, che obbligano i padroni a vendere loro malgrado i fondi, e le case aggiacenti a Monasterj, o a Chiese, non già perchè i sacri Tempj divengano più spaziosi, ed augusti (farebbe forse questo da comportare) ma perchè i Sacrestani, ed i Monaci abitino più magnificamente, abbiano amplissimi portici, orti pensili, giardini, peschiere, sale quasi regie, e case simili a Città: I Cittadini intanto sui quali si appoggia, e dai quali tutta pende la pubblica salute, e la grandezza dello Stato, o privi delle più innocenti dilettazioni della vita abitino in sordide contrade, ed anguste; o

fuo-

fuori le mura in luoghi impediti, e dove l'aria più crassa gli assicura dalla invasione de' Monaci, vadano a formarli; (ed ivi pure non senza brighe) qualche picciola delizia, e qualche comodo. Ma libero lasciamo ad altri questo campo, per cui lo spaziarci, troppo ci allontanerebbe dal filo del nostro presente ragionamento.

XLIII. Potrebbe taluno opporci, nè con miglior fortuna degli altri già superati argomenti, che i Normanni a proprie spese avessero levate le truppe, distrutti i Saraceni, ed i Greci, e costrette ad obbidir loro la Calabria, e la Puglia; e perciò secondo l'insegnamento del Grozio, e di molti altri, averli formato un Regno patrimoniale, ed alienabile, nè obbligato, o dipendente dalla volontà, e dal diritto degli altri Sudditi, se pur prima ne avevano (38). Ma son
pur

(38) Lo farebbe però dalla volontà, e dal diritto dei Sudditi, che acquistavano.

pur insulsi coloro, che così cianciano, per isfuggir la forza de' nostri argomenti negano, che abbiano i Normanni colle forze, e le rendite di un altro Stato, conquistate le nostre Regioni, ed intanto fanno come coloro, de' quali dice l'antico dettato.

Fugge lo stolto un vizio, e nel contrario prono trascorre.

Affermando, che colui, il quale Sovranità non eserciti sopr' alcuna Nazione, possa giammai con proprj eserciti, e con armi proprie intraprendere giusta guerra (a). E cosa è questa se non che trasformare i predoni in Principi, i latrocinj in guerre, ed invitare i Privati ad usurpar la tirannide? Ma egli è benanche falso, che i Normanni, abbiano con proprie rendite formato, e mantenuto eserciti: sappiamo dagli Storici (b), che pochi di numero, fuggi-
tivi

(a) Vedi sopra n. 4.

(b) Collen. lib. 3 Guicciard. lib. 1.

tivi dalla patria, e poveri di fortune approdarono alle nostre contrade. Arricchiti dai stipendj, e dalla liberalità di Guaimario Principe di Salerno, unirono le proprie forze ai ribelli Pugliesi per correre con essi una medesima fortuna contro de' Greci : questo il principio, e l'origine fu della loro potenza, e della Regia grandezza. Molto si allontana dal vero Gio. Battista Platina (a) scrivendo, che Guglielmo Ferrabracch (o vogliam dire bracciodiferro), si fosse prevalso di 40. mila Normanni, che ritornavano dalla spedizione di Gerusalemme, e così impadronitosi della Puglia, e della Calabria sotto pretesto di vendicar l'ingiuria ricevuta dal Catapano Moloco, il quale avea violato i stabiliti patti di dividere la Sicilia ugualmente coi Normanni. E con quali rendite proprie poteano mantenere eserciti uomini

(a) *Platin. in Serg. IV.*

mini senza casa, senza tetto, di niuna certa dimora, e ch' essi medesimi vivean di mercede? E non si dee piuttosto credere, che colle ricchezze di qualche piccola Terra ricevuta dalla generosità di Guaimario, e coll'ajuto dei Terrazzani medesimi, i quali più compagni che sudditi a divider seco loro i pericoli traeva la dolcezza della preda, esercitassero da principio piccole, o guerre o depredazioni; dappoi prospere avendo e la fortuna, e le circostanze, cresciuti di forze potessero quasi alleati congiungersi ai Greci? Ebbero dunque que' pochi primitivi Sudditi un diritto su i primi frutti della comune vittoria; dappoi anche gli altri, che mano mano secoloro si unirono a formare uno Stato, l' ebbero sulle rimanenti conquiste (39). Da qualunque banda si

vol.

(39) L'autore avendo a pag. 137 adottata la teoria, che venendo ogni conquista compiuta col sangue de' primitivi Sudditi; dipenda dal loro

volgano gli avverfarj, non troveran mai, ch'abbian potuto i nostri Principi, salva l'equità, e il diritto delle Genti, trasferire in altri l'alto dominio, nè ca-

L gio-

consenso il disporre di essa, ne trae la quì esposta conseguenza: ma se ciò fosse vero i pochi Regnicoli uniti ai Normanni avrebbero potuto disporre dell'intero Regno, e la minor parte della Nazione avrebbe comandata la massima. Non dunque il *consenso* di quei *pochi primitivi Sudditi*, che mano mano si unirono ai Normanni per compir la conquista, ma questa compiuta, e le varie parti del Regno ridotte a formare uno Stato solo, il consenso di tutti si richiedeva per alienarne il dominio; e rettificando l'argomento dell'autore, rimane ancor più vero ciò, ch'egli soggiunge contra gli avverfarj. Per altro la teoria, che ha fatto quì illusione al dottissimo autore, scostandolo dai suoi medesimi principj v. not. 33, e quella stessa su cui fondarono in massima parte il loro diritto pubblico, e privato i nostri conquistatori settentrionali, principalmente nelle parti meridionali dell'Europa. Essi considerarono le terre vinte come una proprietà dell'esercito vincitore; L'esercito solo formò la nazione; i Soldati n'erano la plebe, gli Officiali e i Capitani, i Nobili, e il consiglio della Nazione, come erano già quello di guerra; il Generale il Re: essi non ebbero i Popoli vinti nè per Nazione, nè per popolo, gli ebbero semplicemente per servi. V. la nost. append.

gionar detrimento al Regno, ai Suditi, ed ai proprj successori. Se quindi ciascuno di essi tollerò di essere investito dal Pontefice, e se volle chiamarsi *ligio*, non ricevendo *in realtà* feudo veruno; sarà stato giusto in ragione del prestato giuramento, e dell'obbligo, ch'indi nasce, di mostrarsi fedele alla Chiesa Romana, e di somministrarle soccorso a tenor delle urgenze; ma non perciò avrà il Regno acquittato ombra alcuna di feudalità. Anzi, sebbene giusta il diritto ricevuto tutt' i beni del vassallo sian sottoposti alla giurisdizione del Signore; pur non di meno ciò si deve intendere di quelle cose, la cui proprietà, e pieno dominio appartiene al vassallo medesimo. Ma si è già provato abbastanza, che l' alto dominio non sia di questa natura; anzi che tutta la forza, e la ragione di esso in questo appunto consista, che colui, che lo esercita a niun' altro non serva; altrimenti e' non potrebbe dirsi sommo dominio. Ed avvegnachè talvolta colui, il quale ha

un

un sommo dominio, possa divenir vassallo di un altro, o per una di quelle confederazioni, che si dicono ineguali, o per un feudo sito in altrui giurisdizione; pure non di meno quello Stato, di cui egli tiene l'alto dominio, non diverrà perciò feudo, nè potrà giammai togliersi al Principe per determinati delitti, nè, siccome si esprimono i Feudisti, devolversi per l'estinzione della sua famiglia. In poche parole toccò questa distinzione fra l'obbligo personale, ed il diritto sulla cosa (o vogliam dire sul possesso) il chiarissimo Grozio (a) negli aurei suoi libri del diritto della pace, e della guerra (XXXV).

XLIV. Pur vi sono alcuni di sì tardo intendimento, che a queste, e ad altre simili ragioni non si acchetano. Gridano non esser da misurare i diritti della S. Sede coi racconti degli Storici, nè

L 2

coi

(a) *Grot. de jur. belli, & pacis lib. I cap. 3 in fin.*

coi pareri de' Giureconsulti: poco moftrarci noi ossequiofi verso la Chiesa, rivocando ora ad efame un così antico poffeffo: affai e pienamente provarfi il dominio Pontificio, ove si conceda, che una volta sola si fiano i nostri Principi sottoposti alla Chiesa di Roma. Inettiffime baje. Codesto si chiama un delirare a mente fana, anzi un anteporre la comodità, e l'utile all'onesto, ed al giusto. Codesto si chiama un ricoverare agli asili, quando manchino le forze da eludere i Magistrati. Codesto è in fine, diciamolo più chiaro, il solito rifugio della ignoranza, e della iniquità: vantare cioè pietà, e religione, accusar presso il volgo come sospetto di eresia, e disertore dalla religione de' Maggiori, chiunque senta diversamente da essi. Far di tutto in fine per sostenere i fantasmi della superstizione.

La farebbe spacciata per tutti i Regni dell'Europa, se sfuggir non potessero la chiesastica servitù, perciò solo, che una qualche volta i lo-

to Principi, o dando, o ricercando soccorso, abbiano onorata l'amicizia dei Pontefici con una specie di ossequio e di riverenza, che crederono dovuta al Sommo Sacerdote: o che i Pontefici medesimi cogliendo una qualche opportuna occasione, abbian pronunciato i loro dominj appartenenti alla Chiesa. Non solo i Regni di Napoli e di Sicilia, non solo la Corsica, la Sardegna, l'Aragona, l'Inghilterra, la Scozia, l'Ungheria, e la Polonia, ma l'istessa Francia, e l'istesso Impero Germanico farebbero miseramente oppressi dal peso d'intollerabile servitù: ma la Dio mercè si sono in ogni tempo ritrovati uomini, i quali lungi dall'aderire, hanno, pel contrario, salva la Religione, e la riverenza dovuta al Sommo Sacerdozio, ardito di coraggiosamente resistere a così stravaganti proposizioni; nè sempre ciò che la Romana Curia ha intrapreso, l'è poi a seconda de' suoi desiderj avvenuto.

XLV. Che altro fè Zaccaria, se non che consultato dai Signori della

L 3

Fran-

Francia, opinò, che si dovesse togliere il Regno a Childerico, e conferirsi a Pipino? e ciò, che pareva, che mal si potesse eseguire, rese ei giusto colla sacrosanta sua autorità, siccome si esprime il Sigonio (a). Ed in qual tempo ciò avvenne? In quello, in cui i Pontefici Romani segnavano ancora nelle Bolle l'anno degl' Imperatori Greci. Così abbiamo nelle lettere dello stesso Pontefice Zaccaria ai Francesi. *Date agli 8. Novembre Regnante il Signor nostro Piiſſimo, Augusto, Costantino Imperatore, nell' anno XIII. del suo Impero, Indizione V., secondo ci vien riportato da Eginarto antichissimo Scrittore (b), e per testimonianza del Tritemio, dimesſico e Cancelliere di Carlo M. (c). Ma quello, che fu allora un*
con-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 3. Blond. lib. 10. Decad. 1. Ad Viennens Chron ann. 749. Paol. Emil. lib. 2. Trithom. comp. annal. lib. 2. ed altri.*

(b) *Eginar. in vit. Caroli M.*

(c) *Bellarmin. de transl. Imp. ad. Flaccio lib. 1. cap. 4.*

seguisse, e quali lettere passassero dall'una parte e dall'altra, inopportuno, e forse nojevole farebbe il qui riferire (a): basti accennare, che la meritata lode a suoi fatti riportò Bonifacio presso del Platina, il quale dopo averne riferita la disperata morte, così soggiugne: „ A questo modo morì quel Bonifacio, il quale agli Imperatori, ai Re, ai Principi, alle Nazioni, ed ai Popoli volle piuttosto ispirar terrore, che Religione; e che dare i Regni, e ritorli, scacciar le persone, e richiamarle, volea sempre a suo arbitrio „. L'istesso Bonifacio fu a Giacomo di Aragona liberale dell'investitura del Regno di Sardegna (b) (40); ma non

so

(a) C. *unam sanctam Extt. de majorit. & obed. Paol. Emil. lib. 3. Ivo Carnut. ep. 134 Pasquier Recherches de la France cap. II.*

(40) Non farà opera perduta l'osservare, che l'autor della *Breve Istoria* volendo provare della diversità fra i censi pagati dai nostri Principi,

so, se chi oggi la possiede, ereda tenerla dalla Chiesa Romana.

Furono dall'Imperadore Carlo VI per parere della Università, e del Parlamento di Parigi derise le Bolle, e i Legati di Benedetto XIII. (a), non altrimenti, che fossero state in una sessione de'Pari disprezzate, e brugiate da Enrico II. le Bolle di Gregorio XIV. perch'egli affettava in esse l'alto dominio sulla Francia (b), ed a lui fu op-

po-

cipi, e quegli degli altri Principi di Europa, che riconosce finalmente come *volontarij*. (purchè le Sicilie restino serve, libertà a tutto il mondo) mette fra i *volontarij* anche quello della Sardegna. Ei teneva poco conto allora del *patrimonio Sardico* delle conferme, e delle aggiunte di Ludovico Pio, degli Ottoni &c. : ma se il *patrimonio Sardico*, e i *diplomi imperiali* non hanno impedito, che il censo della Sardegna sia offerta *volontaria*; ci direbbe egli mai, perchè questi medesimi diplomi, e i *patrimonj napoletano*, e *fiscalo* dovevano impedire, che offerta *volontaria* fosseto anche i *censi normanni*?

(a) *Theod. Nihem hist. lib. II 6 Papon. Arrest. lib. I. tit. 5. art. 27. Pasquier. Recher. lib. 3. cap. 12.*

(b) *Arrest. de Tours, & de Chaalons.*

posto un rescritto d' Innocenzo III. ,
in cui veniva dichiarato, che il Re di
Francia non era soggetto ad alcuno (a),
ed un altro rescritto di Clemente V.,
che affettò di cassar' egli la sentenza
in cui Bonifacio VIII. avea ridicolosa-
mente a se sottomesso quel Regno (b).

Anche a Carlo di Valesia, figliuo-
lo di Filippo Re di Francia, leggiam
mo conceduto da Martino IV. in feu-
do il Regno di Aragona, dopo averne
scomunicato il Re Pietro, perchè non
comparso alla stabilita disfida contra
Carlo I. di Angiò (c). E perchè mai
tanto di autorità a se attribuiya Mar-
tino? Perchè i Re di Aragona aveva-
no giurato alla Chiesa la fedeltà, ed il
censo. Ma questa bizzarra fantasia è
da molto tempo passata di mente ai
Pontefici.

Sog.

(a) *Innocen. in cap. per venerabilem, qui fil.
sino legit.*

(b) *C. merit. extr. de privilegiis.*

(c) *Collenuc. lib 5 Paol. Emil. lib. 4 Biond.
Etc.*

Soggiacquero alla influenza della medesima stella anche gl' Ingleſi. Il loro Re Giovanni non potendo colle proprie forze ſoſtenerſi contra i ribellati ſudditi, ſi rivolſe alla Chieſa, e tolta la corona dal capo, riporre ſe la fè da Pandulfo Legato Apoſtolico (a). E' opinione di Polidoro Virgilio, che quel fatto riguardafſe la perſona, e non la poſterità. Ma i Pontefici lo preſero per un patto di ſoggezione perpetua; ſebbene pel diſſenſo de' ſudditi non conſeguifſe poi validità alcuna, nè alcuno de' Re ſucceſſori cercaſſe investitura, o pagafſe tributo (b). E come pagarlo? Quando fra le cagioni della depoſizione di Riccardo II., queſta particolarmente proteſtarono gl' Ingleſi, cioè, che foſſe egli ri-co-rſo al Papa, quando eſſi niun' altro ſuperiore conoſceano in terra, che il Re.

Gli Scoz-

(a) *Blond. lib. 6. dec. 2 D. Ant. Flor. hiſt. par. 3 tit. 9 Polidor. Virg. hiſt. Angl. lib. 15.*

(b) *Smit. lib. 1 de. Rep. Angl. c. 9.*

Gli Scozzesi travagliati dalle armi di Edoardo I., per allontanare il presente pericolo posero il Regno sotto la protezione della Chiesa. Ma gl'Inglese ammoniti dal Pontefice a desister dalla guerra, perchè si era la Scozia data alla Chiesa, risposero quello, che abbiám già sopra recato: non poter la Chiesa ricevere nel suo patrimonio gli Scozzesi da lungo tempo dipendenti e vassalli del Re d' Inghilterra, essere disdicevole alla Chiesa lo involare così i sudditi ai proprj Principi, e giovarsi dell'altrui danno (a).

Così l'Impero Romano-Germanico vien quasi annumerato fra i feudi della Chiesa Romana, perchè Leone III. coronò appena Carlo M. (b), e perchè Ottone I. giurò di ajutare Giovanni

(a) *Westmonasteriensis Eduard. I.*

(b) *Innoc. III. in cap. Venerabilem de elect. C. Romani Element. de jurejur. Glos. in cap. in apibus 7. qu. 1. Bellarm. lib. 5. de Roman. Pontific. cap. 8. Marian. Scot. in Chron.*

ni Papa XIII. contra i Berengarij (a) :
 Quindi le celebri contese , e le fazioni
 fra Adriano IV. , e Federigo Bar-
 barossa : quindi tante deposizioni de'
 Cesari , tante guerre , tante stragi , e
 tanto danno della Cristiana Repubblica.
 Ma vinse finalmente la verità , nè più
 vi è chi dubiti , che la facoltà di e-
 leggere , anche chi non piaccia al Pon-
 tefice , sola risieda ne' Principi Eletto-
 ri : e nel Paese delle chimere è stata
 riposta quella pretesa indiretta autori-
 tà dei Pontefici di deporre i Sovrani,
 o per la costoro tirannia , o per altre loro
 scelleratezze , affacciata dal Belarmi-
 no; giacchè dottissimi Giureconsulti han
 robustamente dimostrato e con esem-
 pj , e con testimonianze tratte dal-
 le Sacre Scritture , che possono allo-
 ra i Principi esser privati della co-
 munion della Chiesa , ma non dello
 Stato.

XLVI.

(a) *Sigon. lib. 6 Gloss. in c. tibi Dominus
 dist. 63 Gloss. in cap. unic. de form. fidelitatis.*

XLVI. Abbiám fatta di sopra parola del lungo, e diuturno possesso, in cui pretendono esser i Pontefici d'investire i Re di Napoli. Stimiamo dunque pregio dell'opera qualche cosa brevemente accennare anche su questo possesso, riputato quasi l'Achille degli argomenti a pro della Curia Romana, e riportato da taluni per difendere altresì la pretesa donazione di Roma fatta da Costantino. Parmi però vedere in siffatto argomento piuttosto Briseida, che Achille, o Achille già morto. Dicono dunque gli Avversarj, che i Romani Pontefici han per la lunga consuetudine di quasi sei secoli conceduta l'investitura, ed esercitato l'alto dominio su i nostri Principi; e perciò giustamente ne reclamano il possesso contra i Napoletani, i quali assai tardi si ricordano di aver senno, ed al Tribunale del Genere umano reclamare la loro libertà.

Uomini veramente argutissimi!
 ingegni da far paura! povera dispe-
 ra-

rata causa ! ora sì che ci hanno vinto ! evviva evviva , Presto dov'è l'aureo cocchio , dove le corone di lauro, di quercia , di gramigna ? oh bisogna subito ornarne questi campioni, e portargli in trionfo sul Campidoglio ! ma piuttosto, Spettatori, battete le mani a questi Arlotti, i quali si affibbiano così bene la giornea di Gradassi, che trarrebbero le risa pure al gran misantropo di Timone. E chi non sa, (Dio buono!) la risposta del Giureconsulto Procolo , *che non si deve così badare a quello che fu fatto prima, come a quello, che si doveva fare (a)* ; E la sentenza di Celso, *che tutto ciò , che non fu fatto per ragione , ma fu prima introdotto per errore, e poi confermato per consuetudine, non dee valere ne' casi simili (b)* ? Sentiamolo da Demostrene

*Non dire, spesso così fu fatto ;
Ma di, così si doveva fare (c)*

Ma

(a) *L. quod licet 12. D. de Off. Praesid. v. sup. n. XXV.*

(b) *L. quod non ratione D. de legib.*

(c) *Demost. contra Androgit.*

Ma siano questi meri sogni de' dot-
ti; abbiassi pure per nulla il gran det-
to del Grozio (a), che l'ultimo rifugio
della iniquità sia nella prescrizione, e
nella consuetudine; e fingiamoci, che
le prescrizioni, le quali derivano dal
diritto civile, non abbiano luogo fra i
Re, e fra i Popoli liberi (b), i quali, se
vogliono, possono non avvalersi del
diritto Romano, e seguir quello molto
più potente della natura. Riguardiamo
di grazia quale sia stata cotesta perni-
ciosa consuetudine, e qual forza po-
teva ottenere sopra persone libere.

XLVII. Di Roberto Guiscardo
abbiamo abbastanza favellato di so-
pra, ed è inutile ripetere il già
detto. Pur non dispiacerà di avverti-
re, che questo *ligia* (se a Dio piac-
que), e *feudatario* della Chiesa, non
molto dopo ebbe co' suoi diretti Signo-
ri

(a) *Grot. in Mar. liber. cap. 3.*

(b) *Vasqu. controuv. illustr. c. 51. presso Gra-
zio ibid. e nel, cap. 89. n. 12.*

ri acerbissime guerre, nè alcuno fra
mortalì si sognò di dichiararlo decaduto
dal feudo.

A Roberto succedette il figliuolo
Ruggieri, il quale tutte le terre Ec-
clesiastiche fino al Tevere si rese sog-
gette; poco dappoi nel Concilio di
Melfi nell'anno 1089. promise fedeltà
ad Urbano II. (a).

Nacque da Ruggieri Guglielmo II.
confermato (b) nell'anno MCXXIII. Du-
ca di Puglia, e di Calabria da Calisto
II. dopo i due Pontefici Pascale II., e
Gelasio II. Rugieri III. Conte di Si-
cilia scacciò colla forza Guglielmo,
ed a lui, benchè suo malgrado, diè
l'investitura Onorio II. l'anno 1128. (c),
o com'altri vogliono (d) Innocenzo II.,
dopo, che senza averne cercato alcun

M per-

(a) *Collen. lib. 3. Gotifred. Malater. Chron. Norman.*

(b) *Panvin. nelle vite di questi Pontif. Collen. hist. lib. 3.*

(c) *Cap. Latr. stor. lib. 1. Ug. Ralcand. Ab. Mauro liv. Tpf. Faxoel. stor. Sic.*

(d) *Collen. lib. 3.*

permeso dal Papa si faceva già intitolar Re d'Italia.

XLVIII, Potrei quì rinvocare in dubbio l'investitura di Ruggieri III, poichè gli Autori non quanto basta per render fede delle cose accadute, vengono fra loro, se conferita gli fosse da Onorio, o da Innocenzo II, (41); Ma in qualunque modo passasse la cosa, nè egli, nè Guglielmo II, rendettero il Regno beneficiale più di quello, che lo avesse fatto Roberto Guiscardo, valendo per tutti le medesime opposte ragioni (a),

Più forte argomento sembrerà agli ignari del diritto pubblico il vedere, che Ruggieri impotentemente desideroso della Regal dignità, nè potendo ottenere da Innocenzo, benchè suo prigioniero, o con preghiere, o con promesse il titolo di Re (b), aderisse alle parti di Anacleto, dal quale gli fu fa-

(41) V. nota X.

(a) L. illud. 33. D. ad leg. Aquil.

(b) Sigon. lib. XI. all' an. 1140. Gollen. lib. 3. Platin. in Innoc. II.

facilmente conceduto (a). Imperciocchè diranno, non esser verosimile, che colui, il quale sapesse di potere colle proprie forze, e colla grandezza del suo nome ritenere il Regno da' Maggiori acquistato, e il titolo Regio da se ultro-neamente assunto, avesse voluto chiamare in soccorso l' autorità di un Pseudo Pontefice, ove prima e per ragione, e per equità invalso non fosse il costume di doverli, e il titolo, e lo Stato richieder dalla Chiesa Romana; e non avesse ei perciò conosciuto, che, senza averli da lei impetrati, legittimamente comandar non potea.

Io niegherò da prima, che Ruggieri giustamente possedesse le Signorie da' Maggiori acquistate; imperciocchè con somma scelleratezza ne avea tolte gran parte al suo cugino Guglielmo II. figliuolo di Ruggieri II., e nipote di Roberto Guiscardo, mentre navigava in Grecia, nè conce-

M 2

de-

(a) Dalle Boll. presso Baron. all' ann. 1130. Cap. Lett. lib. I.

derò facilmente, ch'egli potesse ritenere colle armi l' usurpato, se non avesse astutamente procurato d'imporre a' sudditi coll'apparenza della Religione (42). Alla frivola congettura, che per un introdotto costume si fosse Ruggieri, benchè volontariamente, sottomesso; risponderemo colle medesime ragioni, colle quali abbiamo di sopra spiegato quanto fe Roberto Guiscardo. Pur ne piace qui trascrivere per disteso il passo, in cui il Sigonio ci fa intesi di tutta la serie del fatto: Quindi (dic' egli) „ avendo Ruggieri Conte di Sicilia, e Duca di Calabria, e di Puglia tolto colle „ armi il Principato a Roberto Priacipe di Capua, mentre questi era „ andato in Pisa a Papa Innocenzo, „ tut-

(42) La prima supposizione è falsa, perchè falso il racconto del Collenuccio; nè Ruggieri scacciò mai Guglielmo, comechè varie guerre avessero insieme ma per la morte di lui passò col diritto ereditario ad occuparne legittimamente le Signorie; vera la seconda perchè Onorio lo aveva ben due volte scomunicato. Vedi nota X.

» tutti i Signori de' suoi Stati mise
 » sotto l'ubbidienza di Anacleto. Ra-
 » gione di questo fu ; che vedendosi
 » Ruggieri già Signore della Sicilia ,
 » della Calabria , e della Puglia ,
 » guarnito di forze , e di ricchezze
 » bastanti a sostenere il titolo della
 » Regal Maestà , nè volendo la gran-
 » dezza della potenza diminuire col-
 » la picciolezza del nome , incomin-
 » ciò ad intitolarsi Re di Sicilia. Ma
 » perchè comprese venir ciò disappro-
 » vato dal volgo , colta l'opportunità
 » della occasione, si rivolse ad Anacle-
 » to , facendogli intendere ch' egli ,
 » e tutt' i suoi Vescovi lo avrebbero
 » riconosciuto , se Re avesse voluto
 » chiamarlo . Abbracciò avidamente
 » Anacleto così desiderabile offerta ,
 » e di comune accordo ne venne a
 » Benevento, ove ai 28. di Settembre
 » dichiarò Ruggieri ivi presente, Re
 » d' Italia , Duca di Calabria , e di
 » Puglia , Principe di Capua , e lo
 » confermò Feudatario , o come allor

M 3 » fidi-

„ si dicea, ligio della Chiesa (a).
 Occasione dunque di rivolgersi al
 Papa fu il Principato di Capua (43),
 anzi

(a) *Sigon. lib. XI. art. 1130.*

(43) E' anche questo un error del Sigonio. Sebbene nella bolla, che si dice di Anacleto sia compreso il Principato di Capua, ciò deve intendersi come di Signore Soprano di esso per l'omaggio, che così al Gran Conte Ruggieri padre, e al Duca Ruggieri cugino dell'attuale ne avea fatto il Principe Riccardo II zio di Roberto, il quale scacciato da Capua, la ricuperò col mezzo dei due Ruggieri. Secondo l'unanime consenso de' Cronisti Roberto compreso nella pace di Onorio II con Ruggieri allora Duca, non si mosse, collegato col Conte Raynolfo, contra Ruggieri Re, che un anno o più dopo la costui incoronazione; nè passò a Pisa per soccorso, che nel 1133. Soffre varie difficoltà l'opinione, che Anacleto conferisse egli il primo il titolo Regio a Ruggieri, per le quali rimettiamo i Lettori alla nostr' appendice. Ma o che lo conferisse, o che lo confermasse, occasione di rivolgersi al Papa fu in Ruggieri il solo uso, e l'opinione de' tempi; per altro siccome Anacleto avea per sostenersi più bisogno del Re, che il Re di lui, il buon senso naturale ci porta a credere, che Anacleto fosse il primo a diriggersi a Ruggieri; di fatti così ci vien per l'appunto riferito da Romualdo Salernitano. Le accuse del nostro autore contra Ruggieri appoggiandosi ad un falso supposto, svaniscono da se stesse.

anzi l' istessa Puglia , e la Calabria ingiustamente occupate , e il desiderio di ritenere senza odiosità il titolo Regio . Seguì da principio Ruggieri l' esempio de' Capitani Greci , i quali , dopo la morte di Alessandro s' intitolarono Re (a) ; o piuttosto quello di Agatocle tiranno di Sicilia , il quale altro al suo poter non mancando che il titolo Regio , da se stesso l' assunse (b) . Ma non molto bene presso l' ignaro volgo accadeva a lui la bisogna : incominciò quindi a temere , che i Sudditi atterriti dalle censure Pontificie , e forse anche mossi a pietà di Guglielmo , il quale rifuggito in Salerno , presso quel Principe godea benigno , non saprei dire , se ospizio se esilio , non si movessero a ribellione . Chiamò dunque in soccorso una simulata pietà , o piuttosto una vera frode , una Religione apparente , la quale gettando , come suole dirsi

M 4

pol.

(a) *Justin. lib. 15 Appian. in Syriae.*

(b) *Diodor. Sic. lib. 20.*

polvere sugli occhi de' Popoli, non facesse loro avvertire, com'egli avea per regnare violati i diritti delle genti, e della natura. Rotto ogni freno di vergogna, incominciò fin d'allora ad intitolarsi *Ruggieri per la grazia di Dio Re di Sicilia, e d'Italia, sostenitore, e scudo de' Cristiani, figliuolo del Conte Ruggieri I.*, siccome può leggerfi presso Falcone Beneventano scrittore contemporaneo. Ma chi stabilirà giammai, o a chi si potrà concedere senza grave pericolo di tutt' i Principi, che avessero l' indegno fatto forza bastante a distruggere la libertà del Regno?

Ma quello, che vi ha ancor di più assurdo, è che questo medesimo Ruggieri, questo ligio della Chiesa, il quale con tratti più che volpini confessò ricevere il Regno, e il titolo Regio dall' Antipapa Anacleto, non perciò più difese, nè venerò più la Chiesa, ma in qualunque occasione le Città, le Castella, le Signorie Pontificie incendiò, devastò, confuse; perchè niuna cosa han per sacra coloro, che

che alla simulazione della pietà sospinge l'avidità di regnare.

Ma, soggiungono gli avversari; dopo tre anni fu egli discacciato dalla Puglia, e dalla Calabria da Innocenzo nel ritorno, che questi fè dalla Francia: fu discacciato nol niego, e l'abbiamo già di sopra osservato: ma lo fu da Innocenzo colle scomuniche; dall'Imperator Lotario colla forza, e colle armi. Fu a lui sostituito il Conte Reginulfo, ed insorta contesa del diritto d'investitura, fu a questo e dal Pontefice, e dall'Imperatore conferito lo stendardo (44); e se staremo alla fede di alcuni (a), dal solo Imperatore, al quale

(45) Dobbiamo qui rendere omaggio alla buona fede dell'autore della *Breve Istoria*. Egli reca il passo, in cui Falcone dice che la controversia durò 30 giorni, e cita Romualdo, il quale ci fa sapere, che per mancanza di documenti non potè esser decisa. Ma in 30 giorni non potea trasportarsi in Regno tutto l'archivio vaticano? Innocenzo non potè provare il suo preteso diritto a Lotario nel 1136, il *Breve Istoria* vuol persuaderlo a noi nel 1788. Noi con alla mano l'istesso tutto papalino Falcone procureremo spiegar nell'appendice e questo passo, e le Investiture.

(a) *P. Diacon. lib. 4 Biond. Stor. Sicil.*

te S. Bernardo Abbate di Chiaravalle avea poco prima scritte queste parole: *Non appartiene a me di confortare alla pugna, mi appartiene, e con sicurezza il dico, da avvocato della Chiesa allontanare dall'infestarla la rabbia de' scismatici; ed appartiene a te, o Cesare, rivendicar la propria corona dal Siculo usurpatore: poco dopo soggiunge: Così certamente chiunque si fa Re in Sicilia contraddice a Cesare (a). Saviamente il Sant' Uomo distingue i diritti dell'Impero da quelli del Sacerdozio, e conosce, che nulla al Pontefice si apparteneva nel dominio della Sicilia.*

Interpello qui coloro, i quali van declamando l'antico possesso, e la prescrizione del Papa. La conterem noi da Roberto, o da Rugieri III.? nella cui età gl'Imperatori di Occidente non aveano ancora dimentico il dominio di queste Provincie, nè stimavano dover in nulla dipendere dalla volontà del Pontefice Romano; ed avevano inoltre su i proprj dritti i ricordi di S. Bernardo.

Tra-

(a) V. not. XI.

Tralasciamo di osservare, che l'istesso Ruggieri, sebbene, dopo scacciato Reginulfo, fosse nuovamente dichiarato Re da Celestino II., o com'altri vogliono da Lucio II. (a) coll'istesso annuo censo di 600. schifati (b) per la Puglia (45); pure non può quindi prender principio la prescrizione Pontificia; così per le cose esposte di sopra, come perchè l'anacronismo toglie molto di fede all'asserzione; poichè nè da Celestino, nè da Lucio scrive alcuno che prendesse la nuova investitura Ruggieri, ma da Innocenzo II., la cui Bolla tratta dall'Archivio Vaticano vien riferita dal Cardinal Baronio.

(a) *Collent. lib. 3.*

(44) Anzi Celestino, e Lucio non vollero riconoscere Ruggieri; passarono perciò fra essi e lui varie ostilità; minori con Celestino, ch'ebbe soli 5 mesi di Pontificato, maggiori con Lucio, che l'armi ridussero alla ragione. Il censo vien espresso nella Bolla d'Innocenzo riportata dal Baronio, ma taciuto da tutt'i Cronisti, che parlano di quella pace.

(b) *Ricc. lib. 1.*

mio (a), se pur quello stile sente l'età, di cui si tratta.

XLIX. Venghiamo ora a Guglielmo detto il malo. Questi fu dal padre, senza la saputa di Eugenio III. preso in Collega nel Regno, siccome vien comprovato dalla iscrizione di un istrumento dell'anno 1154. (b) ove leggiamo: *Nell'anno del Signor nostro Ruggieri Re, e trionfatore XXIV., e IV. del Regno del nostro Signore Guglielmo Re serenissimo di lui figliuolo, felicemente con suo Padre Regnante.* Nulla di meno mancato in questo medesimo anno di vita Ruggieri, fu egli un'altra volta con gran solennità coronato in Palermo.

Quali vicende, quali guerre passassero fra Adriano IV. e Guglielmo, con quale felicità battesse questi i suoi ribelli sudditi ed i Greci, facesse prigioniero il Pontefice, e da lui ricevesse l'in-

ve-

(a) *Baron. all' ann. 1139. Sigon. loc. cit. Capec. Lat. lib. 1.*

(b) *Istrum. in Membran. nell' Archiv. della SS. Trinit. di Venosa rifer. dal Capec. Lat.*

vestitura , abbiain narrato di sopra : Crediam però qui degno di osservazione quanto scrisse il Platina (a); cioè, che Adriano avesse fulminate gravi censure contra del Re, ed assoluto insieme i Sudditi dal giuramento, acciocchè da niun obbligo astretti più facilmente si ribellassero contra di lui, perchè avea fatti occupare i subborghi di Benevento, e le terre di Capano, e Bauco . O ignorava il Pontefice le leggi de' feudi , o non credeva Guglielmo vassallo, o ligio della Chiesa secondo la stretta interpretazione de' Giuriconsulti, e stimò a se dovuta soltanto una fedeltà personale dopo la transazione seguita in Benevento l'anno 1156. e che fu accompagnata dall'investitura, siccome si scorge dall'istrumento di concordia riportato dal Baronio (b) : imperciocchè, se altrimenti avesse creduto, chiaro essendo il delitto del vassallo, avrebbe il feudo concesso ad altri.

Egli

(a) *Platin. in Adrian. IV.*

(b) *Baron. Annal. tom. 12 anno 1156.*

Egli è però da riflettere, che così narrano gli esposti avvenimenti i nostri Italiani, i quali dai manuscritti di molti Monaci Cassinesi raccolsero la storia di que' tempi ; ma pel contrario i Greci scrivono, che Guglielmo fosse creato Re da Emanuele Comneno : ecco le parole del Cinnamo autore contemporaneo (a) . „ Lette
 „ spesso dagl' Imperatori queste lettere, acconsentirono alle proposizioni;
 „ e ricevuti gli schiavi Romani, e restituita da Guglielmo l'altra preda della guerra, avendo inoltre data la fede di andarsene coll'esercito confederato verso Occidente, si sciolse la guerra „ . Indi soggiunge, „ Poco dopo lo dichiarò Re, perchè prima non lo era „ : anzi non solo che dall'autorità di Emanuele Comneno fosse creato Re Guglielmo, ma che per essa ne regnassero i posteri, si può

(a) Gio: Cinnam. de reg. gest. Jo. : Ed Emanuel. Comnen. lib. 4.

può inferire dalle seguenti parole del medesimo storico: „ Usò egli (Emanuele) tanta amorevolezza verso „ di Guglielmo, che dopo la costui „ morte pregandolo il proprio fratello, perchè volesse mandarlo col „ comando in Sicilia, non volle consentirvi „. Abbiamo dunque Guglielmo decorato del titolo Regio da quello, al quale giustamente spettava il vero, e diretto dominio della Puglia, della Sicilia, e della Calabria, ed il vero diritto di creare i Re appartenente agli antichi Imperatori Romani (a) (45).

Mol-

(a) Rosental. de feud. cap. 2 concl. 2 n. 3 e cap. 5 qu. 3 Zasio de feud. n. 6 Daniel. Otton. de jur. publ. cap. 11.

(45) Vuol l'autore semplicemente inferire, che secondo il diritto ricevuto, essendo stato Guglielmo riconosciuto legittimo possessore, e Re dall'Imperator Greco, ch'era il vero possessore antico e che avea protestato sempre contra il possesso degli Imperatori di Occidente, era vano ogni altro riconoscimento. Del rimanente, chi avea conferita in diritto privato agli antichi Imperatori Romani la facoltà di creare i Re? Col diritto della vittoria essi lo conferivano talora a taluno dei vinti. I Normanni aveano vinti i Pugliesi,

Molto è però dubbio, se dall' Imperatore, o dal Papa, o pure dall' uno, e dall' altro avesse Guglielmo ricevuto siffatto titolo: non si può dunque da quell' età ripetere nè il possesso, nè la vantata prescrizione pontificia; nè sebbene incominciata aver potea fermezza alcuna giacchè apprendiamo dalla Costituzione di Teodosio (a), che per formare la prescrizione conviene, che durante il tempo di essa non vi siano stati promossi litigj.

L. Che Guglielmo III. detto il buono, il quale succedette al padre nell' anno 1166. (b) prestasse giuramento ad Alessandro III., è verosimile (46). Morto egli

glesi, i Saraceni, ed i Greci; e i Popoli avevano gridato Re Ruggieri; concorreato dunque in Guglielmo pel titolo, e l' autorità Regia tutti i tre diritti, onde deriva la Sovranità; cioè la conquista de' suoi Maggiori, la volontà de' suoi sudditi, ed il suo diritto ereditario.

(a) *Novell. di Valentinian. tit. 8 Cujac. lib. 3 obser. cap. 26.*

(b) *Baron. secul. XII.*

(46) Guglielmo che l' autore chiama III, prendendo l' ordine de' Guglielmi da Guglielmo
Duca

egli però senza prole nel 1186., e venuta a mancare in lui la legittima stirpe de' Normanni, Tancredi figliuolo naturale di Ruggieri III. col consenso di tutti gli Ordini dello Stato fu salutato Re in Palermo, e poco dopo fè egli suo compagno nel Regno il suo primogenito Ruggieri, non offante che si ostinasse Clemente Papa III. (a) in negargli l' investitura, anzi gli suscitasse contra furiosissima guerra. Ecco dunque interrotto quell' antico vantato possesso, e ciò ch' è osservabile con unanime consenso de' popoli (XXXVI.).

N

. LI.

Duca di Puglia, e che noi chiameremo Guglielmo II Re, detto volgarmente il buono, fu tosto dopo la morte del Padre Guglielmo I, fatto gridare, ed incoronare nel 1166 dalla Regina Margarita sua madre e tutrice, senza nè partecipazione al Papa, nè messo alcuno per parte di questo: e non trovandosi in alcun' autore sincrono vestigio ch' egli prestasse giuramento nè ad Alessandro III, nè a veruno de' suoi tre successori, egli è non solo verisimile, ma deve averfi per certo, che non lo prestasse.

(a) *V. sop. n. 10.*

LI. Ma risponderanno gl' avver-
 farj, anzi da questo fatto ricaviamo
 appunto il possesso del diritto di con-
 ferire il feudo *in realtà*, (come voi
 dite) continuato per fino ad ora ;
 imperciocchè a questo patto il Regno
 Siculo Napoletano fu dall' autorità
 Pontificia trasferito ad Arrigo figliuo-
 lo dell' Imperatore Federigo Barbarof-
 fa . Graziosissima risposta ! Ma se ciò
 potea farsi colla sola autorità Pontifi-
 cia, qual' uopo di torre celatamente
 dal Monistero la vergine Costanza,
 sorella di Guglielmo, già monaca, ed
 avanzata in età (a) ? Poichè non esi-
 stendo legittimi malchj , e la femi-
 na essendo a Dio consacrata , potea
 ben dirsi , che il Regno fosse rica-
 duto al Signore diretto . Qui certa-
 mente pompeggia la mala fede . Se il
 feudo era , come si dice , della Chie-
 sa

(a) Vedi su di ciò Costo annotaz sopra Col-
 lenuc. dove confuta gl' argomenti di quei che sono
 di diverso parere. Ricc. lib. 2 Plat. in Celest. III.
 Fazzell. Hist. Sicul. Boccae. femin. illustr.

fa Romana, chi vietava a Clemente III., o a Celestino III., siccome piuttosto vuole il Platina (a), di concederlo ad Arrigo con nuova investitura; e perchè dissagrare Costanza, e cercare un motivo di contestazione, non molto certamente nè approvabile, nè opportuno? Dunque più per diritto di successione, che per quello dell'investitura, si cercava di dare un nuovo Principe ai Siciliani. Inoltre,, pensò Clemente (b), che Arrigo,, a sue spese acquistasse il Regno da,, Tancredi, e ne pagasse poi un annuo censo alla Chiesa,, come dice il Riccio. Ma o per le nozze di Costanza acquistava Arrigo un giusto diritto all'occupazione del Regno, ed allora l'acquisto fatto colle armi doveva col diritto delle genti far suo, e non v'era d'uopo d'investitura; o non lo acquistava, forse perchè con

N 2

una

(a) *Platin. ibid.*

(b) *Ricc. loc. cit.*

una vergine consagrada a Dio contrar non si poteano giuste nozze (a); e non poteva l'investitura render giusto l'ingiuſto. Anzi avendo già noi dimoſtrato, che per que' tempi nè titolo di diretto dominio, nè poſſeſſo alcuno di Sovranità poteſſe affacciarſi dalla Chieſa di Roma, ridicoloſiſſima in tutto fu quella investitura (b) (47).

Ma ſe io non m'inganno, era queſto un indebolire a poco a poco l'Impero di Occidente; e tutta la gran tela degl' intrighi romani dirigevaſi a trovare o un preteſto, o colore, onde gl' Imperatori non aveſſero poi a pretendere come a loro pertinente quello, che una volta foſſe comparſo, che aveſſero ricevuto dalla liberalità de' Pontefici. Ma ciò, che v'ha di più gra-

(a) 6. *voventibus*. C. *ſi nupſerit c. quid interrogati*. C. *penult. ed ult. diſſ. 13. c. ſi quis eorum c. de illo diſſ. 52. c. 1. c. 2. extr. qui Cler. vel vovent. Concil. Trid. ſeſſ. 24. can. 9. de Sacram. matrim.*

(b) *Duaren. ad Conſuet. feud. cap. 4.*
 (47) V. not. XXXVI., e XXXVII.

grazioso, ricevuto a parole, e non a fatti, e per acquistarselo colle proprie fatiche, ed a proprie spese.

Riuscirono dal principio vani i tentativi papalini pel valore di Tancredi, e per la fedeltà de' suoi Sudditi. Ma venuto egli a morte nell'anno 1193. e rimatto il suo figliuolo Guglielmo affai giovane, ed ineguale a sostener tanta guerra, s'impadronì Arrigo della Sicilia (48), e poco dopo del Regno di Napoli; e con altissima taccia di non minore perfidia l'innocente Guglielmo, al quale secondo i patti si dovea il Regno di Napoli, o come altri vogliono il Principato di Taranto, fè chiudere in carcere (a), ed a togliergli ogni speranza di futura successione, inabilitare benanche alla procreazione della prole. Il che leggiamo accaduto circa l'anno di nostra

N 3

fa-

(48) Prima del Regno di Napoli, e poi della Sicilia.

(a) *Cap. Latr. lib. 4.*

salute 1105. sotto il Pontificato di Celestino III.

LII. Tralascio qui di rammentare i grandi sì, ma infelici non men che imprudenti tentativi di Gualtieri di Brenna, fratello di Giovanni Re di Gerusalemme, dopo aver tolta in moglie la figliuola di Tancredi; e i fatti di Ottone IV. Imperatore, il quale credendo, che il Regno appartenesse all'Impero di Occidente, senza alcun beneplacito del Pontefice, in breve l'occupò tutto, ed in breve anche il perdetto. Affrettiamoci a cose più gravi.

LIII. Circa l'anno 1198. a preghiera dell'Imperatrice Costanza Innocenzo Papa III. mandò in Sicilia il Cardinal d' Ostia per ungere in Re Federigo figliuolo di Arrigo e di lei, e per riceverne il giuramento XXXVII. Mancò di vita dopo un anno Costanza, e nel suo testamento nominò tutore del figliuolo pupillo lo stesso Innocenzo, il quale spedì tosto in Sicilia alla amministrazione del Regno Gherardo Card.

dinale di S. Adriano, e Gregorio di Galgano Cardinale di S. Maria in Pottico (a).

Traffero alcuni ne' passati tempi da questa tutela un argomento della Pontificia autorità, ma meritamente ne sono stati derisi da' nostri Giureconsulti (b); quando altro non fosse, perchè nella lettera stessa d'Innocenzo al Vescovo di Palermo (c) si legge la tutela essere stata testamentaria, e non dativa; quasi una conseguenza dell'alto dominio (49): eccone le parole: *Avendo l'Imperatrice Costanza di gloriosa memoria lasciata a noi per testamento la*

N. 4

tu-

(a) *Collen. lib. 4 S. Anton. de Innoc. III. tom. 3 c. 1 all' ann. 1199.*

(b) *Marcian. Respons. de Balieta Regni.*

(c) *Tom. 1 Sicil. Sacr.*

(49) A provare che la tutela d'Innocenzo III. fosse puramente testamentaria, e in virtù della volontà della Imperadrice Regina Costanza, basta l'esempio dell'altra, prima esercitata dalla Regina Margherita pel testamento, e la volontà del marito Guglielmo I. sul figliuolo minore Guglielmo II. senza alcuna nè intelligenza, nè intervenzione Pontificia.

tutela del nostro carissimo figliuolo in Cristo, Federigo Illustrè Re di Sicilia, ed il baliato del Regno Sc.

Furono poi tali le azioni di questo Federigo II. verso la Chiesa, ch'ei ne fu più volte scomunicato (49), e privato del Regno (cioè a sole parole) e più volte anche riabilitato sotto i diversi Pontificati di Onorio III. Gregorio IX., ed Innocenzo IV. (a) (XXXVIII). Nè più costante fu verso di lui la volontà de' suoi Sudditi; o perchè soverchio imbevuti di una stravagante opinione religiosa, ed ignari del pubblico diritto, o perchè commossi dalla crudeltà, e dalla avarizia di lui.

LIV. Morto Federigo in Ferentino terra della Puglia, quando appunto

(a) *Ricc. lib. 2 Collen. lib. 4 Sigon. lib. 17 e 18.*

(49) Meglio si potrebbe dire, le azioni della Corte Romana verso questo Federigo furono tali, ch'ei stanco di più soffrirle, pensò finalmente di sostenere la propria dignità, e di resistere. v. not. XXXVIII.

punto si apparecchiava a recare acerba guerra ai Bolognesi, nè senza sospetto di esser stato soffogato da Manfredi suo figliuolo naturale (a), fu restituita la pace all'Italia (XXXIX), ma non al Regno. Imperciocchè da una banda i Napoletani, e quei di terra di Lavoro, odiando la casa di Svevia, seguirono le parti della Chiesa, e ricusarono di riconoscere Corrado; e dall'altra Manfredi Gielo e Terra confondea per avidità di regnare, fino a recarsi con apparente dimostrazione di straordinaria religione e pietà in Napoli al Pontefice, il quale vi tenea allora Parlamento con molti Baroni, stimando forse, che di non picciolo giovamento farebbe a lui stato, se gli fosse riuscito ingannarlo.

Lungo farebbe il qui ripetere quello, che già sopra si è esposto (b), e che agevolmente si può leggere presso gli

(a) *Sigon. lib. 19 Ric. loc. cit. Costan. lib. 1 Hist.*

(b) *V. num. XIII.*

gli Storici. Ma egli non è da trapassar sotto silenzio, primieramente, che Manfredi dopo morto di veleno il fratello Corrado, tenesse il Regno malgrado i Pontefici Urbano IV., e Alessandro IV.; e forse legittimamente, poichè il tenne dal consenso de' Sudditi. Secondo, che non doveva, nè poteva Innocenzo IV. salva l'equità rinvenicare alla Chiesa il Regno, dovuto a Corrado; e pel diritto di successione, e per la paterna rinunzia. In ultimo, che l'istesso Corrado l'intero Regno vindicossi nell'anno 1252. non ricevendo opposizione alcuna nè da Carlotto fratello del Re d'Inghilterra, nè dal Re Arrigo a nome del figliuolo Edmondo (a), ai quali Innocenzo aveva offerta l'investitura (b); titolo

(a) Vol. I M. S. de Jurisd. Archiv. del Regn. di Nap.

(b) Collen. lib. 4.

folo troppo debole senza un poderoso esercito . Ma quello , che più dee richiamare la nostra attenzione , è , che stringendo Corrado con forte assedio la Città di Napoli , e persuadendolo il Legato Pontificio ad usar misericordiosamente verso i Napoletani , rispose , che badasse il Papa a reprimere i vizj de' Chierici ; avrebbe esso badato secondo il proprio giudizio a regolare i Regni paterni (a) . E basti il fin qui detto della famiglia Sveva .

LV. Venghiamo ora agli Angioini . E' noto , nè noi intendiamo negarlo , che essi abbiano ricevuto il Regno dal Papa : ma dicasi pure innanzi agli uomini e a Dio , con quai mezzi , con quali arti , con quali configli? Corradino contra ogni diritto di equità , e di giustizia nulla avendo operato

(a) Costo annotaz. contra Collen. dai m. ss. di Matteo Spinelli detto di Giovenazzo .

to contra la Chiesa , senza riguardò all'innocenza , e all'età , vien privato del Regno , e della vita . Urbano IV. nell' anno 1265. invita Carlo Conte di Provenza ad occupare il Regno, Clemente IV. gli conferma l'investitura (a). E come ? Per i suoi discendenti maschj e femine , secondo la ragione della età e del sesso ; ma col patto di prestare ai Pontefici omaggio, e giuramento di fedeltà; richiesto mandare in soccorso al Papa 300. lance a cavallo; pagargli ogni anno a titolo di censo 58. mila scudi , secondo dicono il Colleenuccio, e il Costanzo (b), o pure 60. siccome vuole il Riccio , o 40. mila , come ci assicura il Platina (c) ; non poter essere Re , nè Imperator de' Romani ; non possedere la Lombardia nè la Toscana &c. E con questi vergognosi patti il Regno prima libero ,
e li-

(a) *Ricc. lib. 2 verso la fine.*

(b) *Collen. lib. 4 Costanz lib. 1.*

(c) *Plat. vit. di Clemen. IV.*

e liberamente governato , passa con nuove leggi , e con nuovo diritto in Carlo , o per meglio dire ne passa il solo titolo , rimanendo a lui il peso di doverlo colle proprie forze acquistare , e colla volontà de' Sudditi ritenere .

Cose tutte durette alquanto . Ma qual meraviglia , che non solo queste , ma anche più inique condizioni accettassero gli Angioini ? Doveano anzi ringraziare , e dipendere , come pur fecero , in ogni occasione dalla Corte Romana , per i cui danaro o truppe , ma certamente buoni officj e consigli , poterono oltre ogni umana speranza far acquisto di così ampio e fiorito dominio : (XXXX.) ed ammaestrati dagli esempj altrui , si sforzarono pur sempre di meritare la buona grazia de' Pontefici , più perchè a danno loro non chiamassero un più potente vicino , che ad isfuggire la taccia di animo ingrato . Di fatti Carlo II. ricevè da Niccolò II. nell' anno 1289. la conferma del
Re.

Regno , dopo essere stato posto in libertà da Pietro d' Aragona , ch' il teneva prigione (a) ; e nell' anno 1309. la ricevè Roberto da Clemente V. , il quale col consiglio de' Cardinali derimette altresì in favore di lui la controversia fra lui insorta , e Carlo Umberto figliuolo di Carlo Martello Re di Ungheria , intorno alla successione del Regno (b).

LVI. Ma prima di andare più oltre , ci arrestano qui due fatti con ispecialtà decantati dalla Curia Romana . Il primo : che morto Carlo I. d' Angiò nell' anno 1289. , e trovandosi tuttavia Carlo di lui figliuolo prigioniero in Sicilia , Martino Papa IV. mandò Gherardo Cardinale di Parma , come Legato Apostolico a reggere il Regno in nome dello stesso Carlo . Il secondo , quello che abbiamo pur'

(a) *Ricc. de Reg. Sicil. lib. 3.*

(b) *Collen. lib. 5.*

pur' ora accennato, cioè la controversia giudicata da Clemente V.

Dopo la morte di Carlo II. Pretendeano ugualmente al Regno e Carlo Umberto figliuolo di Carlo Martello primogenito di Carlo II., e il costui secondogenito Roberto, il quale opponeva al nipote di essere Martello padre di lui morto prima, che il comune padre Carlo II. salisse sul Trono. Fu la questione con gran veemenza agitata allora dall'una parte e dall'altra, ed eruditamente dopo discussa dal dottissimo Giureconsulto Francesco Ottomanno (a). Clemente però, udito il parere de' Giureconsulti, pronunciò in favor di Roberto, a ciò particolarmente confortandolo Bartolomeo di Capua, Giureconsulto allora di gran nome, e di non minore destrezza nel maneggio degli affari; il quale mirando sopra tutto
alla

(a) *Hottom. quest. illustr. 3 Teophi . Baynam. an 1309 Affitt. deci. 119 n. 3.*

alla pubblica tranquillità, ed al pubblico bene, assai grave cosa stimava, che dovessero tanti illustri Principi, e Signori di Regia stirpe obbedire ai comandamenti degli Ungari; e sì fiorito Regno servire ad un Principe Scita, ignaro degli usi, e dei costumi d'Italia.

Rispondendo al primo dei fatti soprallegati; non niegherò certo, che fosse a Noi mandato il Cardinale di Parma, non ostante che nulla ne dica S. Antonino, raccoglitor diligentissimo delle più minute cose (a). Non dovea Martino IV. tralasciar così bella occasione di dilatare la propria giurisdizione: ma nel tempo stesso leggiamo, che Roberto Conte di Artesia, figliuolo di Filippo di Valesia Re di Francia, venisse nel Regno a prenderne cura, e mantenere in fede i Popoli insieme con Maria Principessa di Salerno, ed il fan-

(a) *T. Antonin. tit. 20 de Regno Sicil. & Arag. cap. 4 tom. 3 §. 9.*

fanciullo Carlo Martello (a) ; nè in
 iscrittore alcuno s' incontra , che il
 Cardinale fosse ammesso ad esercitare
 atto veruno di tutela ; cosa , che gli
 scrittori Ecclesiastici non avrebbero
 tralasciato di ricordare (XLI) . Pur
 concediamo , che il Cardinal fosse am-
 messo . Chi non vede , che là difficol-
 tà de' tempi , e il bisogno , come l'e-
 vento dimostrò dappoi , di coltivar
 l'amicizia del Pontefice rendea allora
 gli Angioini più solleciti del pensiero
 di conservare il Regno contra ogni for-
 za interna , ed esterna , che di quello
 di non ledere i diritti della Sovranità?
 Nè qui è da dissimulare il crasso er-
 rore del Platina (b) , il quale lasciò
 scritto , che fosse quì mandato il Car-
 dinale di Parma per la prigionia di
 Carlo I. , e dimorando in Napoli Car-
 lo II. . Qual' uopo aver potea di tuto-
 re , o di regolatore Carlo II. , il qua-
 le

O le

(a) *Collen. lib. 5 Costanz. lib. 3. nel princip.*
 (b) *Plati. vit. de Mart. IV.*

le in età già maggiore avea avuti più figliuoli dalla propria moglie Maria ; e per qual ragione avrebbe Filippo Re di Francia mandato Roberto di Artesia per presiedere al reggimento del Regno? Accadde quanto abbiám riferito dopo la morte seguita in Puglia di Carlo I., mentre era tuttavia Carlo II. ristretto nelle prigioni degli Aragonesi in Sicilia; ed ineguali al peso delle pubbliche cose erano la sua consorte Maria, e gl' impuberi figliuoli. Derivò forse l'error del Platina, dal non aver egli avvertito essere due i Carli, uno padre, l'altro figliuolo: nè più degno di fede è ciò, ch'ei soggiunge; cioè, che passato di vita Carlo I., ricadesse nell'istesso Legato di Parma tutto il peso di governare il Regno, dimenticandosi così di far menzione del Conte di Artesia.

Venghiamo ora al giudizio profeso fra i due prétendenti Carlo Umberto, e Roberto; nè molto, spero, dovrem per esso affaticarci lo spirito. Niuno, ch'io sappia, ha mai osato
so-

sostenere , che un'arbitro , benchè costituito fra gli uomini in sommo grado di dignità , vendichi a se stesso diritto a dominio su i beni de' litiganti , o in quelli , ch'egli aggiudicà ad una delle parti . E sappiamo , che non acquistò dominio alcuno sul Regno di Gerusalemme la Chiesa di Roma , perchè il Pontefice giudicasse della successione di esso fra i due pretendenti Ugo di Lusignano Re di Cipro , e Maria figliuola di Boemondo Principe di Antiochia : poichè chiaramente insegnano gli autori , che i Re di Gerusalemme niun'altro superiore riconosceano , che il Sommo Iddio (a) ; checchè gracchinò alcuni in contrario (b) . Inoltre vivente ancora , e procurandolo Carlo II. padre , si volle riparare alla futura controversia , e fu giudicato in favor di Roberto da

O 2

Bo-

(a) *Papon. de privil. Rusticorum lib. 1 cap.*

10 n. 3.

(b) *Boccac. ne' cas. degli uom. illustr. Corso annotaz. sopr. Collenuc. lib. 5 all' ann. 1276.*

Bonifacio VIII. nell'anno 1300. come si ha dal Zappullo (a).

LVII. Ma finalmente chi ci vieta di ricorrere alla stessa ancora sacra di Roberto Cardinal Bellarmino, usando la distinzione da lui adottata, tra il *fatto*, ed il *dritto* (b)? anzi con tanto più di ragione possiamo noi farlo, quanto ch'egli contra l'espresse parole di S. Paolo (c), e contra la dottrina degli Apostoli (d), uniformi in comandarci, che debba ogni uomo prestar ubbidienza ai suoi superiori; comentò, che lo stesso S. Paolo di fatto, ma non di dritto obbedisse ai Magistrati Romani; e noi seguendo il diritto e delle Genti, e di Dio, rivendichiamo ai nostri Re la loro piena Sovranità. Diciam dunque, che di *fatto*, e non di *dritto* abbiano i
no-

(a) Zappul. *Hist. Neap.* cap. 5.

(b) Bellarm. nell'*Opuscul. adv. Theolog. Veneto.*

(c) *Ioc. sop. cit.*

(d) *Epist. D. Petri,*

stri Principi ricercata , e ricevuta l' investitura dai Pontefici o talora chiamati , o piuttosto da se medesimi immischiatisi negli affari nostri , e nelle controversie de' nostri Principi : e che parimenti di fatto , e non di dritto abbiano i Pontefici qualche volta per mezzo de' loro Legati o esercitato , o piuttosto fatto mostra di esercitare il Baliato del Regno . E su questo proposito molto saggiamente riflettono uomini di grande intendimento, esser cosa per verità maravigliosa , che molte Bolle di Baliato mostrino i Romani , ma che il Regno sia stato amministrato dai Legati Apostolici , niuna menzione poi facciano gli Scrittori delle nostre Storie : nè alcuno vorrà certo sospettarli o di tanta stupidità , che per incuria non abbiano accennata cosa di sì grave momento , o di sì ricercata mala fede , che artatamente abbiano voluto tacerla . Che dunque si dee credere ? Era il supposto Baliato una vana jattanza di cartapecora bollata . I Legati facendo in tre gior-

ni il lor viaggio, non facean molta spesa; purchè l'occasione se ne offerisse, si ricercava di ampliare la giurisdizione Pontificia non solamente oltre i confini del Lazio, ma oltre a quelli de' Persi, e degl'Indi: (e che altro mai fu il giudizio di Alessandro VI. della divisione del nuovo Mondo)? Se bene riuscivano le cose, grande potea esserne il frutto, se male, piccolo il danno: e colle medesime arti procura pur oggi la Curia Romana di promuovere i suoi vantaggi. Ma che poco a lei giovassero le Bolle di Baliato mandate nel Regno, ce'l provano, come dicea, e l'alto silenzio de' Storici, e le carte pubbliche, nelle quali non si ritrova affatto nè diploma, nè istromento, che ci dimostri la pretesa tutoria de' Legati Apostolici sul Regno nell'età minore de' nostri Principi (51).

LVIII.

(51) V. nota XLI.

LVIII. Sarebbero pur questi atti qualche cosa, e sebbene ingiusto, pur dovremmo chiamarlo possesso; ove molti altri fatti non fossero accaduti sotto gli stessi Angioini, i quali mirabilmente provano contra la Curia Romana. Niuna memoria abbiamo ne' nostri annali, che Andrea figliuolo del Re di Ungheria, e marito di Giovanna I. ricevesse l'investitura dal Papa; eppure viene annoverato fra i nostri legittimi Re, così pel proprio diritto, e quello di Giovanna sua moglie, che pel testamento del costei padre Roberto. Giovanna stessa non curò da bel principio l'investitura, ma la ricevette soltanto dopo maritata con Luigi II. Principe di Taranto, avendo già donata la Città di Avignone a Clemente VI. (XLII), e vedendo dagli Ungari contrastato il suo ritorno nell'Italia, e nel Regno (a). Tanto è lun-

O 4

gi,

(a) *Costanzo lib. 6 Ricc. lib. 3 Collen. lib. 5.*

gi, che nè essa, nè altri de' Sudditi credesse necessarij siffatti puntelli per succedere in un Regno ereditario.

Si contentò Carlo III. di Durazzo di esser coronato in Roma da Urbano VI. nell' anno 1380. (a); ma piuttosto per ingannare gli animi de' sciocchi, e per atterrire i fautori della Regina Giovanna, che perchè lo credesse un atto importante. Chiarissimi Storici attestano, che pregato da Urbano VI., allor dimorante in Napoli, a sgravare i Cittadini di Napoli oppressi da soverchj tributi, rispose lui, che da Pontefice si brigasse dei costumi dei Chierici, avrebbe egli pensato a ciò che più conveniva ai suoi Stati (b); averli acquistato il Regno colle armi, e coll' ereditario diritto della moglie, nè aver ricevuto dal Papa, se non *quattro parole* nella carta d' investitura-

(a) *Costanz. lib. 7.*

(b) *Costo annotaz. sop. Collen. lib. 4 dai M. S. di Matteo Spinelli.*

tura (a). E perchè tentando poi Urbano nuove cose, dovette il Re ritenerlo quasi prigioniero e sotto custodia, saggiamente fe' arbitri a compor le discordie i Cittadini Napoletani, onde comprendesse Urbano, che il vero diritto alla Sovranità nasce dalla volontà de' Sudditi: anzi allorchè l' istesso Urbano, sfuggendo alla vigilanza di coloro, ch' il custodivano, rifuggissi in Nocera, ed intimò il Re a comparire d' innanzi a se (52), Carlo con lepidetza rispose, *che non per Avvocato, ma per se stesso vi sarebbe comparso, e raccolte sollecitamente le truppe, avviossi colà* (b): non dissimile a quel tale Pretto-

(a) *Costanz. lib. 8.*

(b) *Ris. lib. 3.*

(52) Accade allora la scena di vedere Urbano tre volte il giorno affacciarsi con due torce di pece accese dal Castello di Nocera, e a suono di campanello fulminar la scomunica contra il Re, e la Città di Napoli. Ma il Clero Napoletano adunato in Sinodo pronuciò invalida la scomunica, perchè capricciosa, e non canonica, e continuò ad officiare. *V. Gian. lib. XXIV. d' Egly Hist. des Rois des deux Siciles de la Maison de France tom. 2.*

tore degli Etoi, il quale comandato di rispondere alle dimande di Quinzio, replicò, che in breve avrebbe risposto in Italia, ponendo gli accampamenti sulla riva del Tevere (a). E Poro Re degl' Indi fè anche dire ad Alessandro M., che presto, ma armato sarebbe andato a lui (b). Anzi con esempio più simile al nostro il Principe di Galles chiamato a difendersi innanzi Carlo V. Re di Francia, rispose; perchè non dovrei io andare dall'avo mio in Parigi? vi andrò armato, e con 60. mila uomini (c).

Luigi Re di Ungaria desideroso di vendicar la morte di Andrea suo fratello, invase il Regno, e in breve anche lo soggiogò; poco curandosi dell'investitura Pontificia.

Ladislao ancor fanciullo fu investito è vero da Bonifacio IX. nell'anno

(a) *Iiv. dec. 4 lib. 5.*

(b) *Quinto Curz. lib. 8.*

(c) *Frossard. hist. lib. 1.*

no 1389. o qual crede S. Antonino (a) nel 1390., e coronato in Gaeta (b) da Angelo Acciajoli Cardinal di Firenze Legato Pontificio, che alcuni han falsamente creduto Balio del Regno (c). Ma Ladislao stesso venuto in età, più di una volta ridusse Roma in suo potere, e lasciandovi sue guarnigioni, anche per qualche tempo la ritenne.

Giovanna II. avea da lungo tempo regnato (d), quando da Martino V. gli fu ultroneamente conferita l'investitura nell'anno 1448. per impetrar da lei soccorso contra Braccio da Montone.

Dopo la morte di Giovanna nell'anno 1435. Eugenio IV., il quale favoriva gli Aragonesi (53), ammonì i
Na-

(a) *Anton. lib. 22.*

(b) *Collen. l. 5.*

(c) *Presso Marciano nelle risposte de Balia-
tu Regni.*

(d) *Ricc. 3.*

(53) Lungi dal favorire gli Aragonesi Eugenio riconobbe nel 1436. Renato di Angiò e mandò in soccorso della Regina Isabella di lui con-
sor-

Napoletani a non riconoscere altro Re, che quegli, cui egli avrebbe conferita l'investitura; ma n'ebbe in risposta da' Baroni, non esser'essi per aver altro Re, che Renato di Angiò, erede destinato da Giovanna nell'ultimo suo testamento (a).

Alfonso di Aragona ebbe da principio nemico Eugenio IV., ma posta in fine pace alle cose del Regno nell'ann. 1443. ricevette l'investitura da questo spontaneamente offertagli, perchè, discacciando i Tiranni, che l'occupavano, restituisse la Marca di Ancona alla Chiesa (b): e con particolar Bolla del mese di Dicembre del medesimo anno, ricevè dallo stesso Eugenio la facoltà d'imporre una tassa sugli Ecclesiastici, e di non ricevere
nel

(a) *Collen. lib. 6.*

(b) *Collen. ivi.*

forte il patriarca d' Antiochia con varie truppe. Egli avea mandata a' Napoletani la quì esposta ambasciata, solo per far comparire, che a lui toccasse il disporre del Regno. V. d' Egly tom. 3. pag. 175. *Cofanq. lib. XVII. pag. 459.*

nel Regno Prelati, che gli fossero sospetti (a).

Tanto è vero, che spessissimo i Pontefici siano stati liberali di quelle cose, che non avrebbero potuto negare senza massimo detrimento della loro autorità; ed abbiano all'incontro ricevute da' nostri Sovrani molte di quelle, che siccome null'accreudevano alla somma delle cose, così sarebbe stato per essi più lodevole di non riceverle.

Anche Ferdinando di Aragona figliuolo di Alfonso I. regnò qualche tempo contra la volontà di Calisto III. (b), nè prima dell'anno 1449. in circa, reggendo già il Sommo Pontificato Pio Papa II. fu incoronato in Bari dal Cardinal di Ravenna, o sia Latino Orfini del titolo di S. Giovanni, e Paolo (c); nel tempo appunto che Giovanni di Angiò figliuolo di Renato, e Duca di Lorena approdava
ai

- (a) *M. sulla Giuridiz. vol. 1.*
 (b) *Pont. de bello Neap. lib. 1.*
 (c) *Ricc. lib. 4.*

ai lidi della Campania, chiamato dal Principe di Taranto, e da altri congiurati. Ma Ferdinando non avrebbe creduto di regnar meno legittimamente sul Regno paterno, anche se non ne avesse avuta l'investitura; e ben si farebb'egli veduto a pessimo partito, e trovato il più infelice fra gli uomini, se a difendersi dagli Angioini non avesse avuto altro scudo, che questo.

LIX. Non è nostra intenzione di tesser qui la storia del Regno; abbastanza da ciò che abbiamo finor ricordato, e da ciò che si potrebbe aggiungere, più chiaro della luce del Sole apparisce, che dalla fondazione del Regno fino ai tempi di Carlo II. d' Austria, i nostri Re o lo abbiano per ereditario diritto governato, o lo abbiano acquistato colle armi. Che i primi poco si curarono della investitura, se non allor quando trovandosi poco fermo il dominio, e deboli le forze, crederono poter con la Religione sostenere la vacillante fede de' Sudditi. Che gli altri men l'ab-

bia-

biano richiesta, che offerragli compor-
 tata, accid con tale occasione non
 fossero dalla Corte Romana eccitati
 tumulti fra 'l volgo; pronta sempre
 essendo la materia all' incendio, ove
 non mancasse la face. Chi ebbe più
 coraggio, e spiriti più generosi sdegnò
 assolutamente, come Corrado Svevo,
 di piegarsi al giogo. Quindi il grande
 arcano della Curia Romana di mette-
 tete tutto in opera, ed imporre per
 legge stabile, che i Re di Napoli non
 ascendessero all' Impero Romano. Qual
 opinione abbiasi a portar di coloro, i
 quali non del diritto della successione,
 non di quello della volontà de' suddi-
 ti, ma pur cupidi di regnare, forti
 si fecero della Pontificia autorità co-
 noscendo di qual momento essa fosse
 allora nelle bisogne politiche; o che
 da' Pontefici medesimi, timorosi per
 costume della florida potenza de' nostri
 Principi (a), furono spontaneamente
 invitati; giudicaràn gli eruditi. Gli
 pre-

(a) *Guagnin. de gest. Reg. Francor. lib. 7.*

prego io però a rinvocare ad esame la diversità delle leggi dettate nelle investiture, ed a seriamente ponderare quali esser poteano le cagioni di tanta variazione. Se perchè i Pontefici, qual dice il Guicciardino, piuttosto alla propria cupidigia, ed alla necessità de' tempi, che al diritto, ed all'equità servendo (a), si siano per lo più preso trastullo de' possessori: se perchè forze bastanti non ebbero a sostenere con egual tenore il loro diritto: se perchè di questo diritto diffidavano essi i primi.

LX. A noi basterà nel trattar ora della lunga consuetudine del diritto d'investire, il richiamare alla memoria de' nostri benigni lettori, che per acquistare il diritto di usucapione, e di prescrizione si richieggono il *posseffo*, il *titolo*, la *buona fede*, e la *cosa non viziosa* (b).

Che

(a) Guicciard. lib. 1.

(b) L. nulla C. de reivind. l. fin. C. de usucap. pro hered.

Che il possesso nell'argomento di cui trattiamo fosse interrotto con molti atti contrarj, riman provato dalle cose soprariferite; e perciò inefficace a generar prescrizione (a). Nè siffatto interrompimento può più sanarsi mercè consecutivo, anche lunghissimo possesso, per la *mala fede* (b), che risulta dalla interruzione medesima. Imperciocchè tosto che i nostri Sovrani o gli Ordini del Regno hanno pur una sol volta detto, che il quasi possesso (54) Pontificio non aveva alcun titolo, ed i Pontefici non han potuto mostrare altro titolo, che vizioso, come sostenere che abbiano continuato a posseder di buona fede? molto più, che sebbene, ove si riguardi il solo diritto civile, ba-

P sti

(a) Teod. Giun. *constit. in Novell. Valentin.* tit. 8 Cujac. lib. 18 *observ. cap. 26.*

(b) §. *Diutina instit. de usucap. l. si quis amptionis. §. quod si quis C. de prescr. 30 vel 40. an.*

(54) Distinguono i Legali il possesso, e la prescrizione dal quasi possesso, e dalla quasi prescrizione; adattando le prime due voci alle cose, com'essi dicono *corporali*; le due seconde ai meri diritti.

tti alla prescrizione (a), che il principio sia giusto, pur ne' sacri Canonici è stabilito, che vi abbisogni anche nel decorso quella che si dice *buona fede positiva* (b).

Ma la Curia Romana neppur nel principio può vantare questa buona fede mediante il titolo della donazione, come se fatta da colui, il quale essa credeva, che avesse la facoltà di donare: imperciocchè se il Papa, secondo scrivono i Canonisti, possiede nel suo petto, come in uno scrigno tutte le leggi, non poteva ignorare ciò, che di sopra abbiain dimostrato, non potersi cioè alienare i diritti della Sovranità

(a) *C. vigilantibus c. fin. de prescrip. c. possessor. de reg. jur.*

(b) *D. cap. fin. Bartol. tract. de diff. in jus civil. & can. Guid. Pap. decis. 416 Castren. conf. 70 n. 10 lib. 1 Petr. Barbos. ad rub. C. de prescrip. 30 o 40 ann. Parlad. rer. quotidian. lib. 1 cap. 1 num. 15 Neguzant. de pignor. 2 memb. 6 n. 1 Vasqu. illust. contr. c. 21 num. 8 & c. 79 Anton. Gabriel. lib. 5 tit. de prescrip. concl. 1. n. 57, dove allega moltissimi.*

tà (a) : da quì nasce , che nel possesso pontificio non solamente non abbia luogo la *buona fede*, ma vi si scorra piuttosto una *mala fede* manifesta , e così la pretesa prescrizione rovina per doppio motivo (b) .

Si aggiunge , che la soggezione de' nostri Principi fu meramente volontaria ; poichè non avrebbero essi meno regnato , quando anche non avessero prestato quel giuramento di fedeltà ; nè perchè lo prestarono rimasero più sicuri dagli assalti degli esterni nemici ; come dimostrano le Istorie. Or dagli atti volontarj non può nascere giammai prescrizione , o consuetudine valevole neppur dopo mill'anni ; perchè niuno può essere forzato a far sempre quello , che una volta ha fatto volontariamente . Perciò si

P. 2. di-

(a) *Bald. in proem. digest. in authent. hoc amplius C. de fideic. Papon. arrest. lib. 5. tit. 8.*

(b) *Fachin. lib. 8. cap. 28.*

dice (a), che se un Principe di propria volontà rinuncj, non per questo perda l'imperio (b). Riman dunque provato, che non può la Romana Curia dimostrare una quasi prescrizione di dritto, nè per giusto titolo, nè per lunga consuetudine, nè per buona fede. Ma rimiriamo se la cosa stessa non sia viziosa. E chi niegherà che nol sia, quando di sua natura è tale, che non può venir alienata (c), nè addetta al patrimonio di alcuno, e perciò in niun modo soggetta a prescrizione (d)?

Per

(a) *L.viam de via publ.dovela Gloss. & D D, Cyn. in l. 1. C. de servit. & aqu. Gabriel. lib. 4. comm. concl. lib. de prescript. concl. 10. Panormit. in c. ex parte a sens. de concess. prebend. Doctores in l. qui jure familiaritatis D. de acqu. poss., ed altri presso Covarruv. in c. possessor. p. 3. § 4. in 6. contrac. usufreq. c. 4. n. 10. e 12. Grot. mar. liber. cap. XII. Gloss. in l. solet de off. proc. Menoch. de arbit. cas. 160. n. 10.*

(b) *Arg. l. Legatus Cesaris D. de offic. Præsid. Bartol. proem. Dig. n. 14.*

(c) *L. omnes fundi C. de fund. patrimon. lib. XI. l. 2. C. de fundis limitan. lib. XII.*

(d) *Donell. lib. 5. comm. c. 22. & seq. Auth. ut null.*

Per la qual cosa leggiamo nelle Pandette, che l'azione Publiciana non compete al possessore in ripetere le cose inalienabili per legge (a); imperciocchè non poteva il Pretore niuno garantir contra il dritto (b) (55). Nè

P 3

Per

*null. judic. §. 1. l. cum tanto de consuetud. l. sed Celsus D. de contr. emt. l. usucapionem D. de usucap. l. sine D. eod. cap. sive poss. de reg. jur. in 6. l. alienationis D. de verb. sign. l. si fundum D. de fund. dotal. Felin. ad c. accedentes de prescriptio-
nibus.*

(a) *L. sive autem 9. §. pen. l. si ego 11. §. partus 2. l. cum sponsus 12. §. si res D. de public. act. l. bona fides 136. de regul. jur.*

(b) *D. l. cum sponsus.*

(55) Per quelli fra nostri Lettori che non assuefatti alle letture legali, potrebbero non aver presente l'intelligenza dell'azione Publiciana; e così perderè una gran parte della forza dell'argomento dell'autore; stimiamo non inopportuno il qui spiegarla. La Legge de' Romani a colui, che con giusto titolo avesse acquistato dal vero padrone una qualunque cosa; e poi perdutala senza sua colpa, accordava l'azione detta *vindicatoria*, o sia il dritto di riacquistare in giudizio la cosa perduta. Il Pretore Publicio con la facoltà conceduta ai Pretori di adattare le leggi ai casi particolari in
quelli

per altra ragione è stabilito, che non si possano usucapire gli uomini liberi, nè le cose Sacre, e religiose, ancorchè possedute in buona fede (a); e che la prescrizione anche di lunghissimo tempo, non possa impedire la revindicazione dei tributi, dei diritti di signoria

quell'editto, che ciascun Pretore promulgava nell'entrare in Magistratura, spiegando l'intelligenza, ch'ei dava alle leggi, e le regole, che secondo questa avrebbe osservato nell'anno della sua giudicatura, accordò l'azione medesima a chi con giusto titolo, ed in buona fede acquistava dal non padrone; e quest'azione a differenza della vindicatoria dal nome del Pretore si disse Pubbliciana: così se Tizio, credendo una cosa di Cajo, comecchè in effetto nol sia, l'acquista da lui, e dopo averla posseduta la perde senza sua colpa, azione pubbliciana si dice quella che in grazia della buona fede compete a Tizio per ripetere la cosa perduta. Ma siccome l'azione vindicatoria non si estendeva sulle cose, che la legge avea dichiarate pubbliche, e perciò incapaci di entrare nel patrimonio di alcuno; così l'azione Pubbliciana, ch'è un'interpettazione della legge, non compete al possessore per ripetere le cose inalienabili.

(a) §. *sed aliquando Just. de usucap. L. ult. C. de long. temp. prescript. C. ad accedentem e. venerabilis de prescript.*

ria (a) appartenenti allo Stato (b), o alle funzioni sacre, o di qualunque altra cosa di pubblica ragione, come si ha da un particolare titolo del Codice di Giustiniano (c). Quindi Papiniano scrive, che non si soglia concedere la prescrizione del lungo possesso per ritenere quei luoghi, che pel dritto delle Genti son pubblici: così, non si può opporre eccezione ad un' edificio innalzato sulle rovine di un altro, ch'era fabbricato in un lido: e se taluno abbia per molti anni esercitata, e poi interrotta la pescaggione nel diversivo di un fiume, non può, allegando la prescrizione, impedire, che altri si avvalga del medesimo dritto

P 4 to

(a) *L. competis. 6. de prescript. 36. 40. an-
not.*

(b) *L. 1. C. de prescript. long. temp. dove la
Gloss. ne adduce la distinzione. Abb. in c. venera-
bilem, qui filii sint legitimi.*

(c) *L. universas 2. C. ne rei domin. vel tem-
plor. vindicatio temp. prescr. subtrahatur.*

to (a). Per quel che riguarda i diritti dello Stato si può aggiungere il non leggieri argomento, che siccome la prescrizione non ha luogo contra le persone di età minore (b), così sia giusto che neppur l'abbia contra lo Stato, il quale si considera come pupillo (c), ed a cui si deve giovare con rimedj straordinarj: sia ciò detto, ove si voglia avere riguardo al diritto civile; poichè nel diritto pubblico, e delle Genti non è da dubitarsene (d).

LXI. Facile, e piano sarebbe trarre dalle cose già dette la confutazione dell'altro non meno futile argomento, che gli avversarj ricavano dall'

an-

(a) *L. prescript. C. de oper. public. l. diligens. C. de acqueduct. l. viam D. de via publ. l. ult. de usucap. Groz. in mar. liber. cap. 3. quem vid. D. Ambros. l. de offic. 28.*

(b) *L. non est incognitum §. C. quibus non objicitur long. temp. prescript.*

(c) *L. Rempubicam C. de jur. Reipub. lib. XI.*

(d) *L. fin. in princ. D. de usucap. P. Barbosa. ad l. omnes 4. C. de prescript. 20. vel &c.*

antico pagamento del censo : ma perchè a tutto partitamente si risponda , ei piace spendere ancora su questo alquante parole . Gran differenza passa fra una Città , o una Provincia tributaria , o censuale , ed un feudo . Ruggieri , e Guglielmo Normanni , Carlo I. di Angiò , e ne' susseguenti tempi Carlo V. Imperatore si resero tributario , ma non feudatario il Regno di Tunisi (a) . La Polonia fu un tempo tributaria dell'Impero , ma non perciò obbligata a servizio feudale . L'Inghilterra pagò anch'essa alla Sede Romana una certa somma denominata il denaro di S. Pietro per il mantenimento di una Chiesa , e di una scuola Inglese ; ma non perciò fu feudo , come lo hanno alcuni creduto ; ed infiniti altri esempj simili (b) potrei addurre ,
 fe

(a) *Sleid. de IV. sum. Imp. lib. 9. Jov. Hist. lib. 34. Alfons. Ulloa vita Carol. V. Summont. lib. 12. Ist. Nap.*

(b) *Agost. Steuch. de donat. Constant. Bodley lib. 1. de Rep. cap. 1.*

se non fossero comuni presso gli Autori. Or tale appunto a me sembra, che abbia a reputarsi il censo pagato alla Chiesa dal Re di Napoli, e non già come si dice un canone, quasi enfiteutico in ricognizione di diretto dominio (XLIII.) Imperciocchè, sebbene non sian mancati taluni, i quali abbian preteso (a), per così dire, farsi belli coll'escogitare, che il Regno di Napoli si tenga in enfiteusi, e non in feudo, forse inciampati nell'errore di Baldo Perugino (b), e di molti altri della medesima dottrina (c), i quali hanno asserito, che il feudo concesso coll'annua servitù pecuniaria, non così sia feudo, come enfiteusi; quando che passa tanta rassomiglianza fra l'uno, e l'altro (d), che in amendue si con-

fe-

(a) *Presso Marcian. in respons. de Baliais Regni.*

(b) *In l. liberti, C. de oper. libertor.*

(c) *Presso Valasco de jur. Emphyt. qu. 29.*

2. 2. 6.

(d) *Lo stesso Valasco qu. 38. per cas.*

ferisce il solo nudo possesso, rimanendo la proprietà nel Signore diretto (a), al quale può in molti modi ritornare il campo, la casa, il castello ceduto: parmi, che costoro abbiano bisogno di elleboro, nè vedo se più tolgano o più lascino di libertà al Regno: ove pure, trascinati dal volgar errore, non credano delitto il richiamare ad esame l'origine delle cose, e mettere in dubbio il preteso diretto dominio del Pontefice sul nostro Regno. Ma così appunto deve accadere allorchè trattano del diritto pubblico coloro, che altro non sanno del privato, che quello che malamente han letto nei libri dei Prammatici. Non ignoro, che il censo ora maggiore, ora minore sia stato imposto ai nostri Re nelle investiture col nome di feudo, ed in ricognizione del diretto dominio: ma poichè la favola appunto di cotesto diretto dominio (il quale

(a) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 8. §. ult. not. Cod. tit. de jure Emphyt.*

quale è l'origine o del feudo, o dell' enfiteufi) abbiamo a sufficienza confutata; si deve il censo in quel significato prendere, che non si opponga, nè al diritto, nè alla libertà (a).

LXII. Che se a queste così evidenti ragioni neppur si acchetano gli scempiatissimi oppositori, non niegheranno almeno che sia dubbia la servitù del Regno; se dubbia, dee giudicarsi per la libertà (b); imperciocchè ogni cosa si reputa libera (c), e piuttosto allodiale, che feudale (d).

LXIII.

(a) *L. in eo 32. de reg. jur.*

(b) *Bald. nel l. libertus de jur. person.*

(c) *L. si quis aedes 39. D. de servit. urb. praed. l. 1. Et l. altius 8. C. de servit. Et aqua, l. libertas 4. de statu. hom. l. si cujus, D. de usufruct.*

(d) *C. 1. §. inter filiam si de feud. defunct. contr. sit. in dom. Et vassal. c. 1. §. si inter. De controuv. inter mascul. Et foemin. Afflict. dec. 277. n. 6. Alciat. conf. 429. n. 12., ed altri presso Valasco de jur. Emphyt. qu. 51. n. 1. e v. Clarus §. feudum qu. 18. n. 2. Ursill. addit. ad Afflict. decis. 277. n. 4. Borcholt in Comment. feud. p. 2. n. 14. Gabriel. comm. conclus. tit. de feud. lib. 3. concl. 3. Mynsing. cent. 5. observ. 25. n. 4. l. si possessio 16. C. de probation.*

LXIII. Ma a' Legisti lasciamo fatti inetti argomentuzzi quì dove si tratta del diritto delle Genti . Il diritto delle Genti esige giusto titolo , e possesso , non mai interrotto , non mai interpellato , e come sulphicio si esprime in Tito Livio , *con stabile perpetuo tenore di diritto sempre sostenuto (a), non mai intermesso , e da niuno posto in dubbio* . Ma siccome dalle cose esposte chiaramente apparisce , molte volte fu contraddetto il diritto de' Pontefici sul Regno di Napoli ; moltissime caddero a vuoto , non meno le investiture , che i sforzi Pontifici per deporre alcuni dei nostri Re , e per sostituirne degli altri . In vano Clemente III. , e Celestino III. armarono Arrigo V. Imperatore contra Tancredi , invano Innocenzo III. suscitò Gualtieri di Brenna contra la Casa di Svevia : invano Innocenzo IV. l'Inglese Carlotto contra Manfredi : invano

(a) *Liv. dec. 34. e 35.*

no tentò Urbano VI. di atterrire Carlo III. di Durazzo: invano Martino V., ed Alessandro VI. eccitarono quegli Luigi III. figliuolo del Re di Francia, questi Carlo VIII. (a): invano Calisto III., ed Innocenzo VIII. patrocinarono Renato d'Angiò, e il costui figliuolo Giovanni di Lorena, soffiendo fra noi (b) il fuoco delle discordie civili; sebbene scrivano molti, essere stato Giovanni chiamato nel Regno dai congiurati Baroni, e non dai Pontefici (c). Laonde non ingiustamente può da noi ripetersi il detto dei Numidi contra i Cartaginesi (d): secondo l'opportunità or i Pontefici, ora i Re di Napoli averli procacciato il diritto, sempre il possesso esserne stato in colui, che più valeva colle armi.

 LXIV.

(a) *Abin. de bello Gallico.*

(b) *Abin. de bello inest. Pontan. de bell. Neap. lib.1. Collen. lib.6.*

(c) *Ricc. de Reg. Sicil. lib.4.*

(d) *Liv. dec. 34.*

LXIV. Conchiudiam dunque che non pel diritto delle Genti, non pel diritto civile ha giammai il Sommo Pontefice acquistata prescrizione di alto dominio sul Regno di Napoli: ma s'ei non si è procacciato titolo di diretto dominio nè per diritto di guerra, nè per elezione, nè per successione, nè per donazione; dunque non ha **NESSUN DIRITTO SUL REGNO DI NAPOLI**, ch'era ciò che si dovea dimostrare.

Si può quindi facilmente comprendere, quanto siano di conservare l' Ecclesiastica grandezza studiosi coloro i quali con singolare, non saprei più dire, se impudenza, o malizia, hanno indotto il Sommo Pontefice * Pio VI. *, Personaggio di esimia religione, e dottrina, * a rifiutar ben due volte la pia obblazione del nostro Sovrano. * Stimavano i più prudenti, * che la Corte Romana deponendo oramai le ampallose e viete sue pretese, e procurando ella stessa di spegnere la memoria delle Investiture, e dei funesti accidenti per esse

avvenuti, anzichè rinfrescarla imprudentemente ne' Popoli, avesse quasi desideratissima cosa, e con grato animo accettato ciò, che dal liberalissimo Monarca con Regal munificenza veniva proferto. Ma dappoichè contra la comune aspettazione abbiam veduto lei tenacemente ostinarsi ne' suoi non giusti propositi, che altro rimane al giustissimo Principe, se non che, usando i sacri suoi indelebili diritti, impor eziandio fine ad una liberalità, che ingratemente torta da' Curiali ad indebito significato, potrebbe, continuata, rendere nelle menti degl'ignoranti dubbiosa la libertà del Regno? Ma questa liberalità, e questa che voi dite obblazione, è pur promessa; ed il vostro Sovrano, ed il suo augusto Genitore han pur presa l'Investitura! * vogliono farci delirar gli avversarj, o credono essi parlare ai barbati dell'Affrica, e dell'America*; non nella chiara luce di Europa, non nel secolo XVIII. ? Quasi non sappia ciascuno quanto sia proprio di religiosi Principi il non
in-

intermettere quelle costumanze , che valgono a maggiormente appalesare la loro interna pietà; molto più, se principalmente fondate sulla liberalità loro, quanto sono di se minori, tanta maggior grandezza mettono essi in seguirle . Quasi non avessero entrambi già buona pezza regnato , quando furono dalla propria devozione portati ad ammetterla , ed affettò Roma di fare il gran dono della Investitura . Quasi non si sia dimostrato siffatta obblazione , non che in essi , essere stata un atto volontario fin negli stessi Normanni . Quasi finalmente non possa , anzi non debba ogni Principe rimuovere quello qualunque o uso , o stabilimento , che mostrandosi col progresso nocivo si volga in abuso . Chi de' Napoletani non ha ancora su gli occhi la trionfale entrata dell'invitto Carlo , * e la calca di popolo per più miglia oltre le mura affollandosi * al Reale incontro , e i cantici della vittoria , e i fiori , e le corone sparse sull'augusto passaggio*? nè ciò da oziosa spregevole plebe, o da

Q

con-

confusa moltitudine dalle vicine campagne, e dalle circostanti Terre accorfa alla vaghezza del nuovo spettacolo; ma de' migliori, ma de' primarj cittadini, tutti atti, e pronti a resistere al nemico se nemico avessero a fronte, ed a ricevere nobilissime ferite sul tergo no, ma sul volto? * Chi non ha tuttavia presente la fausta acclamazione del Figlio, e le voci confuse fra la tenerezza della dipartita del Primo, e la gioja del vederci, quasi dolcissimo pegno, rimaner l'Altro in Sovrano, e Signore *? E avrebbero ciò fatto i nostri se avessero creduto dover un Re attendere dal Vaticano? O qual demenza il supporre, che potentissimi Principi i Regni posseduti con i bellissimi titoli di eredità, di conquista, * di unanime acclamazione de' Popoli, dell' applauso di tutta l'Europa * avessero voluto riconoscere in beneficio da chicchessia, molto più da chi niun diritto vi aveva?

Non fiam noi di così tardo intendimento, che non iscorgiamo, non per altra ragione essere stati sem-
pre

pre ne' passati tempi i Pontefici accorti in conferire l' Investitura o a coloro , ch' erano in possesso del Regno , o di coloro , che il contendeano , al più forte , e spesso agli uni , ed agli altri insieme ; se non perchè dileguata sarebbesi per se stessa la nebbia , onde adombrando la ragione de' Popoli , sostener si volea l' apparenza dell' ecclesiastico diritto su noi , ove si fosse veduto , che taluno regnava senza il concorso dell' opera Pontificia . Perciò (cosa mostruosa) furono veduti , armato l' uno alla rovina dell' altro , farsi ad un tempo medesimo forti della Investitura , Carlo I. di Angiò , e Carlotto fratello , o come altri scrivono , Edmondo figliuolo di Arrigo Re d' Inghilterra ; Giovanna I. , Carlo III. di Durazzo , e Luigi , figliuolo di Giovanni Re di Francia : Giovanna II. e Luigi III. di Angiò : Alfonso di Aragona , e Renato di Angiò figliuolo di Luigi : Federigo di Aragona , Ferdinando il Cattolico , e Luigi XII. Re di Francia . Ed oh piacere al Cie-

Q 2 lo,

lo, e non fossero mai simili cose avvenute! quante vedremmo ancora nel Regno e nobili Terre, e Città per frequenza di abitatori, per industria, e per ricchezze fioritissime, delle quali avanzano appena semibrugiati falsi, ed ammucchiate rovine di tempj, volti in covili di fiere, o in ricettacolo di armenti, e mal ferme capanne di contadini, e di pastori.

Ma tutto far si dovea per sostenere il chiesastico diritto sul Regno. Da tanto eran dunque cotesti pii Ponteficj dritti, che sostener si doveano col nostro eccidio, col sangue,* coi tradimenti, colle ribellioni, e con le sfragi! Ma, lode al Cielo, non sono più quei tempi *: non più in tanto nostro danno vogliamo noi contendere con i Romani dell'ombra, e del fumo. Poterono i nostri Maggiori, religiosissimi fra tutti i mortali, recarsi a delitto, quale è la comune degli uomini, il discostarsi pur un poco dalle opinioni ricevute, e dagli usi dei loro Antichi, quasi in coloro che vissero prima abbia dovuto risiedere una certa divinità, ed affatto

cr-

errar non poteſſero . Pur chi non ſa; che l'eſiſtenza degli Antipodi , la ſorgente del Nilo , il corso del ſangue , e mille altre coſe nate col mondo ſteſſo , e per lungo corso di ſecoli igno- rate non ſolo , ma con acere contenzio- ne negate ; finalmente ai tempi dei padri , e degli avoli noſtri ſiano ſtate ſcoperte , e con chiariffima lode illu- ſtrate ? Niun giuſto eſtimatore delle coſe imputerà dunque a colpa * nè a' noſtri Concittadini , * nè a noi , ſe la libertà del Regno Napoletano manife- ſtiſſima per tutti i monumenti della Storia , e per tutte le regole del drit- to , * lungamente per le arti romane * giaciuta naſcoſta , ed oppreſſa , abbia- mo ora ne' noſtri ſcritti richiamata al- la luce , innalzata , ſoſtenuta .

Nè dubbio alcuno ci rimane , che il noſtro * amorevoliffimo * Re * il quale dopo due ſecoli e mezzo rinnovandoci il contento di Principe fra noi nato , e no- drito , gli affetti congiunge di Cittadi- no a quelli di Sovrano , e di padre * , non permetterà giammai , che i dritti

di

di questa * per lui tenerissima * patria, e di cui egli siede legittimo difensore, e custode, vengano in minima parte o diminuiti, o violati: e se l'ignoranza, o le discordie de' passati tempi alcuni ne hanno o confusi, o distratti, saprà rivendicarli, saprà sostenerli; onde e i presenti conoscano, ch'ei sa di regnare per il solo DIRITTO DELLE GENTI, ed abbia * l'augusto Successore* da chi prender l'esempio di sapienza, e di forza.

Ha la Divina Provvidenza a noi concesso tal Principe, di cui non lice ritrovare il migliore, non ritrovare l'uguale. * Principe, che con gli esempj della domestica grandezza, quelli avendo su gli occhi delle paterne virtù, e sopra tutto della paterna giustizia, degli uni, e degli altri si mostra amplissimo imitatore*. Quindi vediamo dovunque giustissime pene ai delitti, larghissimi premj preposti alle virtù: * quindi di ogni sana dottrina, de' buoni studj, delle arte utili si mostra dovunque sollecito promotore, rimu-

ne-

neratore munificentissimo.* Lui non la lieta, non la turbata fortuna, commuove, turba o trasporta: * In Lui maturo consiglio, in Lui animoso operare, e verso i buoni liberalità non limitata, e verso gli afflitti non mai esausta pietà: * in Lui, con bella, ma rara concordia unite, * e giusto rigore, * e più giusta clemenza, ammira l'istessa invidia, * Principe in fine con dolcissima vicendevolezza de' suoi Popoli amatissimo, e riamato da loro, e che pupillo, e da puerizie. Lasciato fra noi, ed alla nostra sollecitudine affidato, ci rappresenta anche in questo la gloriosa immagine, e cara del gran Federigo. Perciò Federigo novello questa nobilissima Città non solo, ma ogni altra parte de' suoi Regni di nuove Accademie illustra, e con nuove Leggi, e nuovi Istituti orna, e rischiara. E quanto o di pernicioso, o d'ingiusto o le sciagure, o gli errori de' passati tempi lasciarono serpeggiare fra noi, vegliando infaticabilmente a riscuotere, ed a rimuovere, l'una e l'altra

tra sua Monarchia, sotto i fortunati auspicij del gloriosissimo Genitore richiamate lietamente a formarne una sola, renderà sempre più luminosa, rispettata, e fiorita *. Noi però fra tanti suoi beneficj, tutti d' innumerevoli grazie, e d' interminabile lode degnissimi; questo sopra ogni altro esalteremo, che vendicando al Regno la piena sua libertà; a noi la tranquillità nostra, a Lui procaccia * sopra ogni altro suo Predecessore * perpetua gloria, e immortale .



ERRORI

CORREZIONI

Pag. 8.	vers.	3.	stato	Stato
10.		15.	debbano riferirsi	debbono riferirsi
11.		11.	stato	Stato
13.		19.	Contradizione	Contraddizione e così sempre
14.		15.	vol ontà	volontà
26.		15.	Ruggiero	Ruggieri
28.		22.	Napolitani	Napoletani e così sempre
40		7.	Nabucdonosorre	Nabuccodonnorre
46.		7.	Manfre di	Manfredi
47.		22.	d' Angiò	di Angiò e così sempre
48.		14.	Ornini	Ordini
53.		8.	d' Alba	di Alba
<i>ivi</i>		18.	Stato	stato
59.		14.	Errigo	Arrigo
63.		9.	d' Aragona	di Aragona e così sempre
84.	not.	17.	ha rirovata	ha ritrovata
101.		9.	l' insegne	le insegne
122.		2.	Campania	Campagna
130.		22.	Sabini	Sanniti
182.	not.	43.	Signore Soprano	Signore Sovrano
185.	not.	45.	tutto l' archivio vaticano	tutta la biblioteca vaticana
194.		1.	gl' avversarj	gli avversarj
196.		14.	trovare oun	trovare un o

202.	10.	rinvendicare alla Chiesa	aggiudicare al- la Chiesa
213.	18.	alcuno	alcuno
220. not.	53.	<i>Casamq. lib.</i> &c.	<i>Casamq. lib.</i> &c.
223.	11.	di mettete	di mettere
224.	10.	possefsori	possessori
247.	13.	da puerizie. Lasciato	da puerizie la- sciato



